DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

Rivista giuridica bimestrale *on-line* diretta da
Fabrizio Di Marzio

Fascicolo 3 - 2026

ISSN 2421-4132

Fondazione
OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Rivista scientifica *on line* bimestrale diretta da **Fabrizio Di Marzio**
Coordinamento redazionale **Stefano Masini**
Direttore responsabile **Paola Mandrici**

Direzione scientifica
Francesco Adornato, Ferdinando Albisinni, Gianfranco Amendola, Guglielmo Bevivino, Paolo Borghi, Irene Canfora, Sonia Carmignani, Gian Giorgio Casarotto, Laura Costantino, Mariarita D'Addezio, Nicoletta Ferrucci, Lucio Francario, Alberto Germanò, Marco Goldoni, Innocenzo Gorlani, Antonio Jannarelli, Francesca Leonardi, Pietro Masi, Stefano Masini, Leonardo Mazza, Lorenza Paoloni, Maria Pia Ragionieri, Nicoletta Rauseo, Eva Rook Basile, Francesco Scalia, Giulio Sgarbanti, Michele Tamponi

Comitato dei Revisori
Mariagrazia Alabrese, Maria Ambrosio, Francesco Aversano, Cesare Bugiani, Gianfranco Calabria, Sabina Carulli, Nino Cimellaro, Cinzia Coduti, Domenico Cristallo, Giuseppe Ferrara, Luciana Fulciniti, Luigi Garbagnati, Amarillide Genovese, Camilla Gernone, Carlo Alberto Graziani, Francesca Leonardi, Nicola Lucifero, Francesco Mazza, Patrizia Mazza, Giuseppe Murgida, Mario Giuseppe Paolucci, Alberto Pierobon, Diana Russo, Alessandro Savini, Giuliana Strambi, Sara Tommasi

Testata *on line* registrata presso il Tribunale di Roma al n. 105 del 5 aprile 2007
Registro Stampa Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell' agricoltura e sul sistema agroalimentare"

rivistadga@osservatorioagromafie.it

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

SOMMARIO FASCICOLO 3 - 2026

CONTRIBUTI

1
Casistica operativa su contraffazione di prodotti DOP e IGP a cura della P.G. specializzata

di *Felice Assenza*

31
La gestione dei rifiuti da sfalci e potature dopo il «d.l. Ambiente» e la circolare MASE n. 39940/2025: un sistema a geometria variabile tra regolamenti locali e nuovi obblighi operativi

di *Oreste Patrone* e *Claudio Freddi*

44
L'affitto del fondo rustico nel parco agrivoltaico: funzione agricola, coordinamento dei titoli e continuità colturale

di *Francesco Tedioli*

NOTE A SENTENZA

65
Amministrazione separata beni d'uso civico, responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei conti (nota a Cass. Sez. Un. Civ. 7 marzo 2026, n. 5192)

di *Luciana Fulciniti*

72
Obiezione di coscienza venatoria (nota a Cons. Stato, Sez. IV 3 febbraio 2026, n. 895)

di *Diana Russo*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

80
Trasferimento di azienda agricola mediante «patto di Famiglia» al figlio del disponente con liquidazione di una somma alla sorella legittimaria non assegnataria (nota a Cass. Sez. Trib. 19 marzo 2026, n. 6612 ord.)

di *Luigi Cenicola*

88
Agevolazioni fiscali per fondi rustici e comunione legale *de residuo*: il requisito di coltivatore diretto è necessario in capo al solo coniuge acquirente (nota a Cass. Sez. Trib. 20 maggio 2026, n. 15246 ord.)

di *Luigi Cenicola*

MASSIMARIO

94
Massimario di giurisprudenza penale (a cura di *Patrizia Mazza*)

101
Massimario di giurisprudenza tributaria (a cura di *Luigi Cenicola*)

109
Massimario di giurisprudenza civile (a cura della *Redazione*)

PANORAMI

Libri

114
Stefano Masini (a cura di), **I consumatori nel metaverso. Diritti e strumenti di tutela nell'economia digitale**

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

CONTRIBUTI

Casistica operativa su contraffazione di prodotti DOP e IGP a cura della P.G. specializzata*

di *Felice Assenza*

1. Le produzioni agroalimentari di qualità: le indicazioni geografiche (DOP e IGP). Cenni sull'evoluzione normativa nazionale, europea e internazionale. - 2. La tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. - 3. Il ruolo e l'esperienza dell'ICQRF nella tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. Casistica operativa sulla contraffazione. - 4. Esigenze di rafforzamento delle attività di controllo a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità.

1. - *Le produzioni agroalimentari di qualità: le indicazioni geografiche (DOP e IGP). Cenni sull'evoluzione normativa nazionale, europea e internazionale.* In agricoltura la qualità di taluni prodotti è inscindibilmente legata all'origine geografica. È su questo presupposto che è stato costruito il sistema normativo prima nazionale e poi europeo di tutela *ad hoc* di prodotti specifici, lavorati in zone circoscritte secondo tecniche e regole certificate, con il fine precipuo di farli emergere dalla massa indistinta dei prodotti generici e assegnare loro una posizione di privilegio sul mercato.
La qualità di un prodotto, in linea generale, è data dall'insieme di attributi qualificativi che conferiscono valore al bene e ne determinano la capacità di soddisfare le esigenze attese dall'utente[1].
Secondo questa prospettiva, l'origine geografica è uno degli elementi

* Il presente contributo riproduce, con l'aggiunta di note, la relazione tenuta dall'Autore al corso organizzato a Roma - 13-15 ottobre 2025 - dalla Scuola Superiore di Magistratura in collaborazione con la Fondazione Osservatorio agromafie dal titolo *La disciplina multilivello dell'attività agricola tra normativa interna e dell'Unione europea*, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

[1] In assenza di una definizione legislativa di «qualità», si rimanda alla nozione tecnica contenuta nella norma ISO 9000, la quale definisce i princìpi di gestione degli *standards* qualitativi nell'attività d'impresa. In tale contesto con il termine «qualità» si intende il grado in cui un insieme di elementi distintivi intrinsechi di qualsiasi cosa, che sia percepibile o concepibile, soddisfa i requisiti, cioè, soddisfa esigenze o aspettative che possono essere esplicite, generalmente implicite oppure obbligatorie.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

che concorre alla qualità del prodotto, in quanto è capace di conferirgli caratteristiche e proprietà uniche, strettamente collegate alle peculiarità territoriali, date, ad esempio, dalle condizioni organolettiche del terreno o dal clima, dunque, irripetibili altrove.
In tal senso, il binomio qualità-territorio è divenuto sinonimo di garanzia circa il metodo di fabbricazione del prodotto e dell'origine geografica di produzione.
In Italia, la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità risale a partire dagli anni '50 del secolo scorso, non compendiata in un unico testo normativo, ma frammentata in singoli provvedimenti aventi ad oggetto prodotti specifici. Il sistema di protezione di allora prevedeva il riconoscimento giuridico di una denominazione di origine per un determinato prodotto, in quanto legato a un delimitato ambito geografico, attraverso una procedura di registrazione culminante nell'approvazione di un disciplinare di produzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole di un organo ministeriale di esperti[2].
In Europa, la disciplina a tutela dei prodotti a indicazione di origine è sopraggiunta a partire dal 1992, con lo spirito di armonizzare le normative di settore di cui ciascun Stato membro si era *medio tempore* dotato, mediante l'emanazione dei regg. CEE n. 2081/1992 e n. 2082/1992, il cui campo di applicazione comprendeva tutti i prodotti agricoli e alimentari destinati all'alimentazione umana, eccetto i prodotti del settore vitivinicolo, oggetto di altri regolamenti.
La qualità agroalimentare a livello europeo è stata declinata in due generi distinti a diversa intensità: le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni d'origine protette (DOP), pur riconoscendo ad entrambi il medesimo sistema di tutela.

---

[2] A titolo esemplificativo si riporta la l. 10 aprile 1954, n. 125 recante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; il d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; la l. 4 novembre 1981, n. 628 recante norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo; la l. 30 maggio 1989, n. 224 recante tutela della denominazione di origine del salame di Varzi; la l. 12 gennaio 1990, n. 11 recante tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena; la l. 13 febbraio 1990, n. 56 recante tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma»; la l. 14 febbraio 1990, n. 30 recante norme in materia di denominazione di origine del prosciutto di San Daniele; la l. 10 febbraio 1992, n. 164 recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. Sul punto v. A. MADEO, *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al reg. 1143/2024/UE, al d.d.l. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia,* in *La legislazione penale*, 30 giugno 2025.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Nelle IGP è l'origine geografica ad imprimere la qualità al prodotto, attribuendogli una certa reputazione o rinomanza al di là dei confini territoriali, tali da distinguerlo e renderlo riconoscibile. Secondo questa declinazione i particolari attributi del bene non sono dovuti a caratteristiche intrinseche o a particolari tecniche di lavorazione, ma piuttosto alla fama del luogo di origine, perché da sempre associato a quel prodotto. Per garantire la qualità del prodotto, è, inoltre, richiesto che almeno una delle fasi di produzione si svolga nella suddetta area geografica[3].

Nelle DOP, invece, l'origine geografica non è sufficiente a conferire qualità al prodotto, dovendosi necessariamente mescolare a fattori naturali e umani, quali le materie prime, le condizioni climatiche e ambientali presenti nel territorio e le modalità tradizionali di lavorazione, oltre al fatto che l'intera fase di produzione si svolga nella zona geografica delimitata[4]. Il *quid pluris* richiesto per la DOP, dunque, assegna al bene originario di un dato luogo un livello di qualità superiore rispetto alle IGP.

Le esigenze che hanno mosso il legislatore europeo a distinguere i prodotti a indicazione di origine dai prodotti generici vanno, in parte, rintracciate negli squilibri generati dal principio di libera circolazione delle merci[5] su cui poggia il mercato interno della Comunità europea,

---

[3] La definizione originaria di IGP era contenuta nell'art. 2 del reg. CEE 2081/1992, modificata, in seguito, dall'art. 5 del reg. CEE 1152/2012 e sostituita, da ultimo, dall'art. 2, par. 1, punto 3, del regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, par. 1 del medesimo reg. n. 2021/2117/UE, secondo cui «*un'"indicazione geografica" è un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:* a*) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;* b*) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e* c*) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata*».

[4] Anche la definizione di DOP era contenuta nell'art. 2 del reg. CEE 2081/1992, modificata, in seguito, dall'art. 5 del reg. CEE 1152/2012 e sostituita, da ultimo, dall'art. 2, par. 1, punto 3, del regolamento 2 dicembre 2021, n. 2021/2117/UE, a decorrere dal 7 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, par. 1 del medesimo reg. n. 2021/2117/UE, secondo cui «*una "denominazione di origine" è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:* a*) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;* b*) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e* c*) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata*».

[5] La libertà di circolazione delle merci è stata introdotta dall'art. 30 del Trattato di Roma del 1957 istitutivo della Comunità economica europea; l'Atto unico europeo

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

il quale impone ai singoli Stati il divieto di introdurre ostacoli all'importazione ed esportazione delle merci e qualsiasi misura di effetto equivalente, intesa come misura che possa bloccare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari.
In virtù di tale principio, infatti, non era consentito agli Stati limitare nei loro territori la circolazione di beni alimentari provenienti da altri Stati membri solo perché prodotti con ricette diverse da quelle tradizionali locali o perché recanti una denominazione di vendita non conforme alla tecnica di lavorazione interna; al contrario, i prodotti alimentari dovevano liberamente circolare nel territorio della Comunità laddove realizzati in maniera conforme alla legislazione di un dato Stato membro, senza che un altro Stato potesse opporre limiti o restrizioni di sorta, salvo quelli legati alla tutela della salute pubblica.
In questi termini si è espressa la Corte di giustizia nel 1979 nella celebre sentenza *«Cassis de Dijon*[6]*»,* quando fu chiamata a valutare se il divieto imposto dalla Germania alla vendita nel proprio territorio di un liquore a base di frutta prodotto in Francia con gradazione alcolica inferiore al minimo fissato dalla legge tedesca per la messa in commercio dovesse farsi rientrare nel concetto di «misura equivalente alle restrizioni quantitative» ai sensi dell'art. 30 del TCEE, enunciando, così, il principio di mutuo riconoscimento delle legislazioni agroalimentari di ciascun Stato membro.
Nel corso degli anni '80 tale principio, inizialmente dettato in riferimento alle caratteristiche materiali del prodotto, viene esteso anche all'utilizzo delle denominazioni, con la conseguenza che un prodotto venduto in uno Stato membro con una certa denominazione potesse esser venduto con la stessa denominazione in ogni altro Paese della Comunità, anche ove non presentasse le qualità prescritte dalla legge del Paese di destinazione per l'utilizzo di tale denominazione. È stato il caso della «birra[7]», che può essere venduta in Germania anche se prodotta in un altro Paese membro con metodi e materie prime diversi da quelli tassativamente prescritti dalla legge tedesca, o della «pasta», venduta in Italia anche se ottenuta con farine diverse da quella di grano duro, comunemente utilizzata per la produzione della pasta

---

del 1986 ha, poi, fissato tutte le misure necessarie a una completa realizzazione del mercato interno.
[6] Corte di giustizia 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, *Rewe-Zentral Ag* c. *Bundesmonopolverwaltung Fuer Branntwein*, in questa Riv, 1980, 435.
[7] Corte di giustizia 12 marzo 1987, in causa C-178/846, *Commissione* c. *Rep. Fed. Di Germania*, in *Riv. dir. agr*., 1987, II, 185.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

secca[8].
Il principio del mutuo riconoscimento, elaborato in sede giudiziale, se da un lato ha contribuito in modo rilevante alla libera circolazione dei prodotti alimentari, dall'altro ha avuto l'effetto di mettere sullo stesso piano i prodotti generici e i prodotti che presentavano legami particolari con tecniche di produzione tradizionali e con l'origine geografica, che richiedevano un trattamento giuridico-normativo differenziato per tutelare sia i produttori che sostenevano costi più alti nella lavorazione di materie prime di qualità, sia il consumatore che, di fronte ad un prodotto con una certa denominazione, poteva essere indotto in errore circa le reali caratteristiche qualitative e l'origine dell'alimento[9].
I regolamenti del 1992 sono intervenuti, così, a riequilibrare il mercato dei prodotti agroalimentari, restituendo la giusta ponderazione e le giuste forme di garanzia agli alimenti che si distinguevano per particolari qualità legate variamente all'origine geografica.

---

[8] Corte di giustizia 14 luglio 1988, in causa C-90/86, *Zoni*, in *Foro it*., 1989, IV, 233. Rispetto al caso della «pasta», la sentenza della Corte di giustizia aveva comportato il paradosso della c.d. discriminazione a rovescio, ovvero era lecito importare e far circolare liberamente pasta prodotta in altri Stati membri con farine diverse da quella di grano duro, ma era vietato ai produttori nazionali utilizzare farine diverse da quella di grano duro per la pasta destinata al mercato italiano ai sensi della l. 4 luglio 1967, n. 580, determinando, di fatto, un maggior aggravio e una regolamentazione più stringente per gli operatori nazionali rispetto ai concorrenti di altri Paesi. Il divario, venne colmato alla fine degli anni '90 con la sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1997, n. 443 (in *Foro it*., 1998, I, 698) che ha sancito il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono nello stesso mercato in rapporto di concorrenza e pertanto ha ritenuto illegittima la disposizione nazionale sulla produzione della «pasta», nella parte in cui non prevedeva anche per le imprese stabilite in Italia l'utilizzo di ingredienti legittimamente impiegati nel territorio comunitario.
[9] Tale problematica venne affrontata dalla Corte di giustizia nel caso dello «yogurt francese» e del «prosciutto olandese» nella sentenza Corte di giustizia 14 luglio 1988, in causa C-298/87, in *Racc*. 1988, 04489 *Smanor* e nella sentenza Corte di giustizia 9 febbraio 1999, in causa C-383/97, *Van der Laan,* in *Racc*. 1999, I-00731, nelle quali venne riconosciuta una possibile deroga al principio del mutuo riconoscimento, autorizzando gli Stati membri ad introdurre forme di divieto all'uso di determinate denominazioni per specifici prodotti alimentari, laddove la medesima denominazione poteva indurre in errore il consumatore. Per il caso dello «yogurt francese» fu riconosciuto legittimo il divieto imposto dalla Francia alla vendita nel proprio territorio di yogurt surgelato, in quanto privo della caratteristica che il consumatore medio associa al prodotto, ovvero i fermenti lattici vivi; per il caso del «prosciutto olandese», altresì, fu riconosciuto legittimo il divieto imposto dalla Germania al commercio nel proprio territorio di un insaccato a base di carne suina solo per il 75 per cento, dal momento che la legge tedesca prevedeva che i prodotti in vendita con la denominazione «prosciutto» contenessero il 100 per cento di carne suina.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Il reg. CEE n. 2081/1992, con la duplice finalità di migliorare i redditi degli agricoltori e favorire la possibilità di sviluppo delle zone rurali particolarmente svantaggiate e periferiche e, altresì, di tutelare la leale concorrenza tra le imprese e garantire al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull'origine di un prodotto, ha posto le basi per la costruzione dell'impianto normativo a tutela dei prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP.
Il meccanismo prevede la redazione di un disciplinare di produzione da parte della persona fisica o giuridica o da parte di gruppi di soggetti che operano con i prodotti di cui si intende tutelare il nome, che racchiude le informazioni circa le caratteristiche del prodotto, il sistema di lavorazione, la definizione della zona geografica e gli elementi che stabiliscono il legame tra la qualità, il prodotto e il territorio, e la proposizione di un'apposita istanza di riconoscimento della DOP e della IGP allo Stato membro di origine, che effettua una valutazione di carattere preliminare, seguita, in caso di esito positivo, dalla trasmissione alla Commissione europea, la quale approva la registrazione della denominazione d'origine.
A seguito della registrazione, sui prodotti ottenuti secondo il metodo certificato viene apposto uno specifico marchio europeo[10] al fine di contraddistinguerli sul mercato da altri prodotti simili e assicurare al consumatore la garanzia di qualità e di origine. È previsto, inoltre, un articolato sistema di controlli sulle imprese produttrici, al fine di verificare che i prodotti alimentari che riportano in etichetta un'indicazione geografica registrata siano conformi ai disciplinari di produzione.
Il regolamento CEE 2082/1992, sempre nell'ottica di valorizzare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari, ha istituito un ulteriore registro di denominazioni tutelate, le «specialità tradizionali garantite (STG)». Tali menzioni, a differenza delle DOP e IGP, non presuppongono, però, alcun legame con il luogo di origine e la qualità delle materie prime, ma identificano un alimento ottenuto con un metodo di produzione, di trasformazione o avente una composizione che corrisponde ad una ricetta tradizionale ovvero a partire da

[10] Sulla natura giuridica del marchio europeo di qualità, cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario,* VIII ed., Torino, 2016; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, VI ed., Milano, 2022; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, IV ed., Milano, 2023.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

ingredienti utilizzati tradizionalmente, laddove per «tradizione» si intende un uso consolidato e comprovato nel tempo delle specifiche tecniche di lavorazione o degli ingredienti per un periodo non inferiore a venticinque anni. In questo caso, è il metodo di lavorazione che conferisce qualità al prodotto STG. Esempi di STG registrate in Italia sono: Amatriciana Tradizionale; Mozzarella; Pizza Napoletana.
L'evoluzione normativa europea in materia di tutela delle produzioni di qualità ha comportato l'aggiornamento e la revisione dei primi regolamenti a partire dagli anni immediatamente successivi alla loro entrata in vigore, al fine di risolvere alcune criticità sorte nel primo periodo di applicazione.
Il reg. CEE n. 692/2003 interviene, così, a modificare il reg. CEE n. 2081/1992 al fine di estendere l'elenco dei prodotti agricoli e alimentari oggetto della disciplina DOP e IGP, includendovi, tra l'altro, anche l'aceto di vino e, al tempo stesso, escludere le acque minerali e di sorgente, il cui esame delle domande di registrazione aveva evidenziato diverse criticità, tra cui nomi identici per acque distinte ovvero nomi di fantasia non coperti dalle disposizioni del regolamento. Un'altra modifica rilevante riguardava l'inclusione tra gli elementi del disciplinare della fase di «condizionamento» del prodotto nella zona geografica di produzione, qualora ciò si rilevava necessario per salvaguardare la qualità e assicurare la rintracciabilità o il controllo[11].
Seguono i regg. CE n. 509/2006 (per le STG) e n. 510/2006 (per le DOP e IGP) che hanno sostituito la precedente normativa, abrogando i regg. CEE n. 2081/1992 e n. 2082/1992 e riscrivendo i testi normativi con una novità sostanziale, consistente nell'estensione della tutela anche all'ingrediente a denominazione di origine contenuto all'interno di un prodotto alimentare trasformato.

---

[11] Sul punto, il reg. CEE n. 692/2003 ha recepito il principio espresso dalla Corte di giustizia 16 maggio 2000, in causa C-388/95, *Regno del Belgio/Regno di Spagna* nella sentenza c.d. *Rioja II* (in questa Riv., 2001, 20, con nota di D. BIANCHI), che ha modificato l'orientamento interpretativo contenuta nella sentenza della Corte di giustizia 9 giugno 1992, in causa C-47/90, *Delhaize* e *Le Lion*, c.d. *Rioja I* (in *Foro it*., 1992, IV, 469). Nella prima sentenza la Corte aveva ritenuto l'obbligo di condizionamento nella zona geografica di produzione una misura ad effetto equivalente in quanto «*non era dimostrato che l'imbottigliamento del vino nella regione di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile alla conservazione delle caratteristiche specifiche da esso acquisite*». Nella seconda sentenza, invece, la Corte, pur ritenendo in astratto che l'obbligo suddetto potesse essere considerato una misura ad effetto equivalente, lo ha giudicato legittimo e necessario per tutelare la qualità del vino, che poteva essere compromessa se l'imbottigliamento fosse stato eseguito fuori regione.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Ed ancora, i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sono stati oggetto di un ulteriore intervento normativo con il reg. UE n. 1151/2012, il quale, in ossequio ai princìpi della semplificazione normativa, della chiarezza e della trasparenza ha, a sua volta, abrogato i regg. CE n. 509/2006 e n. 510/2006 e accorpato in un unico testo la disciplina delle DOP, delle IGP e delle STG dei prodotti agricoli e alimentari, lasciando escluso solo il comparto dei vini e delle bevande spiritose, ancora regolato separatamente. Il regolamento, inoltre, ha istituito un secondo ordine di regimi di qualità, le «indicazioni facoltative di qualità», ovvero delle indicazioni che possono essere comunicate al mercato su base volontaria per sottolineare le caratteristiche, le proprietà o le modalità di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli utilizzati in zone specifiche che conferiscono a questi ultimi un valore aggiunto, ma che non assurgono al livello delle DOP e IGP. All'interno di questo ordine, viene istituita, in particolare, l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per riferirsi ai prodotti agricoli o agli alimenti per gli animali che provengono essenzialmente da zone di montagna (ai sensi dell'art. 31, comma 2 del reg. UE n. 1152/2012) e ai prodotti alimentari la cui trasformazione è avvenuta nelle predette zone.
L'ultimo intervento normativo in materia è stato registrato recentemente dal reg. UE n. 1143/2024[12] che, ponendosi nel solco della semplificazione del quadro normativo della politica agricola comune, ha stabilito norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel reg. (UE) n. 1308/2013 e per le bevande spiritose nel reg. (UE) n. 2019/787; ha esteso la tutela delle indicazioni geografiche ai nomi di dominio utilizzati per la vendita *online* dei prodotti alimentari; ha ampliato il concetto di frode alimentare delle indicazioni geografiche registrate, comprendendovi non solo lo sfruttamento, ma anche l'indebolimento, lo svigorimento e il danneggiamento del nome protetto; da ultimo, ha messo ordine alla disciplina relativa all'utilizzo lecito del nome a indicazione geografica protetto sull'etichetta e nelle comunicazioni commerciali dei prodotti alimentari contenenti un ingrediente a denominazione di origine, stabilendo

[12] V. G. De Luca, *I regimi delle DOP, delle IGP, delle STG e delle indicazioni facoltative di qualità nel Reg. UE 2024/1143*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1° marzo 2025, 2, 362.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

che l'ingrediente in questione debba essere presente in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto; la quantità dell'ingrediente deve essere espressa in percentuale in etichetta; nel prodotto non deve esserci altro ingrediente comparabile con quello a denominazione.
Il riconoscimento delle produzioni agroalimentari di qualità non si esaurisce a livello nazionale ed eurounitario, ma trova spazi di tutela anche in ambito internazionale.
Già con la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, gli Stati aderenti miravano ad estendere la tutela di marchi, brevetti e denominazioni di origine al di là dei confini nazionali[13] attraverso il mutuo riconoscimento dei diritti di proprietà commerciale dei cittadini di ciascuno Stato membro e l'istituzione della c.d. Unione per la protezione della proprietà industriale.
Ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Parigi, il 31 ottobre 1958 è stata costituita, nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale, l'Unione particolare mediante la sottoscrizione dell'Accordo di Lisbona[14], attraverso la quale gli Stati si impegnano a tutelare nel loro territorio e alle condizioni previste dall'Accordo le denominazioni di origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare riconosciute e protette a tale titolo nel Paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Un ulteriore atto che ha segnato l'evoluzione normativa del diritto internazionale in materia è stato l'Accordo TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato dall'Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il quale ha stabilito i requisiti minimi per la protezione delle indicazioni geografiche e ha vietato l'utilizzo di indicazioni false o fuorvianti. L'art. 23, in particolare, ha previsto una protezione specifica per le indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici contro l'uso illegittimo della indicazione che possa confondere il consumatore sulla vera origine del vino, anche se l'indicazione geografica è accompagnata

[13] La Convenzione di Parigi per la Protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883 ed entrata in vigore il 7 luglio 1884 ed è stato uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e proprietà industriale. L'Italia è tra i primi Paesi firmatari insieme a Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Paesi Bassi, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera.
[14] L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale è stato firmato il 31 ottobre 1958, ratificato dall'Italia il 10 luglio 1968 ed entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 1968.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili.
Più recentemente, vi è stata l’adozione dell’Atto di Ginevra[15] dell’Accordo di Lisbona che è intervenuto ad apportare alcune modifiche al testo dell’Accordo di Lisbona, al fine di renderlo più attraente per altri membri, pur preservandone i princìpi e gli obiettivi.
L’Atto di Ginevra, in particolare, mira a rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall’Accordo di Lisbona attraverso tre obiettivi: estensione dell’ambito di applicazione della protezione anche alle IGP; estensione della parte sostanziale della protezione, comprendendo oltre alle usurpazioni e imitazioni, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse; allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo al sistema di tutela oltre agli Stati anche le Organizzazioni intergovernative, come ad esempio l’Unione europea.
L’Unione europea, infatti, con decisione (UE) n. 2019/1754 del 7 ottobre 2019 del Consiglio ha aderito all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona e ha successivamente emanato il reg.o (UE) n. 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio per disciplinare l’azione europea sulla protezione internazionale delle DOP e IGP.

2. - *La tutela delle produzioni agroalimentari di qualità*. La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità legati all’origine è, innanzitutto, tutela del *nomen*, ovvero della denominazione legale con cui vengono posti in commercio, da usi illegittimi da parte di operatori commerciali che intendono sfruttare la rinomanza di un prodotto di qualità registrato per facilitare la vendita di un altro prodotto.
Le indicazioni di origine di qualità, sotto questo punto di vista, non sono altro che il marchio, ovvero il segno distintivo del prodotto che vale a identificarlo sul mercato e a distinguerlo dai prodotti uguali degli altri imprenditori.

[15] L’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona è stato adottato il 20 maggio 2015 da parte della Conferenza diplomatica per l’adozione di un nuovo Atto dell’Accordo di Lisbona, tenutasi a Ginevra dall’11 al 21 maggio 2015 presso la sede dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite, sottoscritto anche dall’Italia il 22 maggio 2015. Nella seduta del 7 gennaio 2026 l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante *Ratifica ed esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.* Il provvedimento è stato presentato alla firma del Capo dello Stato per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Questa tipologia di denominazioni pur svolgendo una funzione distintiva, sfugge, tuttavia, dalla definizione di marchio in senso stretto, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), per assenza delle caratteristiche proprie del marchio di impresa.
Il marchio di impresa tradizionalmente inteso ha due connotati peculiari: il diritto di privativa e la relazione di appartenenza fra prodotto e produttore. Il diritto di privativa è il diritto esclusivo di utilizzo del marchio riconosciuto in capo al solo imprenditore titolare; il senso di appartenenza esprime il collegamento funzionale del prodotto all'organizzazione imprenditoriale. Nella disciplina industriale, dunque, il marchio di impresa non è espressione della qualità, ma piuttosto è il segno dell'appartenenza individuale.
Più vicina ai segni distintivi di qualità in campo agroalimentare è la categoria del marchio collettivo[16] che individua i prodotti di una pluralità di imprenditori riuniti in enti o consorzi. In questo caso, titolare del marchio è l'ente o il consorzio che ne ha chiesto la registrazione e che ne concede l'utilizzo agli imprenditori associati, i quali sono tenuti a seguire le regole di produzione per l'utilizzo del marchio ai sensi dell'art. 11 del Codice della proprietà industriale.
Nei marchi collettivi vi è la dissociazione tra la titolarità del segno distintivo (in capo al consorzio) e il suo uso che spetta ai singoli imprenditori che ne fanno richiesta; per questo, a differenza del marchio individuale, nel marchio collettivo viene meno il senso di appartenenza individuale (dal momento che il marchio è concesso a più imprenditori è incapace di identificare il prodotto come realizzato da un'impresa piuttosto che un'altra) ed emerge la funzione di garantire/certificare la qualità del prodotto[17], in quanto l'ente o il concorso hanno il potere di

[16] Per un approfondimento sui marchi collettivi cfr. P. MASI, *Il marchio collettivo*, in G. MARASÀ - P. MASI - G. OLIVIERI - P. SPADA - M.S. SPOLIDORO - M. STELLA RICHTER, *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 71 ss.; M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione. Funzioni e problemi della disciplina dei segni distintivi di uso collettivo*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 6.
[17] La tesi di una funzione di garanzia del marchio collettivo è stata accolta anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui »*Il marchio collettivo si differenzia dal marchio d'impresa in quanto non svolge funzione distintiva dell'origine del prodotto da una determinata impresa, ma funzione di garanzia delle caratteristiche e qualità del prodotto; inoltre il titolare del marchio collettivo abitualmente non lo usa, ma si obbliga a verificare con appositi controlli le merci dei produttori e commercianti ai quali è stato concesso l'uso del marchio stesso*»," v. Trib. Roma 21 marzo 1994, in *Giur. dir. ind.*, 1994, 699.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

controllare e assicurare che i prodotti delle imprese consociate vengano realizzati rispettando gli *standards* e le procedure contenute nei regolamenti registrati. Contrariamente al marchio individuale, inoltre, il marchio collettivo può avere anche una connotazione geografica ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della proprietà industriale, al fine di contrassegnare i prodotti di un gruppo di produttori di una determinata località per identificarli e distinguerli dai prodotti identici di altre aree geografiche.
I marchi di qualità in agricoltura (DOP, IGP) pur rientrando nella categoria dei segni collettivi, non sono completamente assimilabili ad essi, divergendo, in particolare, sotto il profilo della natura giuridica. I marchi collettivi, infatti, sono segni distintivi di carattere privatistico, atteso che i regolamenti concernenti l'utilizzazione, i controlli e le sanzioni sono elaborati dal soggetto richiedente, il quale, una volta ottenuta la registrazione, sempre attraverso atti negoziali di natura privatistica consente l'uso del segno distintivo a terzi. Le denominazioni di origine, al contrario, sono segni distintivi a carattere pubblicistico di matrice europea, visto che sono i regolamenti a dettare le regole per l'elaborazione dei disciplinari di produzione e che, in seguito alla registrazione, è riconosciuto a tutti i produttori che ne facciano richiesta l'uso del marchio sul prodotto, purché nel rispetto del disciplinare[18].
Dalle considerazioni fatte, non sembra azzardato ritenere che i segni distintivi di qualità degli alimenti costituiscano una categoria *sui generis* di marchi collettivi geografici, comprensiva sia dei profili privatistici, in ossequio al Codice della proprietà industriale, sia di aspetti pubblicistici dati dal godimento diffuso del marchio[19].
L'indicazione geografica collegata al *nomen* del prodotto assume, dunque, in campo agroalimentare una connotazione giuridica del tutto peculiare cui si collega un sistema di tutela *ad hoc*.
Innanzitutto va detto che la tutela ha ad oggetto solo i nomi dei prodotti agricoli o alimentari registrati seguendo la procedura europea (oggi contenuta agli artt. 9-21 del reg. UE n. 2024/1143) e realizzati

[18] Cfr. Trib. Saluzzo 5 gennaio 2001 ord., in *Giur. it.*, 2001, I, 318, secondo cui: «*il DOP ha una funzione diversa (pubblicistica) rispetto ai marchi collettivi, in quanto mira a valorizzare prodotti agricoli e alimentari con caratteristiche particolari legate alla zona per l'influsso di fattori ambientali naturali e/o socio economici; mira a garantire il consumatore circa l'origine e la qualità del prodotto acquistato e a garantire le condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte denominazioni*».
[19] Per un approfondimento sul tema v. M. GIUFFRIDA, *Segni degli alimenti DOP, IGP e STG*, in *Dig. Disc. prov., Sez. civ., Aggiornamento XI*, Milano, 2018, 435-452.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

secondo le tecniche di produzione descritte nel disciplinare corrispondente.
I comportamenti vietati sono elencati all'art. 26 del reg. UE n. 2024/1143 e sono i seguenti: *a*) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; *b*) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; *c*) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce *online* relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; *d*) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Tali illeciti si sostanziano tutti in atti di concorrenza sleale aventi lo scopo di sfruttare in maniera indebita le caratteristiche qualitative dei prodotti a indicazione di origine. Tra le patologie più diffuse vi sono l'usurpazione, l'imitazione e l'evocazione. L'usurpazione sussiste se vi è appropriazione indebita della denominazione protetta in assenza delle condizioni descritte nel disciplinare di produzione; l'imitazione si riferisce alla condotta di richiamare sul prodotto nomi simili o identici alla denominazione protetta; l'evocazione, infine, è la pratica scorretta in grado di suscitare nel consumatore medio l'idea che il prodotto interessato sia un prodotto a denominazione registrata.
Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballag-

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

gio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto[20].
È appena il caso di riportare la recente sentenza del Tribunale dell'Unione europea che ha sancito l'evocazione di una DOP qualora vi sia una forte somiglianza visiva e fonetica (segni denominativi composti da otto lettere, nello stesso ordine, di cui sola diversa) e una prossimità notevole determinata dalle modalità di consumo e di commercializzazione tali da indurre il consumatore medio europeo a realizzare un'associazione diretta con la DOP protetta. La fattispecie ha riguardato il marchio "PriSecco" registrato nel 2015 da un'azienda tedesca per cocktail analcolici a base di succhi di frutta evocativo della denominazione di origine protetta Prosecco. Il Tribunale UE ha confermato la correttezza della pronuncia della Commissione di ricorso EUIPO che aveva già dichiarato nullo il marchio[21].
La tutela delle indicazioni geografiche collegate alla denominazione commerciale del prodotto non si esaurisce a quanto rappresentato e descritto sull'etichetta, ma si estende anche ai nomi di dominio accessibili nell'Unione ai sensi dell'art. 26, par. 2, reg. UE n. 2024/1143, ovvero ai nomi delle piattaforme *web* utilizzate per le vendite telematiche dei prodotti agroalimentari. Considerato, infatti, l'uso massivo del commercio *online* anche per l'acquisto dei prodotti agroalimentari a indicazione di origine, il nuovo regolamento con la previsione in parola assegna agli Stati membri, nell'ambito dei controlli ufficiale, il compito di adottare misure adeguate al fine di disabilitare l'accesso nel territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.
La tutela di tipo assoluto apprestata per le denominazioni di qualità dei prodotti agroalimentari istituita dall'art. 13 del reg. CE n. 2081/1992 è stata ulteriormente rafforzata dalla c.d. *protezione ex officio* introdotta dal reg. UE n. 1151/2021, art. 13, par. 3[22], secondo la

[20] Per un approfondimento sui casi di evocazione affrontati dalla giurisprudenza europea e nazionale v. S. GIACHERO, *Evocazione di prodotti agroalimentari di qualità e marchio notorio: criteri di confronto*, in *Alimenta, Rivista di diritto e scienze dell'agricoltura, alimentazione e ambiente,* anno II, settembre 2022, 3.
[21] Trib. primo grado UE 24 settembre 2025, in causa T-406/24, Manufaktur Jorg Geiger GmbH, C. BOVINO, *No al marchio "PriSecco" per cocktail analcolici, evoca lo spumante DOP "Prosecco"*, in *Il Quotidiano giuridico*, 31 ottobre 2025.
[22] L'innovazione normativa fa seguito al famoso caso *Parmesan* sottoposto alla Corte di giustizia e deciso con la sentenza 26 gennaio 2008, in causa C-132/05, *CE c. Rep.*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

quale ciascuno Stato membro ha l'obbligo di assicurare d'ufficio nel proprio territorio la tutela della denominazione di origine protetta da eventuali usi illeciti anche se il prodotto viene commercializzato in uno Stato membro diverso da quello di produzione. Ogni Stato membro, a tal fine, è tenuto ad individuare l'Autorità competente ad adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate a prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette prodotte o commercializzate in tale Stato membro. Da ultimo, il reg. UE n. 1143/2024 ha esteso la protezione *ex officio* anche al commercio *online*, ai sensi degli artt. 38 e 42, rafforzando ulteriormente la tutela assoluta e generalizzata delle denominazioni di origine protette prodotte e commercializzate nel territorio dell'Unione europea, nonché di quelle destinate ai mercati dei Paesi terzi[23].

In Italia, l'Autorità nazionale preposta alla tutela *ex officio* è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), designata dall'art. 16 del d.m. 14 ottobre 2013 recante *Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,* la cui articolazione e le cui funzioni sono state definite con decreto dipartimentale n. 481 del 18 marzo 2014.

Quanto all'aspetto pratico, il sistema di tutela delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta

---

Fed. Germania - Parmesan e Parmigiano Reggiano. La Corte, sulla base di una lettura restrittiva delle disposizioni in tema di controlli contenute nel reg. 2081/1992, aveva enunciato il principio secondo cui: «*Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle DOP provenienti da un altro Stato membro*». Sul punto v. F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia, una decisione sbagliata*, in *Dir. com. e degli scambi int.li,* 2008, 329; I. CANFORA, *Il caso "Parmigiano Reggiano": denominazioni di origine composte e strumenti di tutela fra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, 16.

[23] È il caso della DOP *Feta*, affrontato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 luglio 2022, in causa C-159/20, *Commissione europea c. Regno di Danimarca* (in *Dir. comm. int.le*, 2023, 1, 151), nella quale ha enunciato il seguente principio: «*L'uso di una DOP o di un'IGP per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell'Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell'Unione il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o da tale IGP, anche se tale prodotto è destinato a essere esportato verso Paesi terzi*».

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche.
In Italia, a partire dal 1999, con la l. 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato individuato quale autorità pubblica preposta al coordinamento delle attività di controllo sulle produzioni a denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari e responsabile della vigilanza sulla stessa, mentre il potere di effettuare il controllo veniva attribuito sia ad organismi pubblici che privati. Qualche anno più tardi, la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1047 ha demandato le funzioni statali di vigilanza sulle attività di controllo svolte dai soggetti pubblici e privati all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1986, n. 462, che assume, per l'occasione, la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari», incardinato quale struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'attività di vigilanza riveste un ruolo centrale nel funzionamento dei sistemi di controllo agroalimentari nazionali regolamentati poiché concorre a garantire affidabilità, trasparenza ed efficacia degli stessi. L'Ispettorato, in particolare, ha il compito di autorizzare gli organismi di controllo privati o pubblici che controllano e certificano i prodotti a DOP, IGP, STG (compresi i vini) e, al tempo stesso di verificare tramite *audit* periodici l'operato dell'organismo di controllo stesso. Ciascun prodotto a indicazione di origine (DOP, IGP) può essere certificato e controllato da un solo organismo di controllo, mentre le STG possono essere verificate da più soggetti. La scelta viene fatta dalle singole filiere sulla base di un elenco tenuto presso il Ministero.
Il regime sanzionatorio previsto per gli illeciti compiuti dai soggetti (produttori, organismi di controllo, consorzi di tutela) che nell'ambito delle attività di loro competenza violano la normativa nazionale ed europea in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari si articola in sanzioni amministrative di natura pecuniaria, contenute nel d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, erogate dall'organo accertatore secondo la procedura disciplinata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, e in frodi alimentari costituenti fattispecie di reato contenute nel codice penale e in leggi speciali.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

La frode alimentare comprende una pluralità di condotte illecite relative alla produzione e al commercio di alimenti non conformi alla normativa vigente, poste in essere a mero scopo di guadagno, che portano all'inganno del consumatore. Si è soliti distinguere tra due forme di inganno: la frode sanitaria e la frode commerciale.
Nella frode sanitaria la condotta fraudolenta incide sulla qualità intrinseca del prodotto attraverso azioni manipolatorie che alterano la salubrità dell'alimento e sussiste se l'agire è mosso dalla probabilità o dalla certezza di procurare un danno alla salute dei cittadini, ovvero di rendere potenzialmente o sicuramente nocive le derrate alimentari. Casi tipici di frode sanitaria sono l'alterazione e l'adulterazione dell'alimento. L'alterazione si sostanzia nella modifica, solitamente accidentale e spesso dovuta ad un'inadeguata conservazione, della composizione chimica e organolettica di un prodotto alimentare, tale da intaccare le caratteristiche nutrizionali. L'adulterazione, invece, è l'operazione volontaria non dichiarata volta alla modifica della struttura originale di un alimento e attuata mediante l'aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti proprio senza che, apparentemente, il prodotto venga modificato in maniera apprezzabile. Le fattispecie di reato integranti le condotte di frode sanitaria sono contenute nel codice penale, libro II, titolo VI, capo II, agli artt. 439 (*Avvelenamento di acque o di sostanza*), 440 (*Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*), 442 (*Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate*), 444 (*Commercio di sostanze alimentari nocive*). Il bene giuridico tutelato da queste norme è la salute pubblica. Le fattispecie elencate appartengono alla categoria dei reati di pericolo e non di danno, per la cui punibilità non si esige che le sostanze alimentari si siano manifestate in concreto nocive per la salute pubblica, essendo sufficiente che la condotta ingannatoria abbia in sé l'attitudine a produrre nocumento alla pubblica salute[24].
Altra ipotesi di frode sanitaria è contenuta nella l. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, recante *Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari*, che vieta di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, di vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai proprio dipendenti, sostanze alimentari: private anche in parte dei propri elementi nutritivi e mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti speciali; in cattivo stato di conservazione; con cariche microbiche superiori ai limiti

[24] Cass. Sez. I 15 ottobre 1966, n. 888, Giovinazzo, rv. 102.696.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto per la sanità, o nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego; che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.
Le condotte fraudolente che violano le disposizioni elencate all'art. 5 della legge n. 238/1962 integrano la contravvenzione di cui al successivo art. 6, comma 3.
Tra le fattispecie di reato contenute nel codice penale e nella legge speciale n. 238/1962 vige un rapporto di sussidiarietà, come si ricava già dall'*incipit* della disposizione sanzionatoria contenuta all'articolo 6, comma 3, attesa la diversa *ratio* di cui sono portatrici. Mentre, infatti, le norme del codice penale puniscono le condotte fraudolente di alterazione delle sostanze alimentari che mettono in pericolo la salute pubblica, gli artt. 5 e 6 della legge n. 238/1962 hanno il fine di garantire la genuinità dei prodotti alimentari e delle bevande. Ne segue che la contravvenzione di cui all'art. 5 viene assorbita in uno dei più gravi reati di cui alle fattispecie del codice penale, laddove si qualifica per l'elemento della pericolosità degli alimenti per la salute pubblica.
La frode commerciale, a differenza della frode sanitaria, non incide sulla qualità del prodotto, ma sulla correttezza dei traffici commerciali, comprendendo tutte le azioni fraudolente sugli alimenti o sulle loro confezioni che, pur non determinando un concreto o immediato nocumento per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a danno del consumatore. Ne sono esempi plastici la condotta di sofisticazione, contraffazione e falsificazione dei prodotti alimentari. La sofisticazione è l'operazione volontaria, non dichiarata, attuata mediante l'aggiunta all'alimento di una o più sostanze estranee alla sua composizione con lo scopo di migliorare l'aspetto o di coprire difetti o di facilitare la parziale sostituzione di un alimento con un altro. La contraffazione si sostanzia nella sostituzione di un alimento con un altro di minor pregio che presenta, però, caratteristiche macroscopiche affini. La falsificazione, infine, è l'atto volontario di sostituzione totale di un alimento con un altro.
Le fattispecie di reato integranti le condotte di frode commerciale sono contenute nel codice penale, libro II, titolo VIII, capo II agli artt. 515

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

(*Frode nell'esercizio del commercio*); 516 (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*); 517 (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*); 517 *bis* (*Circostanze aggravanti*) che comportano un aumento della pena se i fatti previsti agli artt. 515, 516 e 517 hanno ad oggetto alimenti e bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti[25]. Il bene giuridico tutelato da queste norme è l'ordine economico, ovvero il leale, scrupoloso e onesto esercizio del commercio per difendere il consumatore da comportamenti fraudolenti[26].

La disciplina delle frodi alimentari è stata oggetto di una recente riorganizzazione normativa che ha introdotto alcune modifiche all'impianto sanzionatorio, sia sul piano delle condotte che su quello delle pene. Le novità sono contenute nella l. 21 aprile 2026, n. 75 recante *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*[27].

Particolarmente interessanti sono le disposizioni contenute all'art. 1 della legge che reca una serie di modifiche al codice penale a tutela dei prodotti alimentari. Si segnala, in particolare, l'inserimento del capo II *bis* all'interno del titolo VIII del libro II del codice penale, dedicato specificatamente ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il nuovo capo comprende la fattispecie di reato di cui all'art. 517 *quater*

---

[25] Si cita il caso recente affrontato dalla Cassazione penale, Sez. III 30 settembre 2025, n. 32260, Sorrentino, in *www.osservatorioagromafie.it*, la quale ha ritenuto che l'uso di una locuzione "tipo Parma" nell'ambito della vendita di prosciutto crudo, costituisca una condotta ingannatoria nei confronti dell'acquirente, sufficiente ai fini della sussistenza del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 517 *bis,* e ciò a prescindere dal fatto che il cliente abbia o meno chiesto la DOP. La Suprema Corte ha infatti ricordato che il bene giuridico in questione è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; con la conseguenza che per il perfezionamento del reato non è necessaria l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina. Pertanto, la consegna di un bene diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine, come nel caso di specie, integra la fattispecie di cui ai suddetti artt. 515 e 517 *bis* c.p. che protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi, v. G.M. MENTASTI, *Frode in commercio aggravata anche se il cliente non chiede la DOP*, in *il Quotidiano giuridico*, 30 ottobre 2025.

[26] In dottrina cfr. F. CINGARI, *La contraffazione dei marchi industriali e agroalimentari (DOP e IGP)*, in *Dir. agroal.*, 2022, 1, 93 ss.

[27] Per i dettagli sul contenuto della legge *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani* si rimanda alla lettura del dossier elaborato dai Servizi e dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

(*Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari*), come riformulata dalla legge, e i reati di nuova introduzione di cui all'art. 517 *sexies* (*Frode alimentare*) e all'art. 517 *septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), nonché la disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali delitti presente all'art. 517 *octies*.
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*), oggetto di modifiche da parte della legge, punisce la condotta di chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo il delitto finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni. La modifica normativa interviene sulla disposizione attraverso: *a*) l'inasprimento del trattamento sanzionatorio; *b*) l'ampliamento delle condotte punibili ai sensi del comma 2, includendovi oltre all'introduzione nel territorio dello Stato, alla detenzione per la vendita, alla messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di prodotti agro-alimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte, anche azioni prodromiche quali la custodia temporanea o in deposito doganale, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto; *c*) l'abrogazione del terzo comma in conseguenza dell'introduzione ad opera del medesimo disegno di legge di specifiche disposizioni relative alla confisca e alle circostanze aggravanti e attenuati del delitto in esame.
Il nuovo art. 517 *sexies* disciplina il delitto di frode alimentare. Tale reato sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, attualmente previsto all'art. 516 c.p., oggetto di abrogazione, come disposto alla lett. *b*) dell'art. 1, comma 1 della legge. La nuova previsione appresta una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o della messa in commercio dei prodotti, nella misura in cui punisce chiunque, nell'esercizio di attività agricole, industriali, commerciali e d'intermediazione importa; esporta; spedisce in transito; introduce in custodia temporanea o in deposito doganale; trasporta; pone in vendita; distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti acque o bevande che per origine, provenienza, qualità o quantità sono sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Il nuovo art. 517 *septies*, invece, reprime una particolare ipotesi di frode, che si distingue dalla fattispecie di cui all'art. 517 *sexies* c.p. per le modalità della condotta: il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli. Più precisamente, la fattispecie sanziona i comportamenti di utilizzo di segni che inducono il compratore in errore circa l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti.
Tra le novità contenute della legge si segnala, inoltre, l'art. 6, il quale ha previsto l'istituzione di un contrassegno per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) a cura dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che in ragione della sua natura e funzione è carta valori, il cui utilizzo sarà su base volontaria.
La legge interviene, infine, a modificare la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari contenuta nel d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa[28].

3. - *Il ruolo e l'esperienza dell'ICQRF nella tutela delle produzioni agroalimentari di qualità. Casistica operativa sulla contraffazione.* L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è il principale organo tecnico di polizia giudiziaria per il contrasto alle frodi agroalimentari. È stato istituito dall'art. 10 del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1986, n. 462 *Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari* con l'obiettivo di efficientare e organizzare in modo sistematico e programmatico

[28] La disposizione recepisce il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2023, n. 40, in *www.osservatorioagromafie.it*, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 e di tutte le altre norme del decreto legislativo n. 29 del 2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati. La Corte, con riferimento all'art. 4, ha infatti affermato il principio secondo cui «*l'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. (...) Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione*».

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

i controlli per il contrasto alle frodi, a seguito dello scandalo alimentare del vino al metanolo: una pratica di adulterazione che consisteva nell'aggiungere il metanolo (una tipologia di alcol altamente tossica) al vino per aumentarne artificialmente la gradazione alcolica, evitando di ricorrere allo zucchero, più costoso e soggetto a tassazione,
L'ICQRF è un dipartimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, articolato a livello centrale in 3 Direzioni generali e, sul territorio, in 32 uffici e 6 laboratori accreditati. Il personale, altamente qualificato, include ispettori, chimici e amministrativi. È la principale autorità di controllo del settore agroalimentare in Italia, tra le più rilevanti in Europa e una delle più avanzate a livello mondiale per quantità e qualità dei controlli. Grazie all'ampia conoscenza tecnica del comparto e alla rete capillare di ispettori su tutto il territorio nazionale, garantisce sicurezza e tutela dei prodotti italiani, rafforzando la reputazione e la competitività del settore. Come già detto, l'ICQRF, oltre ad essere organismo di contatto nazionale in materia di contrasto alle frodi alimentari è stato designato autorità italiana per la tutela *ex officio* delle indicazioni geografiche[29].
L'ICQRF procede ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura disciplinata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689. Nel settore dei prodotti DOP e IGP le norme sanzionatorie di riferimento sono rappresentate dal d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 (per i prodotti agroalimentari) e dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238 (per i vini). Nel settore dei prodotti DOP e IGP le fattispecie di violazioni amministrative maggiormente sanzionate riguardano, in particolare: l'uso illecito della denominazione protetta per prodotti comparabili (in conseguenza di violazioni del disciplinare di produzione, o di mancato assoggettamento dell'operatore all'organismo di controllo autorizzato dall'ICQRF); sfruttamento indebito della reputazione della DOP/IGP per i prodotti non comparabili; presentazione e pubblicità della DOP/IGP in assenza di autorizzazione del consorzio o laddove tale riferimento non sia circoscritto nell'ambito degli ingredienti del prodotto medesimo per i prodotti composti, elaborati o trasformati; l'evocazione di una DOP o IGP; l'utilizzo sulla confezione, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori e nei documenti relativi ai prodotti, di indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura e qualità essenziali dei prodotti, oppure in violazione delle norme dei disciplinari di produzione; non conformità gravi ai piani di controllo dei

[29] S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, *op. cit.*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

prodotti a DOP e IGP comminate dagli organismi di controllo agli operatori iscritti al sistema di controllo del prodotto tutelato.
Di seguito si riportano alcune delle azioni più significative di contrasto alla criminalità agroalimentare, condotte dagli Uffici territoriali e dall'Unità Investigativa Centrale, utilizzando il fondamentale supporto specialistico dei Laboratori di analisi ICQRF.
Settore vitivinicolo
L'Unità Investigativa Centrale dell'ICQRF ha concluso due operazioni di polizia giudiziaria denominate "*BAD DRINK 1 e 2*" che hanno permesso all'Autorità giudiziaria di Napoli nord di applicare 12 misure cautelari personali (3 in carcere e 9 ai domiciliari) e di eseguire 19 perquisizioni (domiciliari e locali). L'attività di indagine è stata svolta congiuntamente con la Guardia di finanza di Napoli. Gli accertamenti hanno dimostrato l'esistenza di un gruppo criminale organizzato dedito alla contraffazione di Champagne di note marche, alcol buongusto e liquori; sono stati sequestrati beni mobili e immobili per oltre 10 milioni di euro nonché 250mila euro per imposte evase. In aggiunta, è stata eseguita un'ulteriore ordinanza di applicazione di misure cautelari personali con l'arresto di ulteriori 6 soggetti (3 ai domiciliari e 3 in carcere) e il sequestro di circa 2.000 bottiglie di Champagne, 9.000 bottiglie di liquori (contraffatti o rubati), 2.800 litri di alcool di contrabbando, circa 300.000 contrassegni di Stato falsi e un notevole quantitativo di *cliché* falsi.
L'Ufficio ICQRF Italia centrale e i Carabinieri del N.A.S. Roma, nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio del settore vitivinicolo dirette dalla Procura della Repubblica di Tivoli e finalizzate alla verifica della corretta applicazione delle normative e al contrasto dei reati connessi alla produzione, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dei prodotti vinosi, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli, riguardante uno stabilimento per l'imbottigliamento di prodotti vitivinicoli sito nella Provincia di Roma. Il provvedimento è riconducibile ad un'attività investigativa che ha permesso di appurare reati connessi: alla produzione e commercializzazione di prodotti vinosi sofisticati e alterati con aggiunta di acqua e zuccheri; alla vendita di vini comuni, etichettati fraudolentemente come "DOP" o "IGP" e/o con l'aggiunta di aromi naturali, senza alcuna corrispondenza tra la qualità del vino in etichetta e quella reale; all'attivazione e al mantenimento di uno stabilimento enologico "clandestino".
Nel corso di un'altra operazione di controllo e monitoraggio del settore

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

vitivinicolo mirata alla verifica della corretta applicazione delle normative e al contrasto dei reati agroalimentari, l'Ufficio ICQRF Italia centrale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Tivoli, su richiesta del Pubblico Ministero, relativo alla totalità delle quote societarie di due soggetti giuridici riconducibili ad uno stabilimento enologico sito nella Provincia di Roma e dedito alla commercializzazione di vini con false denominazioni di origine "DOP" e "IGP". I vini illegalmente commercializzati venivano prodotti nello stabilimento a partire da vini generici, mediante sofisticazione con aromi di varia natura (caramello, banana, moscato, cioccolato). Il provvedimento del G.I.P., inoltre, ha anche previsto per i due soci e un altro soggetto partecipante alla conduzione dell'azienda il divieto di esercitare qualsiasi attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare. L'attività dello stabilimento è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dallo stesso Tribunale.
In Puglia, in diverse operazioni, l'Ufficio ICQRF Italia Sud-Est ha sequestrato presso aziende vitivinicole ingenti quantitativi di vini IGP Puglia Primitivo, IGP Salento Primitivo, Primitivo di Manduria DOP e di mosti e prodotti a monte del vino – in larga misura facenti riferimento al vitigno Primitivo – perché sprovvisti di tracciabilità, stante la totale inattendibilità della documentazione giustificante le introduzioni delle uve. Tale attività di controllo, a contrasto della contraffazione delle IGP e delle DOP richiamate, è riuscita a bloccare la frode e prevenire l'immissione in commercio di prodotti falsi. In totale sono stati sottoposti a vincolo cautelativo, sia con attività di Polizia Giudiziaria che di natura amministrativa, 13.113.000 kg di prodotti vari, per un valore complessivo di oltre 7.300.000 euro. Le operazioni sono state condotte, in alcuni casi, congiuntamente ai militari del Nucleo P.E.F. della Guardia di finanza di Foggia o dei Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno.
Settore oleario
L'Ufficio ICQRF Italia Sud-Est, congiuntamente alla Guardia di finanza di Andria e di Barletta, nell'ambito di una specifica attività mirata, ha sequestrato 220.000 kg di olio extravergine d'oliva per un valore di circa € 1.300.000, per consistenti carenze nella tracciabilità e sensibili discrepanze dei valori tra le giacenze contabili, desunte dai rispettivi registri telematici, e quelle fisiche rilevate nei magazzini.
L'ICQRF, in collaborazione con il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza, ha svolto una complessa attività di analisi del ri-

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

schio nel settore oleario, al fine di far emergere criticità nella commercializzazione di falsi oli extravergini di oliva 100% biologici. I risultati hanno visto il sequestro di oltre 380 tonnellate di prodotto del valore di oltre 2 milioni di euro. Durante i controlli sono stati prelevati 81 campioni, di cui 13 risultati irregolari alle analisi specialistiche. Sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria o amministrativa 17 soggetti per gravi violazioni relative alla falsa o mancata indicazione dell'origine o alla fraudolenta commercializzazione di olio di oliva privo delle specifiche qualità dichiarate in etichetta come "extra vergine".

Settore lattiero-caseario

L'Ufficio ICQRF Sardegna ha avviato e concluso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari ed in collaborazione con la Guardia di finanza di Cagliari, un'importante attività a tutela della denominazione di origine "Fiore sardo DOP". L'attività di indagine ha fatto emergere un fenomeno fraudolento collegato alla commercializzazione sul territorio nazionale di formaggio pecorino "Fiore sardo DOP", ottenuto in violazione delle specifiche regole del disciplinare di produzione. A seguito delle analisi specialistiche eseguite dal Laboratorio ICQRF di Perugia sono emersi, infatti, importanti elementi che hanno permesso di acclarare l'utilizzo di latte trattato termicamente in luogo del latte "crudo", prodotto e trasformato nella Regione Sardegna, come previsto dal disciplinare di produzione del formaggio "Fiore Sardo DOP". Le operazioni di sequestro hanno consentito di sottoporre a vincolo cautelare oltre 67mila forme di formaggio in Sardegna e in territorio toscano, per un peso complessivo di oltre 270 tonnellate e un valore al commercio di circa 1.600.000 euro. Per tale condotta sono stati denunciati sette produttori per il reato di cui all'art. 517 *quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

L'ICQRF Sicilia, grazie ad un attento lavoro di ricostruzione documentale e tracciabilità a "monte" e a "valle" delle introduzioni di latte nel territorio nazionale, ha scoperto una frode a danno dell'origine del prodotto. Mediante artifizi e raggiri documentali veniva giustificata fittiziamente l'introduzione illecita di latte pastorizzato di origine maltese, per rivenderlo come latte crudo siciliano. L'attività ispettiva, a contrasto del falso *Made in Italy*, ha fatto emergere la responsabilità di un centro di stoccaggio di latte alimentare situato nel territorio ibleo. I dati delle indagini dimostrano che nel periodo investigato sono stati introdotti in Italia circa 3 milioni di litri di latte pastorizzato pro-

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

veniente da Malta, successivamente immesso sul mercato tramite operatori locali. Sullo stesso filone di controllo è nata l'operazione congiunta condotta in Sicilia dall'ICQRF e dalla Guardia di finanza di Ragusa che ha portato al sequestro di 700 kg di formaggi a pasta filata che riportavano etichette ingannevoli che dichiaravano falsamente un'origine interamente italiana. Le verifiche hanno, invece, svelato che il latte utilizzato per la produzione derivava da cagliate di origine estera, provenienti in particolare da Lituania e Svizzera.
L'ICQRF Lombardia, a seguito di alcune incongruenze e irregolarità evidenziate da un controllo *e-commerce* su un prodotto da forno salato contenente Parmigiano Reggiano, effettuava una verifica ispettiva presso un noto laboratorio di pasticceria, accertando che in luogo del formaggio Parmigiano Reggiano DOP veniva impiegato Grana Padano DOP. La differenza qualitativa dei due formaggi, apprezzabile soprattutto sotto il profilo merceologico (costi differenti) e nella composizione (presenza o meno dell'additivo Lisozima da Uovo) rende i due prodotti non parificabili tra loro, nonostante essi siano entrambi muniti della tutela della DOP. Inoltre, si configurava una responsabilità riconducibile alla dichiarazione delle sostanze che provocano allergie, in quanto la mancata indicazione del conservante Lisozima da Uovo in un prodotto da forno (es. grissini) non contenente uovo come ingrediente tal quale, poteva rappresentare un pericolo per il consumatore ignaro della presenza di tale allergene. I prodotti in questione, proposti in vendita presso il punto vendita e attraverso il sito *web,* sono stati sottoposti a sequestro e il rappresentante legale della società è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 515 e 517 *bis* c.p.
L'ICQRF Lombardia, congiuntamente ai militari della Guardia di finanza, ha eseguito un servizio di controllo presso gli esercizi di ristorazione dell'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa. L'attività ispettiva ha permesso di accertare che una società gestore, quale *franchisor* di svariati punti di ristorazione con noti marchi del settore, impiegava per la preparazione di piatti contenenti ingredienti designati con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, prodotti similari generici, privi di certificazione di qualità. La frode riguardava, in particolare, prodotti come: Prosciutto di Parma DOP, Bresaola della Valtellina IGP, Olio Extra Vergine di Oliva "Colline Salernitane" DOP. Dopo un primo accertamento che portava all'individuazione dell'illecito, successivi controlli svolti presso altri cinque punti vendita gestiti dalla medesima società, facevano acclarare

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

come la condotta fraudolenta fosse perpetrata sistematicamente, da circa un anno, in ciascuna unità operativa controllata. Deferiti all'Autorità giudiziaria tre soggetti responsabili dell'organizzazione aziendale, sono stati imputati per i reati di cui agli artt. 515 e 517 *bis* c.p.
L'ICQRF, su segnalazione dell'ambasciata del Giappone a Roma, ha condotto un'importante attività di controllo a tutela dell'indicazione geografica giapponese "*Kobe Beef*", protetta nel territorio dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone. Tale accordo prevede il riconoscimento e la protezione reciproca delle indicazioni geografiche dell'Unione europea e del Giappone. L'attività ha interessato esercizi di ristorazione e macellerie site in regioni del centro-nord Italia (Lazio, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Piemonte) che commercializzavano manzo di provenienza diversa rispetto alla zona di origine dell'indicazione geografica, con l'uso di indicazioni ingannevoli per i consumatori quali "*Kobe Beef*" o "*Kobe Beef style*". Nell'ambito di questa operazione sono stati controllati 24 operatori, elevate 16 diffide e 7 contestazioni amministrative; in particolare, presso 23 operatori controllati (su 24 complessivi) è stato riscontrato l'uso illecito del termine "*Kobe*".

4. - *Esigenze di rafforzamento delle attività di controllo a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità*. L'insieme del valore economico generato dalle produzioni agroalimentari e vitivinicole ad indicazione geografica, la c.d. DOP *economy,* è un elemento importante dell'economia italiana. L'Italia è lo Stato membro dell'Unione europea con il maggior numero di indicazioni geografiche registrate (897), il cui valore complessivo si aggira intorno ai 21 miliardi di euro, con un aumento del 3,5 per cento su base annua[30]. Per questa ragione il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pone tra gli obiettivi strategici della sua *mission* il rafforzamento e l'efficientamento del sistema dei controlli a tutela della qualità agroalimentare nazionale.
In tal senso, il Ministero, per il tramite dell'ICQRF, ha recentemente rinnovato il protocollo di intesa con *l'e-commerce* eBay, cui hanno partecipato anche orIGin Italia (associazione che riunisce i Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche italiane) e Federdoc (Confederazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine).

[30] Rapporto Ismea-Qualivita 2025: Fondazione Qualivita.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

L'accordo ha ad oggetto la tutela delle indicazioni geografiche sul *marketplace*, al fine di bloccare le vendite di prodotti agroalimentari di qualità falsi. Il meccanismo di controllo prevede che l'ICQRF effettua gli accertamenti sull'*e-commerce*, individua i falsi e li segnala ad eBay, il quale, dopo adeguate verifiche, provvede a rimuovere i prodotti dalle vetrine virtuali[31]. Analoghi accordi sono stati sottoscritti con altri colossi dell'*e-commerce*: Alibaba, Rakuten e Amazon.
Sempre legato all'orizzonte del *web,* altro strumento corroborante del sistema dei controlli è l'utilizzo dell'IA-Intelligenza Artificiale per monitorare i mercati *e-commerce* e agevolare l'accertamento di eventuali fenomeni fraudolenti. È il caso del progetto "VERIFOOD Protezione delle IG *online*" sviluppato dall'ICQRF in collaborazione con il Centro di scienze della sicurezza e della criminalità, polo di ricerca delle Università di Trento e di Verona, con una forte specializzazione nelle frodi *online* e nella cybercriminalità. Il futuro sistema informativo sarà specializzato nella ricerca di usi illeciti delle indicazioni geografiche sul *web* e sui mercati esteri e, una volta a regime, monitorerà il *web* giorno e notte alla ricerca di illeciti, basandosi su una avanzata analisi del rischio. Le potenziali frodi riscontrate saranno presentate in tempo reale all'Autorità competente (ICQRF), cui spetterà la valutazione finale. Diverse funzionalità, inoltre, saranno accessibili ai Consorzi di tutela, che continueranno a svolgere un ruolo importante nel processo di tutela[32].
Considerando che il sistema dei controlli agroalimentari è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di organi ufficiali di controllo che fanno capo a diverse Amministrazioni statali (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze), alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni, al fine di coordinare l'azione di controllo nel settore ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli organi di controllo, nonché aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto è stato realizzato, a far data 13 marzo 2023, un sistema integrato coordinato dei controlli attivando presso il MASAF, la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, la cui istituzionalizzazione è contenuta all'art. 16 del della legge *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*. Le componenti attuali della Cabina sono: il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o

[31] Comunicato stampa del 14 ottobre 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste MASAF - MASAF e eBay rinnovano l'accordo per la tutela delle indicazioni geografiche sul *marketplace*.
[32] Per ulteriori approfondimenti v. MASAF - ICQRF - Report attività 2024.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

un suo delegato, col ruolo di presidente; il capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); un qualificato rappresentante del Comando generale dei Carabinieri individuato in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; il comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri; un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute; il capo del Reparto Piani e Operazioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera; il capo del Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza; il direttore del Servizio Polizia Stradale della Polizia di Stato; il Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); il direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale; un dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco designato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tra le funzioni della Cabina vi è quella di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo[33].

Sempre nell'ottica di efficientare e coordinare i controlli lungo la filiera agroalimentare, nel 2014 è stato istituito il Registro Unico dei Controlli

[33] Piano operativo dei controlli nel settore agroalimentare 2025. La programmazione dell'attività tiene conto degli obiettivi strategici nazionali previsti dal Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) per il quinquennio 2023-20271 e dell'analisi congiunturale e del rischio, anche ai sensi dal reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali effettuata dall'ICQRF. Il Piano del 2025 oltre a confermare i settori di intervento già individuati nel 2024 - come vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutta, cereali e derivati, ittico, carni, miele, mangimistico, oltre al contrasto alle frodi comunitarie - introduce significative novità. Tra le priorità è stato inserito il settore del benessere animale, con controlli specifici affidati ai carabinieri forestali e al N.A.S. È espressa inoltre la volontà di introdurre nuovi fattori di rischio per tutelare il comparto del latte di bufala destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. Nel settore dell'ortofrutta il Piano indica la necessità di intensificare i controlli, con una particolare attenzione alla stagionalità e alle importazioni, per garantire la corretta indicazione dell'origine dei prodotti. Infine, l'ultima sezione del documento fornisce un vademecum per le aziende, v. dossier elaborato dai Servizi e dagli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla legge *Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

ispettivi per le Imprese agricole (RUCI) con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, successivamente regolamentato con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministro dell'interno, 22 luglio 2015, con la finalità di «*evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa*».
Nel Registro confluiscono i dati relativi ai controlli, a carico delle imprese agricole, alimentari e mangimistiche, effettuati da parte di organi di polizia e da competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso il proprio Dipartimento ICQRF provvede puntualmente all'inserimento dei dati relativi ai controlli da esso effettuati nel predetto Registro.
La piena operatività del Registro ed il conseguimento delle finalità di coordinamento sottese alla sua istituzione non può tuttavia prescindere dall'azione sinergica di tutti i soggetti che svolgono funzioni di controllo nel settore agroalimentare.
Al riguardo, un rilevante strumento di supporto è rappresentato dalla Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare che consente di favorire lo scambio informativo ed operativo tra tutti i diversi soggetti che, a vario titolo, esercitano l'attività ispettiva nel settore agroalimentare, e che costituisce un fondamentale tassello per la costruzione di un sistema dei controlli integrato e coordinato.
La tutela del patrimonio agroalimentare di qualità si caratterizza, in definitiva, per un approccio dinamico e proattivo: oltre al potenziamento dei sistema dei controlli, al fine di utilizzare al massimo gli accordi bilaterali che sono stati sviluppati negli anni tra Unione europea e i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche, sono stati sottoscritti numerosi accordi di cooperazione tecnica tra l'ICQRF e le omologhe autorità di controllo estere, rafforzando la tutela delle DOP e delle IGP italiane anche al di fuori del mercato comune europeo.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

La gestione dei rifiuti da sfalci e potature dopo il «d.l. Ambiente» e la circolare MASE n. 39940/2025: un sistema a geometria variabile tra regolamenti locali e nuovi obblighi operativi

di *Oreste Patrone e Claudio Freddi*

1. La questione: la qualificazione soggettiva di un materiale oggettivamente omogeneo. - 2. L'evoluzione storica: dalle assimilazioni comunali al d.lgs. n. 116/2020. - 3. Il «d.l. Ambiente» e il ripristino parziale dell'assetto previgente. - 4. La dimensione europea: l'interpello della Regione Veneto e il diniego della qualifica di sottoprodotto. - 5. La circolare MASE 3 marzo 2025, n. 39940: i tre casi operativi. - 6. La giurisprudenza: il perimetro della deroga e gli obblighi gestionali. - 6.1. La regola generale: gli sfalci e le potature sono rifiuti. - 6.2. La non pericolosità *ope legis* e l'esenzione dal formulario. - 7. Le tensioni irrisolte: criterio soggettivo, concorrenza e contaminanti urbani. - 8. Conclusioni.

1. - *La questione: la qualificazione soggettiva di un materiale oggettivamente omogeneo*. La disciplina degli sfalci e delle potature costituisce uno degli esempi più evidenti di come, nel diritto dei rifiuti, la qualificazione giuridica di un materiale possa dipendere non tanto dalle sue caratteristiche oggettive quanto dalla natura del soggetto che lo produce e dalla destinazione che ad esso viene impressa.
Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde costituiscono, in linea generale, rifiuti ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Diversa è tuttavia la disciplina applicabile quando tali materiali, in quanto generati e raccolti nell'ambito delle buone pratiche colturali e destinati agli impieghi agronomici, ricadano nella deroga di cui all'art. 185, comma 1, lett. *f*), d.lgs. n. 152/2006[1].

[1] La norma non àncora la deroga alla qualifica soggettiva del produttore, ma a un criterio oggettivo-finalistico, riferendosi al «materiale agricolo o forestale naturale

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

In tale ipotesi, il legislatore ha previsto specifiche eccezioni al regime ordinario dei rifiuti.
Ne deriva una situazione paradossale. Il medesimo materiale – costituito da foglie, sfalci, ramaglie o residui di potatura provenienti dal medesimo contesto territoriale – può essere assoggettato a discipline differenti esclusivamente in ragione della qualificazione giuridica del soggetto che ha eseguito l'intervento di manutenzione o della filiera di destino prescelta.
L'esempio limite rende immediatamente percepibile la criticità del sistema.
Se, per esempio, la manutenzione del lato destro di una medesima strada fosse affidata a un imprenditore agricolo e quella del lato sinistro a un'impresa di giardinaggio, gli scarti prodotti dalle due attività potrebbero risultare sostanzialmente identici sotto il profilo fisico, chimico e ambientale. Eppure, i primi potrebbero beneficiare del regime derogatorio previsto per l'attività agricola, mentre i secondi sarebbero assoggettati integralmente alla disciplina dei rifiuti.
È entro questo nodo – la tensione tra criterio soggettivo e omogeneità oggettiva del materiale – che si collocano le riforme del biennio 2024-2025: il d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191, e la successiva circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) 3 marzo 2025, n. 39940.
Per coglierne la portata occorre tuttavia ricostruire il percorso normativo che le precede.

2. - *L'evoluzione storica: dalle assimilazioni comunali al d.lgs. n. 116/2020*. Per comprendere l'attuale disciplina di sfalci e potature è necessario tenere distinti due piani. Il primo riguarda le modifiche intervenute nel tempo sull'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006. Il secondo concerne il progressivo ridimensionamento del sistema di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Quanto al primo profilo, la deroga ha conosciuto nel tempo fortune alterne.

---

non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali», purché «utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa». Ne consegue che possono beneficiare della deroga tanto l'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. quanto il privato che falci il proprio campo o ripulisca il proprio bosco, purché ricorrano i presupposti suindicati.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Nel testo originario del d.lgs. n. 152/2006 erano esclusi dall'ambito di applicazione della Parte IV «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
L'art. 41, comma 1, della l. 28 luglio 2016, n. 154 ha riformulato la disposizione ancorando gli scarti alle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. *e*), e comma 3, lett. *a*), e ammettendo espressamente l'utilizzo «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi».
In seguito, l'art. 20, comma 1, della l. 3 maggio 2019, n. 37 ha introdotto la formulazione di carattere esemplificativo e non esaustivo che richiama gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali nonché quelli derivanti «dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni».
L'estensione del regime di favore al verde pubblico comunale ebbe tuttavia vita breve. A poco più di un anno dalla legge n. 37/2019, il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, soppresse selettivamente proprio quelle parole, riconducendo i residui del verde pubblico comunale nel novero dei rifiuti urbani e avvicinando la lett. *f*) del comma 1 dell'art. 185 alla formulazione attale, nella quale figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali. Lo stesso decreto che, sul versante della classificazione, sottraeva ai Comuni il potere di assimilazione, interveniva dunque anche sul perimetro della deroga.
Quanto al secondo profilo, occorre partire dall'assetto anteriore al 2020.
Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2020, la linea di confine tra rifiuto urbano e rifiuto speciale non era tracciata in modo netto dalla legge, ma rimessa alla valutazione dell'ente locale. A qualificare tali materiali come urbani o speciali erano essenzialmente i criteri di assimilazione definiti a livello locale dai Comuni ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. *g*), del d.lgs. n. 152/2006. In forza di tale previsione, un rifiuto poteva essere attratto nel perimetro degli urbani – e dunque nel circuito del servizio pubblico e della privativa comunale – purché rientrasse, per qualità e quantità, entro le soglie fissate dal regolamento. Che si trattasse di un potere autenticamente locale e non di un effetto automatico di legge, era del resto confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui assimilati agli urbani sono soltanto i

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

rifiuti speciali che «per qualità e quantità» siano espressamente previsti dai regolamenti comunali, residuando in capo al Comune anche la facoltà inversa di escluderli[2].
Il d.lgs. n. 116/2020 ridisegnò la classificazione dei rifiuti urbani, riscrivendo l'art. 183, comma 1, lett. *b ter*), del d.lgs. n. 152/2006. Tra le voci dell'elenco ivi introdotto, il n. 5 ricondusse espressamente alla nozione di rifiuto urbano «i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati», mentre il n. 2 vi incluse i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater*, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-*quinquies*. Soprattutto, il medesimo decreto abrogò la lett. *g*) dell'art. 198, comma 2, che consentiva ai Comuni l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani.
La conseguenza, evidenziata dalla stessa circolare MASE, fu un irrigidimento del sistema: i rifiuti della manutenzione del verde privato condotta da imprese professionali, persa la possibilità di essere assimilati agli urbani, vennero attratti nell'alveo dei rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. *d*) ed *e*), d.lgs. n. 152/2006, con la conseguente applicazione dell'intera disciplina sui rifiuti speciali – formulario di identificazione, iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, registri di carico e scarico.

3. - *Il «d.l. Ambiente» e il ripristino parziale dell'assetto previgente.* Con l'art. 4, comma 2, lett. *b*), del d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, come convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191, il legislatore ha inserito nell'Allegato L-*quinquies* della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 una nuova voce dedicata alle attività di manutenzione del

[2] Cass. Sez. III Pen. 25 gennaio 2007, n. 2871, R.F. (in *www.lexambiente.it*), resa in una fattispecie relativa alla discarica di Malagrotta, nella quale si contestava al gestore lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, per qualità e quantità, agli urbani secondo i regolamenti comunali. La Corte, muovendo dall'avvenuta abrogazione della disciplina che disponeva l'assimilazione *ope legis* (art. 39 della l. 22 febbraio 1994, n. 146, riferito ai criteri della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984), ricondusse il potere di assimilazione alla sfera regolamentare comunale ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. *g*), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (poi trasfuso nell'art. 198, comma 2, lett. *g*), del d.lgs. n. 152/2006), affermando che sono assimilati agli urbani i soli rifiuti speciali «espressamente richiamati nel Regolamento comunale nel rispetto delle quantità conferibili predeterminate». La pronuncia conferma così che, nell'assetto anteriore al d.lgs. n. 116/2020, la qualificazione degli scarti del verde quali rifiuti urbani o speciali dipendeva da una scelta discrezionale dell'ente locale e non da un automatismo di legge.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

verde, ricomprendendole tra quelle i cui rifiuti, in quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono classificati come urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. *b ter*), n. 2. Per effetto di tale inclusione, i rifiuti prodotti dalle imprese professionali del settore tornano a essere attratti nell'alveo dei rifiuti urbani, dal quale il d.lgs. n. 116/2020 li aveva espunti, ripristinando in parte la situazione anteriore al 2020.
La stessa Circolare MASE osserva che la novella restituisce, in sostanza, un potere di modulazione locale del perimetro dei rifiuti urbani analogo a quello che il d.lgs. n. 116/2020 aveva soppresso con l'abrogazione dell'assimilazione quantitativa – unico, autentico elemento di novità del combinato disposto. Ciò che muta non è dunque la natura del materiale, bensì il regime gestionale cui esso accede e l'ampiezza dello spazio rimesso all'autonomia dell'ente territorialmente competente.
Rimane in ogni caso fermo, per il produttore non domestico, il diritto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 238, comma 10, d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 198, comma 2 *bis*, nonché dal comma 649 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati a riciclo o a recupero – direttamente o tramite soggetti autorizzati – con conseguente esclusione dalla componente tariffaria rapportata alla quantità.

4. - *L'interpello della Regione Veneto e il diniego della qualifica di sottoprodotto*. Sullo sfondo delle vicende nazionali si colloca un secondo, importante snodo interpretativo, relativo alla possibile riconduzione degli scarti del verde alla categoria del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006. Una soluzione radicale, che ne comporterebbe la sottrazione alla disciplina dei rifiuti.
Il tema è stato portato all'attenzione del Ministero dalla Regione Veneto con istanza di interpello ai sensi dell'art. 3 *septies* del d.lgs. n. 152/2006 (nota n. 146294 del 22 novembre 2022), avente a oggetto la gestione dei residui della manutenzione del verde urbano. La Regione chiedeva, in particolare, se fosse applicabile l'esclusione di cui all'art. 185, se ricorressero le condizioni del sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 *bis* e se i decreti settoriali – il d.m. 23 giugno 2016 in materia di incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili e il d.m. 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico – consentissero una qualificazione *ex lege* come sottoprodotto, esonerando il produttore dall'onere della prova.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

La Direzione generale economia circolare del Ministero ha riscontrato l'interpello (parere trasmesso il 3 agosto 2023) ribadendo l'orientamento già espresso con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021: i residui della manutenzione del verde pubblico sono esclusi dal regime di deroga dell'art. 185 e qualificabili come rifiuti, in quanto inclusi nella definizione di rifiuto urbano dell'art. 183, comma 1, lett. *b ter*). Quanto al sottoprodotto, il Ministero ha chiarito che né il d.m. 23 giugno 2016 né altre disposizioni che menzionano residui potenzialmente gestibili come sottoprodotti possono istituire un elenco di materiali qualificabili *ex lege* come tali: l'onere della prova del rispetto contemporaneo di tutte le condizioni dell'art. 184 *bis* permane in capo al produttore e va verificato caso per caso lungo l'intera catena di gestione.
Il punto più delicato investe la nozione stessa di «processo di produzione».
Per dirimere la questione il Ministero ha a sua volta interpellato i servizi della Commissione europea[3], i quali – con riserva dell'interpretazione vincolante della Corte di giustizia – hanno fornito una risposta netta. In primo luogo, l'art. 2 della direttiva 2008/98/CE non comprende, tra i materiali esclusi dal proprio campo di applicazione, i residui della manutenzione del verde pubblico e privato, sicché tali rifiuti sono soggetti agli obblighi della direttiva. In secondo luogo, e soprattutto, l'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un «processo di produzione», poiché il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto; ne consegue che i residui che ne derivano non possono essere qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 5, par. 1, della direttiva. Ciò a prescindere dalla loro destinazione alla produzione di compost o biogas.

5. - *La circolare MASE 3 marzo 2025, n. 39940: i tre casi operativi.*
La circolare muove da una premessa errata. Per giustificare il potere dei Comuni di disciplinare le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso ai Centri di Raccolta (CdR), essa fa riferimento infatti all'art. 198, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Il rimando è improprio sotto un duplice profilo.

[3] Il quesito era stato sottoposto dal Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota prot. n. 0031612 del 20 febbraio 2024, avente ad oggetto «Gestione degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde - Quesito». La richiesta era indirizzata alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE e alla Struttura di missione per le procedure di infrazione.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

In primo luogo, l'art. 198 non disciplina i Centri di Raccolta, che trovano la propria fonte nella sede diversa e dedicata data dall'art. 183, comma 1, lett. *mm*) e dal decreto ministeriale di attuazione (storicamente il d.m. 8 aprile 2008, oggi sostituito dal d.m. 26 marzo 2026, n. 91). In secondo luogo, l'unico potere che l'art. 198, comma 2, attribuiva ai Comuni sul perimetro qualitativo dei rifiuti urbani era contenuto nella lett. *g*), abrogata proprio dal d.lgs. n. 116/2020: dopo quella abrogazione il comma 2 si limita a disciplinare le «modalità» del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto [lett. *b*) e *c*)] e non offre alcun appiglio al potere di selezionare le tipologie conferibili. La circolare, in sostanza, invoca a sostegno la disposizione che il legislatore aveva svuotato del contenuto rilevante. Che si tratti di un errore di individuazione della base normativa, e non di una semplice imprecisione, è confermato dallo stesso d.m. 26 marzo 2026, n. 91. Nell'abrogare il provvedimento del 2008, il nuovo decreto ha attribuito espressamente agli Enti di governo d'ambito, ove costituiti e operanti, e ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento «l'organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonché le modalità di accesso delle utenze» (art. 1, comma 6). Se quel potere fosse già stato ricavabile dall'art. 198, comma 2, la previsione sarebbe stata superflua.
L'indicazione della circolare è pertanto corretta nella sostanza, purché ricondotta entro i suoi giusti confini. Il potere regolamentare locale opera sull'organizzazione del servizio e sull'accesso ai CdR, non sulla qualificazione del rifiuto, che resta prerogativa statale, mentre all'ente locale spetta selezionare le tipologie conferibili entro il catalogo fissato dallo Stato.
Il cuore operativo della circolare è l'illustrazione di tre casistiche:
Caso A – Conferimento diretto dell'utenza con veicoli propri
Riguarda sia le Utenze Domestiche (UD) sia le Utenze Non Domestiche (UND) del Comune di riferimento del CdR, iscritte a ruolo TARI (o alla tariffa corrispettiva), che conferiscono rifiuti EER 200201 con mezzi propri. Per le UD i conferimenti sono ammessi entro i massimali fissati dal regolamento, senza obblighi documentali ulteriori rispetto all'identificazione dell'utenza. Per le UND opera invece un regime più stringente: obbligo della «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta» di cui all'Allegato I-a del d.m. 8 aprile 2008 e iscrizione del veicolo all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria «2 *bis*», con esplicita richiesta dell'EER 20 02 01 in sede di iscrizione.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Caso B – Conferimento tramite azienda di giardinaggio per conto dell'utenza
L'utente (UD o UND) del Comune di riferimento del CdR si avvale dell'impresa che ha eseguito la manutenzione per il trasporto al CdR. Per dare evidenza del Comune cui è attribuita la produzione, la circolare ritiene opportuno che l'utente accompagni il giardiniere – personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta attestante la provenienza del rifiuto – fermo restando che possono essere utilizzate altre modalità di identificazione del produttore. Per le UND, la Scheda rifiuti deve indicare come produttore il conferitore (giardiniere), con annotazione in nota del nominativo dell'utenza domestica presso cui il rifiuto è stato prodotto. Anche in questo caso, obbligo di iscrizione dei veicoli all'Albo nella categoria 2 *bis*.
Caso C – Conferimento di rifiuti prodotti fuori dal Comune del CdR
È lo scenario più complesso: l'azienda, registrata come UND nel Comune del CdR, conferisce rifiuti EER 200201 provenienti da territori comunali diversi. La circolare subordina il conferimento alla stipula di un apposito contratto tra gestore del servizio e giardiniere, con la possibilità per il Comune di prevedere un corrispettivo specifico o di demandare al gestore la definizione di un prezzo per servizi a domanda individuale. I relativi ricavi devono essere contemplati nel Piano economico finanziario (PEF) e catalogati come detrazioni a valle in base al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2020, con obbligo di descrizione nella relazione di accompagnamento.
La circolare suggerisce, infine, soluzioni complementari quali la realizzazione di impianti di messa in riserva dedicati agli sfalci e alle potature per ridurre il carico sui CdR, e la stipula di accordi diretti con impianti di trattamento biologico per i rifiuti del verde pubblico, evitando il transito presso gli ecocentri comunali.

6. - *La giurisprudenza: il perimetro della deroga e gli obblighi gestionali.* La giurisprudenza ha affrontato ripetutamente il nodo della qualificazione giuridica degli sfalci e delle potature, offrendo coordinate ermeneutiche che mantengono piena attualità anche alla luce dei più recenti sviluppi normativi.

6.1. - *La regola generale: gli sfalci e le potature sono rifiuti.* La posizione consolidata della Cassazione penale è che gli sfalci e le potature costituiscano rifiuti a tutti gli effetti, soggetti alla disciplina della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e che la deroga di cui all'art. 185, comma 1,

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

lett. *f*), opera solo al ricorrere cumulativo di tre condizioni: (i) che il materiale derivi da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico; (ii) che sia riutilizzato in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o mediante cessione a terzi; (iii) che la gestione avvenga con processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Quest'ultima condizione, in realtà, ha peso selettivo modesto. È la stessa formula che ricorre nell'esclusione della posidonia spiaggiata, disciplinata dalla stessa lettera, che non fa che riaffermare il principio cardine dell'intera disciplina dei rifiuti e opera, in questo caso, come mera clausola di chiusura.
La Cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 9348 del 2020[4] ha affermato con chiarezza il principio, che è stato ulteriormente ribadito con sentenza n. 4221 del 2023[5].
Le pronunce di merito più recenti confermano un quadro interpretativo ormai sostanzialmente consolidato. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 774 del 25 settembre 2024[6], richiamando la citata Cass. Pen. 9 marzo 2023, n. 4221, ha ritenuto applicabile la disciplina sul trasporto dei rifiuti a ramaglie provenienti da un'area verde privata e

---

[4] Cass. Sez. III 9 marzo 2020, n. 9348, Pitanti, in *www.osservatorioagromafie.it,* costituisce uno dei principali pronunciamenti in materia di sfalci e potature. La Corte, ricostruendo l'evoluzione dell'art. 185, comma 1, lett. *f*), d.lgs. n. 152/2006, ha escluso che le modifiche normative ne abbiano ristretto l'ambito applicativo, affermando che gli sfalci e le potature non costituiscono rifiuto soltanto quando siano effettivamente destinati ad attività agricole o forestali ovvero alla produzione di energia da biomassa. La deroga assume pertanto carattere finalistico, essendo subordinata non alla provenienza del materiale ma al suo concreto riutilizzo. Nel caso di specie, l'assenza di una destinazione conforme ha comportato l'applicazione della disciplina sui rifiuti e la conferma della responsabilità ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. *a*), d.lgs. n. 152/2006.
[5] La sentenza (Cass. Sez. III Pen. 1° febbraio 2023, n. 4221, D'Angelo, in *www. osservatorioagromafie.it*) ha ribadito i princìpi già affermati dalla precedente n. 9348/2020 con riferimento al trasporto di sfalci e potature provenienti da giardini privati. La Corte ha confermato che la deroga prevista dall'art. 185, comma 1, lett. *f*), d.lgs. n. 152/2006 si applica esclusivamente ai materiali effettivamente destinati ad attività agricole o forestali ovvero alla produzione di energia da biomassa, anche mediante cessione a terzi e fuori dal luogo di produzione. In assenza di elementi idonei a dimostrare tale destinazione, gli sfalci e le potature devono essere qualificati come rifiuti e restano soggetti alla relativa disciplina. Nel caso di specie, la mancanza di evidenze circa il riutilizzo del materiale e l'assenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali hanno indotto la Corte a confermare la legittimità del sequestro preventivo disposto per il reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.
[6] In Banca Dati di Merito, *www.bdp.giustizia.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

destinate a un centro di raccolta comunale, escludendo che tale destinazione facesse venire meno l'obbligo del formulario. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1322 dell'8 luglio 2024[7], ha invece qualificato come rifiuti urbani residui vegetali abbandonati in area boschiva, ritenendo configurabile la violazione di cui all'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006. Sebbene riferite a condotte differenti, le due decisioni sono interessanti in quanto convergono nel ricondurre gli scarti del verde all'ordinario regime dei rifiuti quando non ricorrono le condizioni previste per la loro esclusione.

6.2. - *La non pericolosità* ope legis *e l'esenzione dal formulario*. Un significativo passo avanti nell'interpretazione della deroga è stato compiuto dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 2485 del 25 marzo 2026[8], che ha riformato la sentenza di primo grado e revocato le ordinanze-ingiunzione irrogate per trasporto, senza formulario, di residui di potatura destinati a una centrale a biomassa, previo stoccaggio intermedio presso un impianto autorizzato alla messa in riserva.
La conclusione cui perviene la Corte non coincide con quella fatta propria dalla Cassazione nelle pronunce sopra richiamate. La differenza risiede nel rilievo attribuito alla destinazione finale degli sfalci e delle potature, ritenuta sufficiente per escludere l'applicazione della disciplina sui rifiuti anche nella fase del trasporto.
La Corte ha affermato tre princìpi rilevanti:
1) gli sfalci e le potature sono qualificati come non pericolosi *ope legis*, come si desume dallo stesso testo dell'art. 185, comma 1, lett. *f*), che aggiunge l'inciso «non pericoloso» solo con riferimento alla categoria residuale di «ogni altro materiale agricolo o forestale»; la qualifica è del resto coerente con il codice EER 20 02 01 («rifiuti biodegradabili» non pericolosi);
2) l'esenzione dall'obbligo del formulario opera anche quando i materiali, pur destinati alla produzione di energia da biomassa, transitino per uno stoccaggio intermedio presso un luogo diverso da quello di

[7] In Banca Dati di Merito, *www.bdp.giustizia.it*. Nella specie, era stato accertato che gli sfalci e le potature provenienti da attività di manutenzione di aree verdi non erano destinati al riutilizzo, ma erano stati scaricati su una scarpata stradale a breve distanza da un bosco. Appariva pertanto evidente al Tribunale adito che l'intento dell'opponente non fosse quello di accumulare temporaneamente i rifiuti al fine di riutilizzarli in agricoltura. Poteva dunque affermarsi che questi avesse abbandonato dei rifiuti qualificabili come urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. *e*), del d.lgs. n. 152/2006, per cui correttamente era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione.
[8] In Banca Dati di Merito, *www.bdp.giustizia.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

produzione, attività espressamente consentita dall'inciso finale della norma («anche al di fuori del luogo di produzione»);
3) il requisito delle «procedure che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana» attiene alle modalità di successivo utilizzo da parte degli utilizzatori finali, non alla fase del trasporto, cosicché per i materiali già qualificati come non pericolosi non è richiesta alcuna certificazione analitica ai fini dell'esenzione.

7. - *Le tensioni irrisolte: criterio soggettivo, concorrenza e contaminanti urbani.* Il quadro ricostruito, per quanto più lineare di quello previgente, lascia aperte alcune tensioni di fondo che né il «d.l. Ambiente» né la circolare ministeriale hanno completamente risolto.
La prima attiene alla persistente centralità del criterio soggettivo.
La disciplina continua a far dipendere la qualificazione del materiale dalla natura del soggetto produttore – imprenditore agricolo, gestore del verde pubblico, impresa di giardinaggio – e dalla destinazione impressa al flusso, anziché dalle caratteristiche oggettive degli scarti. La differenza di trattamento appare ancor più problematica ove si consideri il tema dei contaminanti urbani. Se la *ratio* della disciplina è quella di garantire un'adeguata tutela ambientale in relazione a materiali potenzialmente contaminati dall'esposizione al traffico veicolare, al particolato atmosferico, agli idrocarburi o ad altri inquinanti tipici dell'ambiente urbano, tali contaminanti non cessano evidentemente di essere presenti per il solo fatto che l'attività sia svolta da un imprenditore agricolo anziché da un'impresa di manutenzione del verde. Il rischio ambientale dipende dalle caratteristiche del materiale e dal contesto di provenienza, non dalla qualifica soggettiva dell'operatore economico.
La seconda tensione è di ordine concorrenziale.
Utilizzando un criterio soggettivo come elemento distintivo di fattispecie che, sotto il profilo ambientale, possono risultare del tutto omogenee, la disciplina vigente determina una potenziale alterazione delle condizioni di concorrenza tra operatori che svolgono attività sostanzialmente identiche e producono materiali aventi le medesime caratteristiche, ma che si trovano assoggettati a regimi giuridici, oltre che e a oneri documentali e tariffari, differenti in ragione del solo inquadramento previsto dall'ordinamento.
La terza tensione è quella, propriamente operativa, tra semplificazione astratta e complessità concreta. La riclassificazione come urbani semplifica, sulla carta, il regime delle imprese di giardinaggio; ma la facoltà

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dei Comuni di modulare, anche in senso fortemente restrittivo, tempi, quantità, tariffe e condizioni di accesso ai CdR, unita agli oneri di iscrizione all'Albo nella categoria 2 *bis* e all'uso della Scheda rifiuti, restituisce un sistema a geometria variabile in cui l'effettivo grado di semplificazione dipende, da ultimo, dalle scelte regolamentari del singolo ente territorialmente competente.

8. *Conclusioni*. La circolare MASE n. 39940/2025 restituisce un quadro in cui la gestione dei rifiuti da sfalci e potature è affidata a un delicato equilibrio tra normativa statale e autonomia regolamentare locale.
Sul piano sostanziale, il «d.l. Ambiente» ha ricondotto i rifiuti della manutenzione professionale del verde nell'alveo dei rifiuti urbani, con l'effetto di semplificare – almeno in astratto – il regime gestionale per le imprese di giardinaggio. La circolare chiarisce, tuttavia, che questa riclassificazione non si traduce in un diritto di accesso incondizionato ai CdR: i Comuni mantengono il potere di modulare tempi, quantità e modalità di conferimento, anche in senso restrittivo. La via del sottoprodotto, d'altro canto, resta preclusa, avendo i servizi della Commissione escluso che la manutenzione del verde integri un «processo di produzione» ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2008/98/CE.
Sul piano operativo, i tre casi illustrati dalla circolare disegnano un sistema a complessità crescente, in cui l'onere documentale e amministrativo varia in funzione del soggetto conferitore e della provenienza territoriale del rifiuto. L'iscrizione all'Albo nella categoria 2 *bis* per i veicoli delle imprese e l'uso della Scheda rifiuti prevista dal d.m. 26 marzo 2026, n. 91, costituiscono oneri non trascurabili, che richiederanno un adeguamento organizzativo da parte degli operatori del settore.
La giurisprudenza, dal canto suo, continua a presidiare il confine tra gestione lecita e illecita: la deroga dell'art. 185 rimane di stretta interpretazione e non opera in via automatica per il solo fatto che il materiale provenga da potature. L'evoluzione interpretativa della Corte d'appello di Roma del 2026 suggerisce tuttavia una lettura più articolata, che distingue tra la fase del trasporto – per la quale l'esenzione dal formulario può operare in presenza delle condizioni di legge – e la fase di utilizzo finale, cui soltanto attiene il requisito delle procedure non dannose per l'ambiente.
In questo scenario, la sfida per gli operatori del settore e per le amministrazioni locali sarà quella di coniugare la finalità di massimizzare la

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

valorizzazione dei flussi vegetali – in coerenza con gli obiettivi dell'economia circolare – con la necessità di preservare l'efficienza organizzativa del servizio di igiene urbana, in un quadro di regole che, anche dopo la circolare, conserva una forte connotazione locale e non ha ancora risolto la frizione di fondo tra qualificazione soggettiva e omogeneità oggettiva del materiale.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

L'affitto del fondo rustico nel parco agrivoltaico: funzione agricola, coordinamento dei titoli e continuità colturale

di *Francesco Tedioli*

1. Premessa. La dissociazione soggettiva tra proprietà del suolo, disponibilità energetica e conduzione agricola. - 2. La continuità colturale nel nuovo diritto dell'agrivoltaico: da requisito descrittivo a requisito sostanziale, verificabile e sanzionato. - 3. Diritto di superficie e affitto del fondo rustico: la sovrapposizione di titoli e il problema della compatibilità funzionale. - 4. La funzione dell'affitto agrario nel parco agrivoltaico: non solo titolo di godimento, ma strumento di attuazione della componente agricola del progetto. - 5. Le "materie riservate" nel rapporto tra operatore energetico e affittuario agricolo. - 6. Obblighi informativi, tracciabilità delle decisioni, *audit* e verifiche documentali. - 7. Durata del rapporto, rinnovo, subentro e rischio di discontinuità agricola nell'orizzonte del progetto. - 8. Inadempimento agricolo, perdita dei requisiti agrivoltaici e rimedi contrattuali. – 9. Considerazioni conclusive.

1. - *Premessa. La dissociazione soggettiva tra proprietà del suolo, disponibilità energetica e conduzione agricola.* Nei progetti agrivoltaici di maggiore dimensione, la struttura soggettiva dell'operazione si discosta stabilmente dal modello elementare in cui proprietà del fondo, realizzazione dell'impianto ed esercizio dell'attività agricola fanno capo al medesimo soggetto. La prassi evidenzia, invece, una scomposizione delle posizioni giuridiche: la proprietà del suolo resta al titolare del fondo; la disponibilità dell'area ai fini energetici è acquisita da un operatore specializzato, di regola mediante diritto di superficie; l'attività agricola è esercitata da un'impresa distinta. Questo assetto non è occasionale, ma rappresenta il modello tipico quando componente energetica e conduzione agricola sono affidate a soggetti diversi e devono essere coordinate attraverso il diritto di superficie ed un contratto agrario[1].

[1] Nel presente contributo, "parco agrivoltaico" designa il progetto nel suo insieme, considerato nella sua dimensione infrastrutturale, organizzativa e multi-soggettiva;

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Tale dissociazione riflette l'evoluzione del quadro regolatorio. Il controllo pubblico non si concentra più nella sola fase autorizzativa iniziale, ma si estende alla gestione del progetto, imponendo obblighi di monitoraggio, tracciabilità e prova della permanenza dell'attività agricola. Anche l'assetto attuativo PNRR[2] conferma questa impostazione: il rapporto è caratterizzato da obblighi continuativi di controllo, rendicontazione e dimostrazione documentale lungo l'intero ciclo dell'intervento. In questo contesto, la separazione tra soggetto responsabile del titolo energetico e soggetto che svolge l'attività agricola diventa fisiologica.

Il quadro normativo rafforza ulteriormente questo assetto. Dopo il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4, la continuità delle attività colturali e pastorali è divenuta un requisito definitorio dell'impianto agrivoltaico, con effetti sulla qualificazione giuridica dell'intervento e possibili conseguenze sanzionatorie in caso di scostamento[3]. In questo scenario, la distribuzione delle funzioni tra proprietario, operatore energetico e impresa agricola assume rilievo decisivo. Il proprietario del fondo può restare estraneo alla gestione; il superficiario presidia la realizzazione e l'esercizio dell'impianto; l'impresa agricola coltiva un fondo già conformato dall'infrastruttura energetica e da vincoli tecnici. La coesistenza tra impianto e coltivazione non deriva automaticamente dai singoli titoli, ma richiede un coordinamento negoziale ulteriore, idoneo a rendere la componente agricola non solo esistente, ma anche dimostrabile.

Per questa ragione, nei modelli contrattuali più diffusi l'operatore energetico, una volta acquisita la disponibilità dell'area, affida a un'impresa agricola la conduzione delle superfici coltivabili, vincolandola al

---

"fondo agrivoltaico" indica, invece, il bene rustico nella prospettiva dei rapporti di diritto agrario che ne disciplinano la conduzione, l'accesso, il subentro, la prelazione e, più in generale, la continuità della funzione agricola.

[2] V. GSE, *Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione alla misura PNRR M2C2 I.1.1 "Sviluppo Agro-voltaico" (Facility Agrivoltaico)*, 27 marzo 2026, adottate ai sensi dell'art. 27, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, spec. *Premessa*, ove si chiarisce che la disciplina attuativa concerne la stipula degli accordi di concessione, il monitoraggio dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle iniziative e l'erogazione dei contributi in conto capitale nell'ambito di un sistema PNRR incentrato su *milestone* e target.

[3] Sul regime sanzionatorio di cui all'art. 11, comma 8, d.lgs. 190/2024, come modificato dalla legge n. 4/2026, v. F. TEDIOLI, *Agrivoltaico nel Testo Unico FER dopo la l. n. 4/2026: continuità colturale, PLV e nuova disciplina delle aree idonee*, in *Consulenza agricola*, 2026, 2, 104.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

piano agronomico, alle prescrizioni autorizzative, agli obblighi di coordinamento con la gestione dell'impianto e a specifici obblighi di reportistica. In tale assetto, il contratto di affitto non si limita a trasferire il godimento del fondo, ma diventa lo strumento attraverso cui viene documentata la permanenza del requisito agricolo.
Da qui emerge una prima criticità. Se il conduttore opera con margini decisionali eccessivamente compressi o se l'attività agricola assume carattere meramente formale, si determina una frattura tra qualificazione giuridica del progetto e sua effettiva funzione economica.
Le più recenti regole operative[4] accentuano questa tensione, rafforzando i controlli sulla continuità dell'attività agricola lungo tutto il ciclo di vita dell'impianto. Ne deriva che una componente agricola solo apparente non è più sostenibile. Quanto più le funzioni sono distribuite tra soggetti diversi, tanto più diventa necessario ricondurre a unità, sul piano giuridico e documentale, un'attività che deve risultare sostanzialmente integrata.
I paragrafi che seguono muovono da questo dato e affrontano il problema centrale: se, e a quali condizioni, il contratto di affitto di fondo rustico sia idoneo a operare in un contesto nel quale la coltivazione non rileva solo come attività economica, ma come requisito giuridico della qualificazione agrivoltaica. Non si tratta, quindi, di verificare una compatibilità astratta, ma di costruire un assetto negoziale capace di governare le interferenze tra componente agricola ed energetica e di renderle verificabili verso l'esterno[5].

2. - *La continuità colturale nel nuovo diritto dell'agrivoltaico: da requisito descrittivo a requisito sostanziale, verificabile e sanzionato.*
La continuità delle attività colturali e pastorali costituisce un requisito

[4] Cfr. F. TEDIOLI, *Le nuove Regole operative PNRR per l'agrivoltaico: struttura, criticità e impatti applicativi per l'impresa agricola*, in *Consulenza agricola*, 2026, 4, 293.
[5] Sul problema della struttura a doppio titolo coordinato e sui limiti dell'efficacia obbligatoria degli obblighi di non interferenza con l'attività agricola, v. F. TEDIOLI, *Le associazioni temporanee di imprese nei progetti agrivoltaici: profili strutturali, autorizzativi e contrattuali*, in questa Riv., 2026, 2, §5, ove si osserva che gli obblighi di compresenza funzionale inseriti nell'atto costitutivo della superficie conservano natura obbligatoria e non garantiscono, di per sé, un regime di compresenza pienamente opponibile ai terzi, con particolare esposizione nelle situazioni patologiche - cessione, subentro, procedure concorsuali - in cui la tutela della continuità agricola sarebbe più necessaria

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

che deve essere non solo assicurato, ma anche dimostrato nel tempo[6].
In questo contesto, il contratto di affitto non può limitarsi a trasferire il godimento del fondo, ma deve essere costruito in modo da garantire in concreto la permanenza della funzione agricola del sito[7].
Il primo profilo riguarda l'oggetto del contratto. Nel modello ordinario è sufficiente attribuire il fondo per l'esercizio dell'attività agricola secondo la sua destinazione economica. Nel contesto agrivoltaico, invece, questa impostazione non è più adeguata. Il contratto deve chiarire che l'attività agricola è parte integrante del progetto e che deve essere svolta in modo continuativo, nel rispetto del piano agronomico e delle prescrizioni autorizzative. In mancanza di questa precisazione, la coltivazione resta semplicemente compatibile con l'impianto, ma non è sufficiente a sostenere quel requisito agricolo che la legge considera essenziale.
Il secondo profilo riguarda il contenuto degli obblighi del conduttore. Non è sufficiente prevedere che il fondo sia coltivato. È necessario stabilire con maggiore precisione quali colture possano essere praticate o secondo quali criteri possano essere scelte, come debbano svolgersi le lavorazioni, quali livelli minimi di continuità debbano essere rispettati e con quali modalità possano essere introdotte modifiche. In questa prospettiva, il piano agronomico deve essere allegato al contratto o, comunque, richiamato come parametro vincolante, altrimenti resta un documento esterno privo di reale efficacia.
La continuità colturale, inoltre, non si esaurisce nella sola esecuzione materiale delle lavorazioni. Deve essere anche documentabile, sia nella fase iniziale, sia nel corso del tempo, attraverso dichiarazioni, controlli e verifiche[8]. Il contratto deve, quindi, rendere questa continuità non solo dovuta, ma anche dimostrabile.

---

[6] Ministero della transizione ecologica, *Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, 27 giugno 2022* quale parametro tecnico-interpretativo e sulla loro subordinazione alla disciplina legislativa primaria sopravvenuta.
[7] Per la ricostruzione della riforma introdotta dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4, nel quadro del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, v. F. TEDIOLI, *Agrivoltaico nel Testo Unico FER dopo la l. n. 4/2026*, cit., spec. §§ 1-2, 104.
[8] Sulla dichiarazione asseverata relativa alla PLV e sulla sua funzione probatoria *ex ante*, v. art. 11 *bis*, comma 2, d.lgs. n. 190/2024, come modificato dalla legge n. 4/2026.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Occorre poi evitare un equivoco. La soglia dell'80 per cento della produzione lorda vendibile rappresenta solo un indice minimo[9]. La continuità colturale richiede anche la presenza effettiva delle pratiche agricole, la coerenza tra colture e impianto, la regolarità delle lavorazioni e il mantenimento della funzione agronomica del fondo.
Per questa ragione, il contratto di affitto non può essere trattato come un semplice titolo di godimento, ma deve operare come strumento di organizzazione della componente agricola del progetto.
In definitiva, l'affitto agrario diventa il titolo attraverso cui la componente agricola del progetto non solo viene esercitata, ma viene organizzata e resa dimostrabile.

3. - *Diritto di superficie e affitto del fondo rustico: la sovrapposizione di titoli e il problema della compatibilità funzionale*. La relazione tra diritto di superficie e contratto agrario non può essere ridotta a un problema di semplice coesistenza. La conformazione del diritto reale incide direttamente sulla possibilità di coltivare il fondo e, soprattutto, sulla possibilità di dimostrarlo. Se i poteri del superficiario comprimono eccessivamente l'attività agricola, la continuità colturale viene meno non per inadempimento del conduttore, ma per effetto della struttura del titolo.
Nel modello agrivoltaico più diffuso, il diritto di superficie è lo strumento utilizzato per attribuire all'operatore energetico la titolarità dell'impianto e la disponibilità dell'area. La sua diffusione si spiega per la trascrivibilità, la funzione di garanzia e la compatibilità con operazioni di finanziamento. Tuttavia, si tratta di un istituto che, nella prassi del fotovoltaico a terra, è stato costruito per un uso sostanzialmente

[9] La tipizzazione contrattuale delle colture, delle lavorazioni e degli standard minimi di continuità trova oggi un referente oggettivo anche nell'art. 11 *bis*, d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4, che impone l'allegazione al progetto agrivoltaico di una dichiarazione asseverata resa da professionista abilitato, volta ad attestare l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La soglia della PLV opera così come parametro quantitativo *ex ante* della continuità produttiva e rende insufficiente una disciplina contrattuale genericamente riferita alla coltivazione del fondo: le scelte colturali e le modalità di conduzione devono essere coerenti con un assetto agricolo capace di sostenere, e poi documentare, la permanenza di una produttività residua compatibile con la qualificazione agrivoltaica dell'intervento. Resta fermo che la soglia dell'80 per cento non esaurisce la nozione di continuità colturale, che conserva anche una dimensione qualitativa e temporale, rilevante ai fini dei controlli successivi e della tenuta complessiva del progetto.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

esclusivo del suolo[10]. Proprio per questo, il suo impiego nell'agrivoltaico richiede un adattamento, perché il fondo deve restare, per tutta la durata dell'impianto, anche destinato alla coltivazione[11].
Il primo punto riguarda la delimitazione delle aree. In un assetto compatibile con l'agrivoltaico, occorre distinguere con precisione tra superfici occupate dall'impianto, aree di rispetto, spazi di accesso e porzioni effettivamente coltivabili. Questa distinzione non può essere affidata a clausole generiche, ma deve risultare da elementi concreti, come planimetrie e *layout* di progetto. In mancanza, il diritto di superficie rischia di estendersi di fatto all'intero fondo, rendendo impraticabile una reale conduzione agricola.
Il secondo punto riguarda il contenuto del diritto. Nel fotovoltaico tradizionale, il superficiario tende ad avere un controllo pieno dell'area. Nell'agrivoltaico, invece, questa impostazione non è sostenibile. Il contratto deve chiarire che il superficiario ha il diritto di realizzare e gestire l'impianto, ma non quello di escludere l'uso agricolo del fondo. Deve, quindi, essere mantenuta una distinzione effettiva tra la sfera impiantistica e quella agricola, così da consentire al conduttore di svolgere l'attività colturale nelle aree non occupate dalle opere. Se questa distinzione manca, il diritto di superficie finisce per riprodurre il modello del fotovoltaico a terra e, di fatto, impedisce la continuità agricola.
Il terzo punto riguarda il rapporto tra diritto di superficie e affitto agrario. Il modello più diffuso, fondato su proprietà, superficie e conduzione agricola affidate a soggetti diversi, non può essere costruito come semplice accostamento di titoli autonomi. Il diritto di superficie non attribuisce la conduzione del fondo, che deve trovare un proprio titolo nel contratto agrario; allo stesso tempo, l'affitto non può essere impostato come se il fondo fosse libero da vincoli. I due contratti devono, quindi, essere coordinati, coerenti quanto a oggetto, aree e limiti di utilizzo, e concepiti come parti di un unico assetto.
Questo collegamento richiede una disciplina espressa delle interferenze tra attività agricola e impianto, delle eventuali modifiche del *layout*, della durata dei rapporti e dei rimedi in caso di problemi nella

[10] C. TENELLA SILLANI, *Il diritto di superficie tra tradizione civilistica e prassi energetica*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, 2024, 5.
[11] Sul tema cfr. F. TEDIOLI, *Il diritto di superficie nel modello agrivoltaico avanzato: compatibilità civilistica, soluzioni contrattuali e disciplina fiscale*, in questa Riv., 2025, 3.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

conduzione agricola. In assenza di questo coordinamento, la sovrapposizione tra diritto reale e contratto agrario genera inevitabilmente conflitti e mette a rischio la stessa continuità colturale.

4. - *La funzione dell'affitto agrario nel parco agrivoltaico: non solo titolo di godimento, ma strumento di attuazione della componente agricola del progetto.* Proprio perché il diritto di superficie, se modellato sul paradigma del fotovoltaico a terra, tende a comprimere l'uso agricolo del suolo, un contratto di affitto che si limiti alla sua funzione tipica risulta, nel contesto agrivoltaico, inadeguato[12]. Il fondo non è più uno spazio neutro, ma un'area già conformata dall'impianto, dai vincoli autorizzativi e dalla struttura fisica del sito. In questo assetto, l'attività agricola deve adattarsi alla qualificazione agrivoltaica del progetto.

Il primo adeguamento riguarda la funzione concreta del contratto. Non basta una formulazione generica come concessione del fondo per l'esercizio dell'attività agricola. Occorre chiarire che l'affitto è inserito in un assetto agrivoltaico e concorre a mantenere la componente agricola del progetto, nel rispetto del piano agronomico e delle prescrizioni autorizzative. Questa precisazione non crea una causa diversa, ma rende più chiara la funzione economico-giuridica del rapporto e agevola l'interpretazione degli obblighi, delle clausole di coordinamento e dei rimedi.

Il secondo profilo riguarda il contenuto dell'obbligazione agricola. Non è sufficiente prevedere che il fondo sia coltivato. Il contratto deve stabilire quali colture siano ammissibili, come possano essere modificate, quali lavorazioni debbano essere eseguite e con quale continuità. La disciplina generale dell'affitto rustico offre un riferimento utile: il conduttore non può alterare liberamente l'ordinamento colturale, né trasformare il fondo in modo non autorizzato[13]. Nel contesto agrivoltaico,

---

[12] La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione riconosciuta all'affittuario non lo esonera dal dovere di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo, sicché la modificazione non autorizzata dell'ordinamento colturale o la realizzazione di opere incompatibili con tale assetto possono integrare grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto; in tal senso, v. Cass. Sez. III 24 febbraio 1994, n. 1885; App. Cagliari 26 febbraio 1994; Cass. Sez. III 18 gennaio 2019, n. 1271, tutte disponibili in *www.tedioli.com/inadempimento-contratti-agrari/*.

[13] In tema di miglioramenti fondiari, la giurisprudenza ha chiarito che il consenso del concedente non può essere meramente generico, ma deve essere preventivo e specifico quanto alla natura, alle caratteristiche e alle finalità degli interventi; in difetto,

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

questo limite è ancora più stringente, perché ogni deviazione può incidere non solo sul rapporto contrattuale, ma sulla coerenza del progetto rispetto al titolo autorizzativo.
Il terzo profilo riguarda il piano agronomico e le prescrizioni autorizzative. Devono essere richiamati nel contratto come parametri vincolanti dell'adempimento, così che la loro violazione rilevi direttamente come inadempimento. Le eventuali modifiche devono essere disciplinate attraverso una procedura formale e limitate ai casi compatibili con la continuità colturale e con il quadro autorizzativo. Formule troppo elastiche rischiano di svuotare il contratto proprio dove è richiesta maggiore precisione.
In questo quadro, l'affitto agrario non può essere costruito come un contratto standard adattato con qualche clausola. Deve essere pensato sin dall'origine come strumento di attuazione della componente agricola del progetto. Tuttavia, anche un contratto così strutturato resta insufficiente se non disciplina le decisioni che incidono sulla coesistenza tra impianto e coltivazione. È su questo piano che si colloca il tema delle materie riservate.

5. - *Le "materie riservate" nel rapporto tra operatore energetico e affittuario agricolo*. L'espressione "materie riservate" è qui utilizzata in senso contrattuale e funzionale, non come categoria tipica del diritto agrario positivo. Essa indica le decisioni che, per il loro impatto sulla coesistenza tra impianto e coltivazione, non possono essere assunte unilateralmente, ma devono seguire una procedura formalizzata.
Se l'affitto agrario è chiamato a dare attuazione alla componente agricola del progetto, è necessario individuare con precisione quali decisioni non possano essere lasciate all'iniziativa unilaterale delle parti. Vi sono scelte che, pur presentandosi come tecniche o colturali, incidono direttamente sulla possibilità di coltivare il fondo e sulla continuità delle lavorazioni. Su queste scelte il contratto deve intervenire, imponendo regole di coordinamento.
Il primo ambito riguarda il *layout* impiantistico nella sua proiezione agronomica. Non si tratta della progettazione elettrica, ma di tutte le

---

la condotta del conduttore resta esposta a rilievo anche sul piano dell'inadempimento. In tal senso, v. Cass. Sez. III 21 novembre 2019, n. 30332 ord.; Cass. Sez. III 28 settembre 2011, n. 19789. Più di recente, Cass. Sez. III 16 aprile 2024, n. 10309 ord., ha ritenuto nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che autorizzi genericamente l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni. Tutte le pronunce sono disponibili su *www.tedioli.com/migliorie-in-agricoltura*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

modifiche che possono incidere sulla superficie coltivabile, sui percorsi, sulla manovrabilità dei mezzi e sull'accesso alle aree operative. Anche interventi apparentemente marginali, come la diversa collocazione di piste, recinzioni o cavidotti, possono compromettere l'attività agricola. Per questo il contratto dovrebbe prevedere che ogni modifica con impatto sulla coltivazione sia preceduta da una verifica tecnica e formalizzata per iscritto.

Lo stesso vale per la scelta delle colture. Non è sostenibile né una libertà piena dell'affittuario né un controllo totale dell'operatore energetico. La coltura incide direttamente sull'interazione con l'impianto e sulla capacità di mantenere la continuità produttiva. Il contratto deve, quindi, stabilire criteri chiari per le variazioni, individuare le colture incompatibili e prevedere una procedura per l'aggiornamento dell'assetto colturale. In mancanza, le modifiche restano possibili in fatto, ma non sono controllabili né dimostrabili[14].

Un ulteriore profilo riguarda le interferenze tra attività agricola e gestione dell'impianto. È qui che si concentrano i conflitti più frequenti: lavorazioni che coincidono con interventi tecnici, accessi limitati, esigenze manutentive urgenti. Il contratto deve disciplinare tempi, priorità e modalità di coordinamento. Non è sufficiente rinviare a una generica collaborazione tra le parti.

Analoga esigenza si pone per gli accessi e l'uso delle aree comuni. Nel contesto agrivoltaico, l'accesso incide su sicurezza, responsabilità e continuità dell'attività agricola. Occorre, quindi, stabilire percorsi, modalità di utilizzo, limiti e gestione dei danni. Anche in questo caso, la genericità genera contenzioso.

Lo stesso problema si presenta per opere e miglioramenti. Interventi coerenti sotto il profilo agronomico possono risultare incompatibili con l'impianto o con i sottoservizi. Il contratto deve, pertanto, distinguere tra opere ammesse, opere soggette ad autorizzazione e opere vietate, regolando anche la procedura e le conseguenze alla cessazione del rapporto.

---

[14] In ordine ai limiti della libertà gestionale del conduttore, rilevano, sul piano generale, gli obblighi di corretta conduzione del fondo e di conservazione della sua destinazione economica, in coerenza con l'art. 5, legge n. 203/1982 e con la giurisprudenza richiamata *supra*. Nel contesto agrivoltaico, tali limiti devono essere letti anche alla luce delle Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale relative alla misura PNRR M2C2 I.1.1 "*Sviluppo Agrivoltaico*" (Facility Agrivoltaico), approvate ai sensi dell'art. 27, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, nella parte in cui valorizzano la disponibilità dell'area in capo all'operatore agricolo e la necessità di una conduzione coerente con la documentazione progettuale e agronomica.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Una disciplina espressa è necessaria anche per gli eventi che incidono sulla continuità colturale, come eventi climatici, fitopatie, cali produttivi o interferenze tecniche. Se questi fatti non vengono gestiti con una procedura formalizzata, il progetto perde un presidio ordinato di gestione e documentazione. Il contratto deve prevedere obblighi di segnalazione, raccolta delle evidenze e modalità di aggiornamento del piano agronomico, distinguendo i casi imputabili da quelli dovuti a cause esterne.
Per evitare una disciplina frammentata, è preferibile concentrare questi profili in una clausola sulle materie riservate, accompagnata da un allegato tecnico. La clausola deve chiarire che determinate decisioni richiedono forma scritta e una previa valutazione tecnica, anche nei casi di urgenza. L'allegato deve individuare in modo puntuale le materie rilevanti, le soglie di intervento, i tempi e i soggetti responsabili.
In questo modo, la disciplina delle materie riservate non serve solo a regolare i rapporti tra le parti, ma consente anche di dare stabilità e tracciabilità alle decisioni, rendendole utilizzabili sul piano della prova.

6. - *Obblighi informativi, tracciabilità delle decisioni,* audit *e verifiche documentali.* Nel contratto di affitto, la disciplina delle decisioni operative deve essere accompagnata da regole capaci di rendere l'attività agricola documentata, controllabile e utilizzabile nei rapporti con i soggetti pubblici competenti. La continuità colturale, infatti, non si dimostra solo coltivando il fondo, ma anche conservando prove idonee a ricostruire quali colture siano state praticate, su quali superfici, con quali modalità e con quali eventuali scostamenti rispetto al piano iniziale.
Questo profilo assume particolare rilievo alla luce delle Regole operative GSE del 27 marzo 2026, adottate ai sensi dell'art. 27 del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, per disciplinare le modalità attuative della misura PNRR M2C2 I.1.1 "*Sviluppo Agro-voltaico*" con riguardo agli accordi di concessione, al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle iniziative e all'erogazione dei contributi in conto capitale. Tali obblighi gravano, anzitutto, sul soggetto beneficiario nei rapporti con il GSE; proprio per questo, quando la coltivazione è affidata a un'impresa distinta, essi devono essere riflessi nel contratto agrario attraverso obblighi informativi, documentali e cooperativi a carico del conduttore.
La prima distinzione da introdurre è quella tra informazione periodica

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

e informazione legata ad eventi specifici. La prima serve a dare continuità alla rappresentazione dell'attività agricola; la seconda consente di far emergere tempestivamente fatti che possono incidere sulla produttività, sulla regolarità delle lavorazioni o sulla coerenza del progetto rispetto al titolo autorizzativo e incentivante. Il contratto dovrebbe, quindi, prevedere relazioni periodiche sullo stato delle colture, sulle lavorazioni eseguite, sulle rese attese, sulle criticità emerse e sull'uso effettivo delle superfici. Allo stesso tempo, dovrebbe imporre comunicazioni immediate in caso di eventi climatici, fitopatie, danni da accessi tecnici, esigenze manutentive sopravvenute o impossibilità di eseguire le lavorazioni programmate.
Un obbligo generico di *report*, anche se previsto a cadenza semestrale, non è sufficiente. Il contratto deve stabilire il contenuto minimo delle informazioni da trasmettere, altrimenti il *report* rischia di ridursi a una comunicazione narrativa, poco utile in caso di verifica. Ogni relazione dovrebbe indicare almeno le colture praticate, le superfici interessate, il calendario delle lavorazioni, le variazioni rispetto al piano agronomico, le criticità rilevanti e le eventuali interferenze con le attività di gestione o manutenzione dell'impianto. Nei progetti più complessi, la relazione dovrebbe essere accompagnata da documentazione fotografica, rilievi georeferenziati, registri colturali e altri elementi idonei a rendere verificabile la conduzione del fondo.
La reportistica interna deve essere costruita sin dall'origine in funzione degli obblighi esterni. Essa deve poter essere utilizzata, senza ricostruzioni successive, nelle interlocuzioni con il GSE, con il Comune o con altri soggetti chiamati a verificare la permanenza della componente agricola. Ciò vale, in particolare, per le dichiarazioni richieste ai fini dell'entrata in esercizio e dell'erogazione degli incentivi, che non riguardano soltanto il completamento dell'impianto, ma anche la continuità dell'attività agricola o pastorale e l'adozione dei sistemi di monitoraggio previsti.
Accanto alla produzione delle informazioni, occorre disciplinarne la conservazione. Nel parco agrivoltaico la prova della continuità agricola non deve essere soltanto formata, ma anche mantenuta nel tempo in modo ordinato, integro e facilmente reperibile. Il contratto deve, quindi, individuare chi conserva registri colturali, relazioni agronomiche, documentazione fotografica, attestazioni delle lavorazioni, verbali di coordinamento e aggiornamenti del piano agronomico, precisando per quanto tempo tali documenti debbano essere custoditi e in quale forma debbano essere messi a disposizione del soggetto che gestisce il

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

rapporto con il GSE. Questo aspetto è decisivo anche perché le Regole operative 2026 impongono al beneficiario di conservare gli originali della documentazione trasmessa tramite il Portale Agrivoltaico e ogni ulteriore documento utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di ammissione per l'intero periodo di incentivazione.
Un ulteriore profilo riguarda l'accesso alla documentazione. Nei modelli più frequenti, chi coltiva il fondo non coincide con il soggetto che risponde verso l'esterno della corretta attuazione del progetto. Per questo il contratto non può limitarsi a prevedere un generico obbligo informativo, ma deve attribuire al titolare del progetto, al superficiario o al mandatario, secondo i casi, poteri effettivi di accesso ai documenti, richiesta di chiarimenti, estrazione di copia e verifica sul campo.
In questa prospettiva assume rilievo la clausola di *audit*. Essa non deve trasformarsi in un controllo indeterminato sull'attività imprenditoriale dell'affittuario, ma deve servire a verificare profili precisi: rispetto del piano agronomico, coerenza con le decisioni assunte sulle materie riservate, completezza dei flussi informativi, tracciabilità degli scostamenti, corretta conservazione dei documenti e disponibilità delle evidenze necessarie per le verifiche pubbliche. Solo così l'*audit* resta uno strumento di presidio del progetto e non diventa una fonte autonoma di conflitto tra le parti.
Occorre, però, distinguere l'*audit* interno dalla verifica pubblica. Il primo serve al soggetto responsabile del progetto per raccogliere, ordinare e controllare la documentazione prodotta dal coltivatore. La seconda è l'attività svolta dal GSE, dal Comune o da altra amministrazione competente. Il coltivatore, di regola, non è l'interlocutore diretto della verifica pubblica, ma è il soggetto che deve fornire le evidenze necessarie affinché il titolare del progetto possa adempiere ai propri obblighi. Proprio per questo la cooperazione documentale deve essere prevista contrattualmente e non affidata alla disponibilità successiva delle parti.
Il contratto deve, infine, disciplinare la titolarità e la circolazione dei dati colturali. Nel contesto agrivoltaico, tali dati non sono soltanto informazioni aziendali dell'impresa agricola, ma elementi rilevanti per la tenuta autorizzativa, incentivante e amministrativa del progetto. È, quindi, necessario stabilire chi possa utilizzarli, con quali limiti, per quali finalità e per quanto tempo. Anche qui, una generica clausola di collaborazione non basta: i dati necessari al monitoraggio e ai controlli devono essere comunicati in forma utilizzabile, restare accessibili per tutta la durata del rapporto e poter essere impiegati per rispondere a

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

richieste istruttorie o verifiche esterne.
Il punto non è burocratizzare la conduzione agricola, ma evitare che la componente colturale resti priva di prova proprio quando deve essere dimostrata. Per questa ragione, flussi informativi, conservazione documentale e verifiche interne non sono elementi accessori del contratto di affitto, ma parti essenziali della sua disciplina. Resta, però, un ulteriore problema: questo sistema è utile solo se il titolo agrario è stabile nel tempo e regge alle vicende del progetto. Da qui, la necessità di affrontare durata, rinnovo, subentro e continuità del rapporto.

7. - *Durata del rapporto, rinnovo, subentro e rischio di discontinuità agricola nell'orizzonte del progetto*. Nel fondo agrivoltaico, la durata dell'affitto non è un profilo neutro. Scadenza, rinnovo, cessazione, subentro del conduttore e prelazione incidono direttamente sulla stabilità della componente agricola. Se il titolo che legittima la coltivazione è troppo breve, non coordinato o mal governato nei passaggi soggettivi, la continuità agricola può interrompersi non perché il fondo non venga coltivato, ma perché manca un titolo stabile che organizzi quella coltivazione[15].
Il tema è ancora più rilevante nei progetti PNRR. Dopo la pubblicazione dell'Atto di Concessione e la messa a disposizione dell'Atto d'Obbligo, il soggetto ammesso deve sottoscrivere e caricare la Nota di Accettazione entro il termine previsto, assumendo così la responsabilità dell'attuazione dell'intervento. Da quel momento, la componente agricola non può restare affidata a rapporti instabili, proroghe di fatto o soluzioni provvisorie.
La prima esigenza è coordinare la durata dell'affitto con quella dell'assetto progettuale. Il contratto agrario non deve necessariamente avere la stessa durata del diritto di superficie o dell'incentivo, ma non può seguire una logica autonoma. Le sue scadenze devono essere compatibili con le fasi del progetto, evitando vuoti di conduzione, rinegoziazioni forzate o interruzioni proprio nel segmento agricolo. Per questo, nei progetti più strutturati, possono risultare utili affitti di durata adeguata o preliminari di affitto collegati alla futura realizzazione dell'impianto.

[15] Solitamente, la decorrenza del contratto di affitto di fondo rustico è fissata dall'inizio dell'annata agraria, ossia l'11 novembre. Il contratto può durare una o più annualità, in forza di un accordo in deroga *ex* art. 45, legge n. 203/1982, in difetto del quale ha una scadenza naturale di 15 anni.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Il contratto deve evitare due errori opposti: da un lato, essere strutturato con una durata troppo breve, confidando nella mera prosecuzione di fatto o in future rinegoziazioni; dall'altro, prevedere una lunga durata senza disciplinare che cosa accada in caso di ritardi autorizzativi, modifiche tecniche, mutamenti soggettivi o fasi transitorie tra autorizzazione, costruzione ed esercizio. In entrambi i casi, la componente agricola resta esposta a eventi che non dipendono dall'attività del coltivatore, ma dalla fragilità del titolo.
Quando l'affitto è stipulato prima dell'entrata in esercizio del parco, conviene distinguere la fase preparatoria dalla fase di regime. Nella prima, il rapporto può essere collegato alla definizione dell'assetto autorizzativo e tecnico; nella seconda, deve accompagnare la gestione ordinaria dell'impianto. In questo modo si evita che la conduzione agricola resti sospesa tra preliminare, disponibilità di fatto e contratto definitivo.
Anche il rinnovo deve essere regolato con attenzione. Nel fondo agrivoltaico, la scadenza dell'affitto non è un semplice momento fisiologico del rapporto, perché può aprire una frattura nella componente agricola del progetto. Il contratto dovrebbe, quindi, prevedere con anticipo tempi di disdetta, modalità di confronto sulla prosecuzione del rapporto e obblighi di cooperazione documentale in caso di sostituzione del conduttore. Una disciplina sbilanciata sulla sola libertà di recesso o sull'interesse dell'operatore energetico a evitare vincoli troppo rigidi rischia di indebolire l'intero progetto.
In questo quadro assume rilievo anche la prelazione nel nuovo affitto. Se, cessato il rapporto, il fondo deve essere nuovamente concesso in affitto per l'esercizio dell'attività agricola, il diritto dell'affittuario uscente *ex* art. 4 *bis*, l. 3 maggio 1982, n. 203 non può essere considerato un dettaglio. La sua operatività presuppone, tuttavia, la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma e si misura con le condizioni del nuovo rapporto. Nel parco agrivoltaico, tali condizioni possono includere non solo il canone e la durata, ma anche requisiti organizzativi, tecnici e documentali necessari a garantire la continuità colturale e l'interazione con l'impianto. Il contratto non può neutralizzare convenzionalmente la prelazione fuori dai limiti consentiti dall'art. 45, legge n. 203/1982; può, però, disciplinare in anticipo i profili procedurali compatibili con la legge, come tempi della *denuntiatio*, contenuto delle condizioni offerte, cooperazione documentale e gestione del periodo intermedio.
Particolare attenzione richiede il subentro. Nel parco agrivoltaico, la

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

sostituzione del conduttore può dipendere da recesso, inadempimento, crisi dell'impresa agricola o riorganizzazione del progetto. Il contratto deve, quindi, stabilire quando il subentro è ammesso, quale consenso occorre, quali requisiti deve avere il nuovo soggetto agricolo, quali documenti devono essere trasferiti e come garantire la continuità delle lavorazioni. Non basta subordinare il recesso all'individuazione di un nuovo coltivatore: occorre disciplinare il procedimento, il trasferimento dei dati e la prosecuzione degli obblighi in corso.
La sostituzione del conduttore deve, inoltre, essere tenuta distinta da schemi che, nella sostanza, trasferiscano all'operatore energetico il potere di concedere a terzi la disponibilità agricola del fondo. Nel modello trilaterale, infatti, il rischio non è solo la discontinuità della coltivazione, ma anche la creazione di un assetto ambiguo, nel quale il rapporto agrario risulta formalmente intestato a un soggetto, ma sostanzialmente governato da un altro. Per evitare problemi di qualificazione e di legittimazione, il contratto deve chiarire chi sia il concedente, quale sia il titolo del conduttore, quale ruolo abbia il superficiario e in quali limiti quest'ultimo possa incidere sulla scelta o sulla sostituzione dell'impresa agricola.
Lo stesso vale per il mutamento del soggetto che gestisce il rapporto con il GSE. Se cambia il soggetto energetico, il titolo agricolo deve poter reggere la riorganizzazione senza riaprire il problema della disponibilità del fondo. Il contratto di affitto deve, quindi, prevedere clausole di cooperazione e continuità compatibili con eventuali subentri o modifiche soggettive del progetto, fermo l'obbligo di comunicare al GSE le variazioni rilevanti secondo le regole applicabili.
Vi è poi un rischio più sottile: la discontinuità solo giuridica. Può accadere che la coltivazione prosegua materialmente, ma senza proroga formale, senza titolo aggiornato o senza un valido subentro. In un progetto agrivoltaico questo non basta. Nelle verifiche non rileva soltanto che il fondo sia coltivato, ma anche che la coltivazione sia riconducibile a un soggetto obbligato a produrre, conservare e trasmettere la documentazione richiesta. Una coltivazione effettiva, ma priva di un titolo aggiornato e coerente, rischia di non essere adeguatamente spendibile in sede di verifica.
Per questo la cessazione del rapporto non deve essere disciplinata solo come rilascio del fondo. Deve essere regolata anche come passaggio ordinato della componente agricola: consegna dei registri, trasferimento del piano agronomico, continuità dei *report*, trasmissione delle informazioni rilevanti e, se necessario, prosecuzione temporanea

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dell'attività fino all'insediamento del nuovo conduttore.
In definitiva, l'affitto nel parco agrivoltaico non può essere costruito come un rapporto statico. Deve accompagnare il tempo del progetto, governare le fasi di passaggio e impedire che la componente agricola resti priva di un titolo stabile. Quando questo presidio manca, la fragilità temporale del rapporto diventa una patologia dell'intero assetto negoziale.

8. - *Inadempimento agricolo, perdita dei requisiti agrivoltaici e rimedi contrattuali*. Nel fondo agrivoltaico, la patologia del rapporto non può essere letta soltanto secondo lo schema ordinario dell'inadempimento dell'affittuario. Il problema non è solo stabilire se il conduttore abbia violato un obbligo contrattuale, ma verificare se quella violazione incida sulla continuità agricola che sorregge la qualificazione agrivoltaica dell'intervento. In altri termini, non tutte le irregolarità hanno lo stesso peso: alcune restano interne al rapporto agrario; altre mettono in discussione la coerenza del progetto verso l'amministrazione, il GSE o gli altri soggetti chiamati a controllarne l'attuazione.
Da qui deriva una prima distinzione necessaria. Da un lato, vi sono gli inadempimenti ordinari del conduttore, rilevanti nel rapporto tra concedente e affittuario; dall'altro, vi sono le condotte che incidono sulla funzione agricola del sito, perché rendono la coltivazione discontinua, non conforme al piano agronomico o non dimostrabile. Solo queste ultime assumono, nel parco agrivoltaico, un rilievo ulteriore. Non perché ogni violazione agricola diventi automaticamente una violazione "regolatoria", ma perché alcune deviazioni possono compromettere il presupposto stesso su cui il progetto è stato autorizzato o ammesso al beneficio.
Il parametro civilistico resta quello del grave inadempimento previsto dall'art. 5, legge n. 203/1982. Tuttavia, nel contesto agrivoltaico, la gravità non va valutata solo in base all'equilibrio interno del contratto agrario. Va considerato anche l'effetto della condotta sulla permanenza della componente agricola. L'omissione di una lavorazione, ad esempio, può avere un rilievo limitato se non incide sulla continuità del ciclo colturale; diventa invece decisiva se impedisce di dimostrare che il fondo sia rimasto effettivamente destinato all'attività agricola.
Per questa ragione, la clausola sugli inadempimenti deve essere costruita con precisione. Non basta richiamare la generica violazione de-

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

gli obblighi del conduttore. Occorre individuare le condotte che possono pregiudicare la tenuta agricola del progetto: abbandono della coltivazione, omissione delle lavorazioni essenziali, scostamenti non autorizzati dal piano agronomico, introduzione di colture incompatibili con l'impianto, mancata tenuta o trasmissione della documentazione, rifiuto di consentire verifiche, realizzazione di opere incompatibili con il sito, inosservanza reiterata delle decisioni assunte sulle materie riservate. La tipizzazione serve a evitare due errori opposti: trattare ogni irregolarità come causa di rottura del rapporto oppure sottovalutare condotte che, pur apparentemente gestionali, incidono sulla difendibilità esterna del requisito agricolo.

Il rimedio, però, non deve essere pensato subito in termini espulsivi. In un progetto agrivoltaico, la risoluzione del contratto può aggravare il problema che vorrebbe risolvere, perché interrompe proprio il titolo che consente la coltivazione. Per questo la prima risposta deve essere conservativa: contestazione puntuale, termine di adeguamento, indicazione delle misure correttive, produzione della documentazione mancante e verifica del riallineamento. Questa procedura non sostituisce il meccanismo dell'art. 5, legge n. 203/1982, né può eluderne le garanzie; opera su un piano diverso, quello della gestione immediata del rischio agrivoltaico.

Resta fermo che la fase patologica dell'affitto agrario è presidiata dalla disciplina speciale dell'art. 5, legge n. 203/1982. Il contratto può prevedere procedure interne di contestazione, riallineamento e documentazione, ma non può trasformarle in meccanismi diretti di risoluzione automatica incompatibili con il sistema legale. Anche l'eventuale clausola risolutiva espressa deve essere costruita con cautela, perché il modello commerciale dell'art. 1456 c.c. non può essere semplicemente trasposto in un rapporto agrario soggetto a regole inderogabili e a garanzie procedimentali proprie.

Il termine di adeguamento non deve essere una pausa formale. Deve servire a ricostruire la conformità del rapporto. Il conduttore dovrà indicare quali lavorazioni intende eseguire, quali documenti può produrre, quali scostamenti sono recuperabili e quali richiedono una modifica del piano agronomico. Nel frattempo, il soggetto che presidia il progetto deve poter acquisire dati, svolgere sopralluoghi, incaricare tecnici e predisporre le evidenze necessarie verso l'esterno. Il punto non è anticipare una risoluzione, ma impedire che una difformità gestibile diventi una perdita non più rimediabile del requisito agricolo.

Quando la deviazione persiste, ma non rende ancora impossibile la

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

prosecuzione del rapporto, il contratto deve consentire interventi di riallineamento più incisivi: aggiornamento del piano agronomico, integrazione dei registri, ripresa delle lavorazioni omesse, rimozione delle opere incompatibili, ripristino delle superfici compromesse. Anche qui la clausola deve dire chi valuta l'adeguatezza delle misure, con quale supporto tecnico e con quali effetti. Una generica diffida ad adempiere resta insufficiente in un rapporto nel quale l'inadempimento può produrre effetti anche esterni al contratto.

Se, invece, il conduttore non è più in grado di assicurare la funzione agricola, il contratto deve prevedere un rimedio di continuità. La semplice cessazione del rapporto lascia il progetto scoperto. Può allora assumere rilievo un intervento sostitutivo temporaneo, ma solo se costruito con estrema cautela. L'intervento non deve diventare un subaffitto dissimulato, una subconcessione o una sostituzione stabile del conduttore in violazione dell'art. 21, legge n. 203/1982. Deve essere limitato, temporaneo, giustificato da esigenze di salvaguardia della coltivazione e, quando incide sull'assetto tipico del rapporto, ricondotto alle forme dell'accordo in deroga *ex* art. 45, legge n. 203/1982.

La risoluzione resta quindi il rimedio finale, non il primo. Deve essere collegata a violazioni determinate e realmente incompatibili con la prosecuzione: abbandono dell'attività, reiterata omissione delle lavorazioni essenziali, rifiuto di fornire documenti indispensabili, trasformazioni non autorizzate del fondo, mancata esecuzione delle misure correttive, impossibilità di mantenere la continuità colturale per causa imputabile al conduttore. Una clausola risolutiva troppo ampia non rafforza il contratto; lo espone a contestazioni. Una clausola precisa, invece, consente di dimostrare perché quella violazione non è solo un inadempimento, ma un rischio per la permanenza della componente agricola.

Il contratto deve poi regolare gli effetti economici della patologia. Non tutti i danni hanno la stessa natura. Alcuni riguardano il rapporto agrario in senso stretto, come danni alle colture, alle opere o alle superfici. Altri riguardano il progetto, come costi di ricostruzione documentale, relazioni tecniche integrative, attività di ripristino, contestazioni amministrative o difficoltà nella gestione dell'incentivo. Queste voci non possono essere lasciate alla sola disciplina generale del risarcimento. Devono essere ricondotte a un sistema chiaro di rivalse, manleve e addebiti interni, proporzionato alla causa effettiva della criticità. Una disciplina specifica dovrebbe, poi, riguardare il rischio di perdita, revoca o decadenza dai benefici connessi al progetto. Nei rapporti con

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

il GSE, il soggetto esposto è normalmente il beneficiario o il titolare della posizione incentivante; tuttavia, la causa della contestazione può dipendere da condotte del conduttore agricolo, quali l'interruzione della coltivazione, la mancata produzione dei dati, l'omessa conservazione dei registri o l'inosservanza del piano agronomico. Il contratto deve, quindi, allocare espressamente questo rischio, prevedendo obblighi di cooperazione, manleve, indennizzi e rivalse proporzionati alla causa effettiva della perdita del beneficio. Diversamente, il titolare del progetto resta esposto verso l'esterno per fatti che, sul piano interno, dipendono dalla gestione agricola del fondo.
Resta, poi, il profilo più delicato: non ogni perdita di continuità agricola dipende dal conduttore. Può accadere che sia l'impianto a rendere la coltivazione più difficile o parzialmente ineseguibile: riduzione degli spazi utili, modifiche del *layout*, limitazioni di accesso, interventi manutentivi ricorrenti, interferenze con i mezzi agricoli, compressione delle finestre operative. In questi casi, la criticità può rilevare verso l'esterno, ma non può essere automaticamente imputata all'affittuario. Per tali ipotesi serve una disciplina autonoma. Il contratto dovrebbe prevedere un accertamento tecnico in contraddittorio, volto a stabilire se la difficoltà dipenda dalla gestione agricola o dalla configurazione energetica del sito. Solo dopo questa verifica potranno essere rimodulati gli obblighi del conduttore, aggiornato il piano agronomico, riallocati i costi di adattamento o, nei casi più gravi, rivisto il rapporto. Senza questa distinzione, il rischio è scaricare sul coltivatore una disfunzione prodotta dall'impianto.
La patologia del contratto agrario nel parco agrivoltaico deve, quindi, essere governata secondo una logica diversa da quella ordinaria. Prima occorre capire se la deviazione incide davvero sulla continuità agricola; poi occorre stabilire a chi sia imputabile; solo infine si sceglie il rimedio. La finalità non è liberarsi rapidamente del contraente problematico, ma conservare, quando possibile, la funzione agricola del sito e rendere giuridicamente difendibile la qualificazione agrivoltaica del progetto.

9. - *Considerazioni conclusive*. Il punto di arrivo dell'analisi è chiaro: nel parco agrivoltaico l'affitto di fondo rustico resta utilizzabile, ma non può essere trattato come un ordinario contratto di conduzione agricola. La l. 3 maggio 1982, n. 203 non è incompatibile con l'agrivoltaico; è, piuttosto, insufficiente se applicata senza adattamenti a un modello nel quale la coltivazione non rileva più soltanto come attività

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

economica dell'affittuario, ma anche come presupposto della qualificazione giuridica dell'impianto.
Il contratto non deve cambiare tipo, né trasformarsi in un contratto energetico; deve, però, essere costruito in modo da sostenere la funzione che assume nel progetto: mantenere stabile, effettiva e documentabile la componente agricola.
Da ciò discendono alcune conseguenze operative. Il diritto di superficie va delimitato e coordinato con il titolo agrario, perché una disponibilità energetica costruita in termini sostanzialmente esclusivi rende l'affitto solo formale. Le interferenze tra impianto e coltivazione vanno regolate in anticipo, attraverso materie riservate e procedure di coordinamento. La continuità colturale richiede di essere documentata, conservata e resa utilizzabile in sede di verifica. Durata, rinnovo, subentro e cessazione del rapporto esigono una disciplina idonea a evitare vuoti nella conduzione agricola. I rimedi, infine, vanno costruiti anzitutto in funzione del riallineamento e solo in via residuale in funzione della cessazione del rapporto.
Il profilo decisivo è proprio questo: nel parco agrivoltaico la continuità agricola non è soltanto un fatto agronomico. È anche continuità del titolo, del soggetto responsabile, delle evidenze documentali e delle regole che governano l'interazione tra attività agricola e impianto. Una coltivazione effettiva, ma priva di un assetto contrattuale coerente, può non essere sufficiente a difendere la qualificazione agrivoltaica del progetto. Al contrario, un contratto ben costruito consente di trasformare la coltivazione da elemento materiale del fondo a componente giuridicamente organizzata dell'intervento.
In questa prospettiva, l'agrivoltaico non impone l'abbandono delle categorie tradizionali del diritto agrario, ma ne rivela i limiti quando esse vengono utilizzate in modo meccanico. L'affitto agrario resta uno strumento utile, purché venga integrato con regole capaci di governare un fondo a funzione composita, nel quale produzione agricola e produzione energetica coesistono senza confondersi.
Il vero tema, dunque, non è la possibilità astratta di impiegare l'affitto nel parco agrivoltaico, ma la sua concreta capacità di reggere la funzione che gli viene attribuita. Se riproduce lo schema ordinario dell'affitto rustico, rischia di diventare un titolo debole, incapace di sostenere la componente agricola del progetto. Se, invece, disciplina aree, obblighi, decisioni, documentazione, durata e rimedi, diventa il presidio giuridico della continuità colturale.
L'agrivoltaico, in definitiva, non rende superato l'affitto agrario, ma ne

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

impone una lettura più esigente. Il fondo resta agricolo, ma non è più governabile come se fosse destinato a un'unica funzione. Proprio qui si misura la capacità del diritto agrario contemporaneo di confrontarsi con modelli produttivi ibridi, nei quali la tutela dell'attività agricola non dipende più solo dalla sua presenza materiale, ma dalla sua effettiva organizzazione giuridica.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

NOTE A SENTENZA

Amministrazione separata beni d'uso civico, responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei conti

Cass. Sez. Un. Civ. 7 marzo 2026, n. 5192 - De.Lu., Zu.Be., Be.Pa. ed a. (avv. Iob) c. Procura generale presso la Corte dei conti ed a. *(Regola giurisdizione)*

Usi civici - Amministrazione separata beni d'uso civico (ASBUC) - Responsabilità contabile nella gestione - Giurisdizione della Corte dei conti - Non sussiste.

La giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità contabile sussiste quando ricorre il duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della gestione. La funzionalizzazione dei beni di proprietà collettiva alla tutela paesaggistica giustifica il regime normativo demaniale ma non li trasforma in beni demaniali appartenenti allo Stato e gestititi dallo (o in nome dello) Stato.

Il testo della sentenza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

1. - *Premessa*. Con l'ordinanza in epigrafe, le Sezioni Unite della Cassazione hanno cassato la sentenza della Corte dei conti, Sez. II centrale d'appello 7 settembre 2023, n. 257[1].
La Corte contabile, confermando la giurisdizione erariale, aveva condannato gli appellanti [amministratori e dipendenti di un'*Amministrazione separata beni d'uso civico* (ASBUC)] per aver affidato la gestione di una *Malga* con trattativa diretta anziché con gara pubblica.
La decisione era motivata sul dato principale dell'«*intrinseca natura dei diritti di uso civico oggetto della gestione*», considerando secondario «il *carattere privatistico dell'organo di gestione*»[2].
La Corte erariale, cioè, non aveva ritenuto vincolante la soggettività dell'*Amministrazione separata* ma aveva dato valore alla natura

[1] In *Riv. Corte conti*, 2023, 6, 186 e in *www.demaniocivico.it* con nota adesiva di A. TREBESCHI, *Domini collettivi e giurisdizione contabile: le Sezioni Unite e i limiti di un equivoco funzionalista*.
[2] Per l'indirizzo della Corte dei conti, Sez. centrale d'appello, cfr., conforme, Corte conti, Sez. giurisd. di Bolzano 12 maggio 2025, n. 7, in *www.banchedati.corteconti.it*. In tema di responsabilità erariale dell'amministrazione separata, v. Corte dei conti, Sez. giur. Toscana 6 giugno 2019, n. 241 in questa Riv., 2022, 2, con nota di A. GERMANÒ, *Sul danno erariale addebitabile a un'ASBUC*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dell'attività esercitata nella gestione dei beni, considerando «*determinante lo svolgimento di funzioni oggettivamente pubbliche per finalità pubblicistiche*».
Una decisione motivata sull'*intrinseca* natura dei beni d'uso civico e sui *moduli procedimentali* dell'attività gestoria. Il che è coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale.
La Cassazione, di contro, ha annullato la sentenza statuendo altri presupposti.
Secondo le Sezioni, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità contabile «*occorre la ricorrenza del duplice requisito del carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e della natura pubblica del bene oggetto della gestione*».
La sentenza rileva che nella controversia difetta sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, trattandosi di una situazione giuridica dove «*vengono in considerazione diritti soggettivi di natura privata, gestiti da organismi di diritto privato*», ragion per cui non sussiste responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei conti ma responsabilità civile e giurisdizione ordinaria.
L'affermazione secca del *duplice requisito* non è convincente nella logica argomentativa e conduce a un risultato in sé dubitabile applicato, *sic et simpliciter*, all'*Amministrazioni separata dei beni d'uso civico della frazione* (ASBUC).
Focalizzata sulla doppia regola, la Cassazione, pur scorrendo la normativa, non si spende nell'approfondimento di questi beni di cui non valorizza la cornice giurisprudenziale (peraltro dalla stessa antecedentemente disegnata) ed è sbrigativa su questo modello organizzativo di gestione (ASBUC).

2. - *Sulla natura (non) pubblica dei beni oggetto di gestione*. La Corte richiama la giurisprudenza sui beni d'uso civico (*in re propria*) ai quali riconosce il regime d'inalienabilità che caratterizza i beni demaniali[3], ma afferma, conclusivamente, che la «*funzionalizzazione*» alla tutela dell'ambiente e del paesaggio «*se giustifica il regime normativo dei beni demaniali, non trasforma i beni di proprietà collettiva, soggetti ai diritti di uso civico, in beni demaniali, ossia in beni appartenenti allo Stato e gestiti dallo (o in nome dello) Stato*».
Le Sezioni Unite conducono così un ragionamento per il quale sembra

[3] Per il quale «*non sono neppure espropriabili per causa di pubblica utilità (...) se non previa "sdemanializzazione"*», Cass. Sez. Un. Civ. 10 maggio 2023, n. 12570, in *Riv. notariato*, 2023, 5, II, 1094.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

assumano che la finalità paesaggistica *giustifica* (cioè, causa) il regime demaniale (effetto) e tuttavia non li trasforma in canonici beni demaniali appartenenti allo Stato.
Va però osservato, sul punto, che la valenza paesaggistica è intervenuta con la legge n. 431/1985, mentre il regime (d'indisponibilità) di questi beni discende direttamente dalla legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici (artt. 19 e 21). Quel regime non è connesso perciò alla valenza paesaggistica (quale causa) ma alla destinazione dei beni al godimento collettivo, cioè all'uso civico.
In questo contesto, la giurisprudenza, dalla legge del 1927 e continuativamente, assimila i beni d'uso civico ai beni demaniali in senso proprio a volte identificandoli[4]. Però, pur strettamente apparentati dal regime demaniale dell'inalienabilità, è pur vero che essi non sono beni demaniali in senso stretto, cioè non lo sono in base al criterio nominale e tassonomico codicistico.
Puntualizzato l'equivoco, il significato che rimane è che la sentenza *sminuisce* il profilo pubblicistico della funzione paesaggistica, assumendo che la pubblicità è quella tipologica e classificatoria del codice civile del 1942. Così, le Sezioni Unite danno l'impressione di essere irrigidite su una classificazione univoca e formale dei beni pubblici, ancorata alla concezione patrimoniale e proprietaria dello Stato-persona (risalente, appunto, al codice civile), mancando di considerare che il superamento di questa rappresentazione è dovuto proprio alla loro (pregressa) attività ermeneutica.
Trascorse Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 14 febbraio 2011, n. 3665[5] hanno riconosciuto la *funzionalizzazione* come una caratteristica identitaria della pubblicità dei beni. Sintetizzandone il pensiero, beni pubblici sono quelli che hanno la funzione di realizzare la personalità dell'uomo nell'ambito dello Stato sociale, del paesaggio e dell'ambiente, con «*specifico riferimento*» non solo ai beni costituenti, secondo la classificazione del codice civile, «il demanio e il patrimonio dello Stato», ma anche riguardo a beni che, per intrinseca natura, sono funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività.

---

[4] Per esempio, in ultimo, Cons. Stato, Sez. VII 18 febbraio 2025, n. 1451 dove si legge che «*Il demanio di uso civico dal punto di vista giuridico appartiene al più vasto* genus *del demanio vero e proprio, con conseguente piena facoltà del Comune di utilizzare i poteri dell'art. 823 c.c. in funzione dell'interesse pubblico, del ripristino dello stato di diritto e di fatto*», in *https://mdp.giustizia-amministrativa.it*.
[5] In questa Riv., 2011, 473 con nota di L. FULCINITI, *Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici*, 476.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Fondamentale è il passo dove è asserito che «*disquisire in termini di sola dicotomia beni pubblici- privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati*».
Dalla sintesi, emerge che la visione patrimoniale-proprietaria dei beni è sostituita da una lettura in chiave collettivistica, superando la soggettività dello Stato-apparato persona giuridica individuale che è sostituita dallo Stato-collettività «*vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti*» quindi degli interessi pubblici generali.
La rielaborazione implica un corredo strumentale nella gestione dei beni che conduce la Corte ad avvertire che la titolarità non è fine a se stessa, ma comporta per lo Stato-collettività *oneri di governance* per rendere effettiva e garantire la destinazione pubblica.
I beni d'uso civico rivestono forte funzionalità paesaggistica e ambientale che partendo dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 è approdata nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, d.lgs. 22 gennaio 2004, [art. 142, comma 1, lett. *h*)].
In seguito, la legge n. 168/2017 recante *Norme sui domini collettivi*, ha accresciuto (direi *iperbolizzato*) la funzionalizzazione dando veste normativa a quei profili delle Sezioni Unite del 2011. Questa legge, come quelle Sezioni Unite, nel delineare i domini collettivi, si aggancia ai princìpi portati dagli artt. 2, 9 e 42 della Costituzione (art. 1, comma 1) e li connota enti esponenziali (art. 1, comma 2).
La reinterpretazione delle trascorse Sezioni Unite, risulta, a distanza di tempo e sotto la nuova legge, pienamente valorizzata dalla Corte costituzionale che, tra gli *obiter dicta*, nella sentenza n. 228/2021[6] sostiene che il bene d'uso civico (*in re propria*) esprime sì un diritto soggettivo dominicale, ma che esso è connotato «*da peculiari caratteri, i quali riflettono la sua strumentalità al soddisfacimento non solo dell'interesse privato dei titolari, ma anche di un interesse generale della collettività espressa dall'ente esponenziale*».
Consegue che i beni d'uso civico pur non essendo beni demaniali in senso stretto (pubblicità codicistica) sono tuttavia beni pubblici secondo l'accezione funzionale del concetto di pubblicità[7].

---

[6] In *Giur. cost*., 2021, 6, con nota di F. POLITI, *La Corte delinea il regime costituzionale e civilistico dei domini collettivi e definisce la portata della legge n. 168 del 2017.*
[7] Con il termine *connotazione pubblicistica* si esprime Cass. Sez. I Civ. 23 aprile 2021, n. 10837, in *Riv. notariato*, 2021, 5, 960, con nota di D. BERTANI, *La natura*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

La sentenza in commento, invece, mostra di limitarne la funzione al soddisfacimento patrimoniale individuale del diritto dominicale e, sostenendo che si tratta di *diritti soggettivi di natura privata*, ne revoca in dubbio la pubblicità funzionale e ne sottintende la natura privata.

3. - *Sul carattere (non) pubblico dell'ente di gestione*. Per la sentenza in epigrafe, requisito essenziale della giurisdizione della Corte dei conti è «*il carattere pubblico dell'ente*» danneggiato, mentre i beni d'uso civico sono «*gestiti da organismi di diritto privato*».
Al fine richiama l'art. 1, comma 2, legge n. 168/2017 per il quale «*Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato (...)*».
Con il che, la soggettività privata dell'ASBUC sembra discendere da quello che definirei un *automatismo estensivo* della legge. Detta natura è peraltro asserita dalla giurisprudenza *post* legge[8] ed è sottintesa anche nella sentenza cassata.
La deduzione andrebbe approfondita perché la legge *de qua*, illuminata com'è di princìpi costituzionali, svia l'attenzione dalla sua pochezza normativa così che sembrano sfuggire zone in penombra. Nella penombra, si confonde l'*Amministrazione separata dei beni d'uso civico* rispetto alla formula dell'art. 1, comma 2, che, a mio avviso, non ne autorizza l'attrazione nella dimensione privata.
La sola disposizione della legge n. 168/2017 che menziona l'Amministrazione separata come *soggetto distinto* dal Comune è il III periodo dell'art. 2, comma 4, che nella versione attuale[9], novellata dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026-2028)[10] dispone che «*La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, (...) avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17*

giuridica dei comitati ASBUC in materia di usi civici e proprietà collettive: riflessi sull'attività notarile.
[8] La giurisprudenza riconosce in base alla legge n. 168/2017 la natura privata all'ASBUC. Tra queste, v. Cass. Sez. I Civ. 23 aprile 2021, n. 10837, cit., per la quale «*I Comitati per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico, in acronimo ASBUC, hanno natura giuridica di associazioni private riconosciute alle quali l'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168, riconosce la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria*».
[9] Entrata in vigore dopo la decisione della sentenza in commento, avvenuta nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, che è il 7 ottobre 2025.
[10] Recante: *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

aprile 1957, n. 278».
In confronto con la dizione anteriore, la differenza è sottile ma sostanziale e, a mio avviso, vale da freno all'indirizzo di Cass. Sez. Un. Civ. 24 giugno 2020, n. 12482[11] dove dice che, dopo la legge n. 168/2017, agli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato «*rimanendo superata al riguardo ogni disposizione normativa previgente "(da considerarsi, perciò, abrogata)"*»; e dove dice, riferendosi all'«*autorganizzazione*» dell'ASBUC, che è «*improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all'attività gestionale e alla struttura interna organica (…)*».
La nuova dizione del suddetto III periodo non si limita a richiamare il modello "*comitato*" per l'amministrazione separata, ma in direzione contraria alla suddetta sentenza, opera un rinvio tecnico alla legge n. 278/1957, prescrivendo che la costituzione dell'ASBUC avvenga con quella *forma*, quell'*organizzazione*, quella *procedura*[12].
La l. 17 aprile 1957, n. 278 recante *Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali,* non attribuisce alcuna personalità giuridica al comitato ASBUC per il quale la questione (giurisprudenza a parte) rimane aperta.
Il che porta quantomeno a presentire che l'ASBUC non sia riconducibile *tour court* alla disciplina della legge n. 168/2017 e non autorizza a concludere che si tratti di soggetto privato, anzi il rinvio alla legge n. 278/1957 per il procedimento elettorale della sua costituzione, suggerisce, a mio avviso, che esso abbia personalità giuridica di diritto pubblico.
In ultimo, la Corte rileva che membri e dipendenti dell'Amministrazione separata, «*non sono inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è estranea all'attività di questo ente*».
Il tema è il *rapporto di servizio* con la pubblica amministrazione che, peraltro, è il primo punto della sentenza in commento secondo cui «*l'azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio, in virtù del quale il primo sia stato temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. per lo svolgimento di un'attività o un servizio di interesse pubblico (…)*».
Il profilo non era stato ritenuto ostativo dal giudice contabile che aveva

[11] In *Foro it.*, 2020, 10, I, 3074.
[12] Le competenze fissate dalla legge n. 278/1957, si configurano diversamente dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ordinarie.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

privilegiato lo svolgimento di attività pubblicistica, cioè di attività amministrativa.
Per il che, ammesso e non concesso che l'ASBUC sia soggetto privato per estensione della soggettività dei domini collettivi, essa svolgerebbe, ugualmente, attività amministrativa che discende dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), legge n. 168/2017 dove si menziona l'«*amministrazione vincolata e discrezionale*» che è attività propria della pubblica amministrazione.
Sarebbe perciò dotata di poteri autoritativi, pubblici o pubblicistici, idonei a radicare la giurisdizione contabile[13].
Per contro, opinando la soggettività pubblica dell'ASBUC, l'attività amministrativa (pubblici poteri) avrebbe *ratio* nella legge n. 1766/1927, disciplina di dettaglio in leggi regionali e punto di contatto logico in quel passaggio delle Sezioni Unite del 2011 che pongono allo Stato-collettività «*oneri di una* governance *che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene*», cioè poteri pubblici (anche) procedimentali intesi «*svolgimento di funzioni oggettivamente pubbliche per finalità pubblicistiche*» (es. gara pubblica).
Lascia presumere moduli gestionali pubblicistici anche un passo della citata sentenza della Corte costituzionale n. 228/2021 che, oltre all'interesse dei partecipanti, riconosce i beni d'uso civico portatori «*di interessi superindividuali di carattere generale, connessi con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale del Paese*».
In conclusione, a mio avviso, in coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale, la *mala gestio* dei beni d'uso civico contro l'interesse pubblico generale e il corretto uso delle risorse, da parte dell'ente di gestione, dovrebbe dar luogo a responsabilità contabile e giurisdizione della Corte dei conti.

Luciana Fulciniti

[13] Cass. Sez. Un. Civ. 2 febbraio 2018, n. 2584, in *Dejure*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Obiezione di coscienza venatoria

Cons. Stato, Sez. IV 3 febbraio 2026, n. 895 - Montedoro, pres.; Satullo, est. - Alessandra Baldi, Lega Nazionale per la Difesa del Cane (oggi Lndc Animal Protection), Animal Liberation Antivivisezione Diritti degli Animali Onlus (avv.ti Pezone, Letrari) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Senofonte e Ricci) ed a.

Caccia - Domanda di sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria fondata sul diritto all'obiezione di coscienza.

L'art. 15, comma 4, legge n. 157/1992 e l'art. 15, l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994 riconoscono al proprietario il diritto di sottrarre i propri fondi dall'attività venatoria sulla base di una semplice richiesta, che può essere fondata anche su ragioni di obiezione di coscienza o convinzioni etico-morali. Tale facoltà, coerente con la giurisprudenza CEDU, trova quale unico limite generale il non ostacolare l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È, pertanto, illegittima la norma regolamentare regionale che riduca le ipotesi di sottrazione a un elenco tassativo di casi (quali la tutela di colture specializzate o attività di rilievo economico), poiché introduce indebite restrizioni non previste dalla normativa primaria. Il diniego dell'amministrazione, motivato dal contrasto con il Piano faunistico-venatorio, deve essere sorretto da un'istruttoria puntuale e da una motivazione specifica e concreta: non sono sufficienti affermazioni astratte o generiche, occorrendo l'indicazione di elementi di fatto precisi (quali la reale vocazione del fondo alla presenza di ungulati o le sue caratteristiche fisiche) idonei a dimostrare l'effettivo pregiudizio agli obiettivi gestionali del Piano.

Il testo della sentenza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

1. - *La vicenda.* La pronuncia in commento scaturisce dalla domanda di sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria presentata alla Regione Emilia-Romagna, in data 20 dicembre 2018, dalla comproprietaria di un terreno sito nel Comune di Riolo Terme. In particolare, l'istante ha fondato la richiesta di sottrazione sul diritto all'obiezione di coscienza, essendo l'attività venatoria in contrasto con le sue radicate convinzioni etiche e morali. La Regione, con provvedimento n. 4056 del 6 marzo 2019, ha respinto la richiesta per le seguenti ragioni: il fondo non presenta colture definibili «ad alta specializzazione» o comunque vulnerabili all'attività venatoria; la motivazione di carattere etico, addotta dall'istante, non è annoverata fra quelle che possono fondare la richiesta di sottrazione del fondo secondo la vigente disciplina regionale; la sottrazione ostacolerebbe l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10, legge n. 157/92, essendo il fondo in oggetto ricadente in area vocata alla presenza di ungulati,

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

che richiede grande attenzione e continua gestione nel tempo, al fine di limitare la loro naturale espansione verso le aree agricole adiacenti, e la causazione di ingenti danni alle attività agricole, con conseguente vanificazione degli obiettivi gestionali del Piano faunistico venatorio regionale.
L'interessata, la Lega nazionale per la difesa del cane e Animal liberation antivivisezione diritti degli animali Onlus hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna il predetto provvedimento nonché la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1869 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto la disciplina generale e le condizioni di ammissibilità della sottrazione di fondi agricoli all'attività venatoria ai sensi dell'art. 15, legge n. 157/1992 e dell'art. 15, l.r. n. 8/1994. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo i provvedimenti impugnati legittimi e immuni da censure.
Le ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato che, in accoglimento del ricorso, ha annullato il diniego impugnato nonché l'art. 3 d.g.r. nella parte in cui qualifica i casi di sottrazione ivi contemplati come tassativi.

2. - *Il quadro normativo di riferimento.* La l. 11 febbraio 1992, n. 157 detta «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
La *ratio* del provvedimento è la tutela della fauna selvatica nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale in quanto «patrimonio indisponibile dello Stato». In tale ottica, «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole» (cfr. art. 1, legge n. 157/1992).
In proposito la giurisprudenza ha osservato che «*il panorama normativo in materia di caccia ha subìto nel tempo un'evoluzione che ha portato ad una graduale affermazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio faunistico sull'interesse privato per l'esercizio della caccia (...) Si è passati, in altri termini, dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all'impianto originario del T.U. delle leggi sulla caccia, di cui al r.d. 5 giugno 1939 n. 1016) al divieto generale di caccia, secondo l'impostazione dell'attuale normativa nazionale, europea ed internazionale, salve le specifiche*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

deroghe che la legge ammette per determinate specie, stabilendo, altresì, limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere»[1].
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 157/1992, tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
La pianificazione è realizzata dalle Regioni e dalle Province, mediante la destinazione differenziata del territorio; a tal fine, predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.
La norma in discorso stabilisce la quota percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, come tale sottratto all'attività venatoria, e quella che può essere destinata a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia.
Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico-venatorio (cfr. art. 15, comma 3, legge n. 157/1992).
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 dell'art. 15, «La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale».

[1] «*L'esercizio dell'attività venatoria è, quindi, meramente "consentito", purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*»: T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 11 maggio 2026, n. 254, in *www.osservatorioagromafie.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 15, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 8/1994 prevede che «La Regione, entro i successivi sessanta, giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il Piano faunistico-venatorio [provinciale] e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale».
Come chiarito dalla giurisprudenza, «*con tali disposizioni il legislatore ha contemperato direttamente l'interesse del proprietario alla sottrazione del proprio fondo dall'attività venatoria e gli interessi perseguiti dalla pianificazione faunistico-venatoria: l'interesse del proprietario è assicurato nei limiti in cui non sia di ostacolo all'attuazione del Piano faunistico venatorio e, quindi, al soddisfacimento degli interessi dallo stesso perseguiti.*
Inoltre, la disciplina sia nazionale sia regionale prevede ulteriori ipotesi specifiche di sottrazione, che non sono subordinate alla verifica della compatibilità con l'attuazione del Piano faunistico e sono dirette ad assicurare in via prioritaria la tutela di particolari colture agricole (specializzate, a fini di ricerca o sperimentazione) e di attività di rilevante interesse economico, sociale e ambientale.
La circostanza che tali ultime ipotesi di sottrazione siano aggiuntive rispetto a quella prevista in via generale, rappresentata dalla richiesta del proprietario non contrastante con l'attuazione del Piano faunistico-venatorio, è resa evidente dall'impiego da parte del legislatore nazionale dell'espressione "È altresì accolta, in casi specificatamente individuati" e dall'impiego da parte del legislatore regionale dell'espressione "e nei casi di"»[2].

3. - *La decisione del Consiglio di Stato e i precedenti della Corte europea dei diritti dell'uomo.* Nella vicenda che ci occupa, il provvedimento di diniego della richiesta di sottrazione del fondo agricolo alla attività venatoria è stato motivato dalla Regione Emilia-Romagna sulla scorta dell'art. 3 della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1869 del 5 novembre 2018, che prevede che «Le richieste sono accolte, a condizione che non ostacolino l'attuazione del Piano faunistico-venatorio, nei casi in cui l'attività venatoria risulti in con-

[2] Cons. Stato, Sez. VI 29 gennaio 2026, n. 895, in *www.osservatorioagromafie.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

trasto con l'esigenza di salvaguardia delle fattispecie di seguito indicate: *a*. colture agricole specializzate (...); *b*. produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali e/o a fine di ricerca scientifica (...); *c*. attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale».
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia che si annota, ha ritenuto la illegittimità della disposizione citata, e, in via derivata, del provvedimento di diniego, alla luce del quadro normativo di riferimento. Ed invero, la d.g.r. «*effettuando una crasi tra le differenti ipotesi di sottrazione previste dalla disciplina di rango primario, giunge a prevedere le esigenze di salvaguardia delle colture agricole specializzate, delle produzioni agricole sperimentali e con fine di ricerca e delle attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, quali ipotesi tassative di sottrazione, subordinandone peraltro l'operatività alla compatibilità con l'attuazione del Piano faunistico-venatorio (compatibilità che invece, in base alla legge regionale e nazionale, non deve essere verificata in presenza delle predette specifiche esigenze di salvaguardia)*».
Il diritto alla obiezione di coscienza venatoria era stato peraltro già riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, con sentenza resa in data 26 giugno 2012[3], aveva ritenuto che l'obbligo di tollerare la caccia impone un onere sproporzionato ai proprietari terrieri che si oppongono alla pratica per ragioni etiche, ribadendo che l'obbligo per i singoli di tollerare la presenza di uomini armati e cani da caccia sulla propria proprietà costituisce una restrizione al libero esercizio del loro diritto di utilizzare la propria proprietà.
Nel caso di specie, la Corte aveva rilevato un contrasto fra la legislazione nazionale tedesca e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo («Protezione della proprietà»), precisando che una legge che interferisca con il diritto al pacifico godimento dei beni deve raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della collettività e le necessità di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
Ribadendo i princìpi enunciati nelle precedenti sentenze *Chassagnou* e *Schneider*[4], la Corte aveva dunque affermato che imporre a un pro-

[3] Corte EDU, Grande Camera 26 giugno 2012, *Herrmann vs. Germania*, reperibile in rete al seguente url: *https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111690*.
[4] Corte EDU, Grande Camera 29 aprile 1999, *Chassagnou vs. Francia*, in *Riv. giur. amb.*, 2000, 477 e 15 settembre 2011, *Schneider vs. Germania*, reperibile in rete al

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

prietario terriero contrario alla caccia per motivi etici l'obbligo di tollerare la caccia sulla propria proprietà rischia di alterare il giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale e di imporre alla persona interessata un onere sproporzionato incompatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1[5].

Ciò posto, occorre considerare quale sia la relazione fra l'ordinamento italiano e la CEDU. Le norme della Convenzione, e i relativi Protocolli, si inscrivono fra gli obblighi internazionali, al rispetto dei quali la legislazione statale e regionale è vincolata *ex* art. 117 Cost.

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, note come "sentenze gemelle", una norma interna confliggente con tali obblighi è illegittima. «*Tale illegittimità costituzionale deve, peraltro, essere accertata e dichiarata dalla Corte costituzionale, essendo invece preclusa al giudice comune la disapplicazione di una legge nazionale che egli reputi contrastante con la CEDU*»[6].

A seguito della entrata in vigore, nel 2009, del Trattato di Lisbona, che ha, fra l'altro, modificato il par. 2 dell'art. 6 del TUE prevedendo l'adesione dell'Unione europea alla CEDU, si è peraltro fatto strada un diverso orientamento, secondo cui le norme della Convenzione beneficerebbero del cosiddetto primato del diritto eurounionale con conseguente diretta applicabilità delle relative disposizioni del diritto interno.

---

seguente url: *https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-106171%22]}*.

[5] Corte EDU, Grande Camera 26 giugno 2012, cit. Interessa notare che - come evidenziato dal giudice Pinto De Albuquerque nella opinione parzialmente dissenziente in calce alla sentenza - gli animali sono protetti dalla Convenzione in due modi: come proprietà (ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1) e come esseri in sé. La tutela degli animali da parte della Corte si inserisce in una tendenza giuridica contemporanea che distingue gli animali dagli oggetti e associa la loro protezione alla più ampia tutela dell'ambiente. Tale tendenza si sta consolidando non solo nel diritto civile e costituzionale di diversi Paesi, ma anche nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto internazionale ambientale. Secondo l'opinione del giudice dissenziente, il diritto di opporsi alla caccia per motivi di coscienza rientra (anche) nell'ambito di tutela dell'art. 9 («Libertà di pensiero, di coscienza e di religione»).

[6] F. VIGANÒ, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico italiano nella prospettiva della Corte costituzionale (Zagabria, 3 ottobre 2019)*, reperibile sul sito della Corte costituzionale, *https://cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/VIGANO_CEDU_ord_italiano_3%20ott_19.pdf*. Per approfondimenti R. FATTIBENE, *L'applicazione delle norme CEDU nell'ordinamento interno: dall'evoluzione giurisprudenziale agli sviluppi globali*, in *https://www.comparazionedirittocivile.it/*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Sul punto, occorre rilevare che, mentre il T.A.R. Emilia-Romagna, nel respingere il ricorso introduttivo del giudizio che ci occupa, ha sostenuto che la norma della Convenzione EDU, a differenza del diritto dell'Unione europea, non è direttamente applicabile e non può, pertanto, costituire parametro di legittimità, il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'appello, ha laconicamente affermato che «*l'art. 3 della delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna deve pertanto ritenersi illegittimo nella parte in cui consente l'accoglimento dell'istanza solo in presenza di casi tassativi, in contrasto con la normativa di rango primario che permette invece, in via generale, la sottrazione del fondo su richiesta del proprietario alla sola condizione negativa che tale sottrazione non sia di ostacolo alla pianificazione faunistico venatoria e, quindi, anche per le per ragioni etiche e morali contemplate dalla giurisprudenza CEDU*»[7].

4. - *Difetto di motivazione per carenza di istruttoria: l'imprescindibilità delle valutazioni scientifiche a supporto dei provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e animali.* Quale ulteriore ragione ostativa, la Regione adduce l'incompatibilità della sottrazione del fondo dell'appellante con l'attuazione del piano faunistico venatorio.
In particolare, l'amministrazione afferma che «*la sottrazione richiesta ostacolerebbe l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della l. n. 157/92, essendo il fondo in oggetto ricadente in area vocata alla presenza di ungulati, che richiede grande attenzione e continua gestione nel tempo, al fine di limitare la loro naturale espansione verso le aree agricole adiacenti, con conseguenti ingenti danni alle attività agricole, vanificando gli obiettivi gestionali del Piano faunistico-venatorio regionale*».
Ad avviso del Collegio giudicante, tale motivazione risulta caratterizzata da genericità ed astrattezza, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, del provvedimento di diniego impugnato, «in quanto non si confronta con gli obiettivi e il contenuto specifici del piano faunistico-venatorio regionale, solo genericamente richiamato, e non indica puntualmente gli elementi di fatto che inducono a ritenere che la

[7] Cons. Stato, Sez. VI 29 gennaio 2026, n. 895, cit. Nel medesimo senso si è espresso, da ultimo, il T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I con sentenza n. 254 dell'11 maggio 2026, cit. «*La Corte di Strasburgo ha dunque aderito ad un concetto ampio di proprietà comprensivo di un vero e proprio diritto di esprimere e attuare, attraverso il fondo, le proprie idee che si traduce nella libertà di non rendere disponibile il proprio fondo per la cattura e l'uccisione degli animali selvatici*».

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

sottrazione del fondo in esame sia concretamente idonea ad ostacolare l'attuazione del Piano»[8].
Ancora una volta, il Consiglio di Stato ribadisce dunque l'indispensabilità, allorquando l'adozione di un provvedimento amministrativo presupponga valutazioni scientifiche, dello svolgimento degli opportuni accertamenti di carattere specialistico. Siffatti accertamenti risultano, invero, imprescindibili in relazione a provvedimenti che involgono la tutela degli animali, postulando l'analisi rigorosa, da parte di organi in possesso delle specifiche cognizioni, di tutti i profili concernenti il benessere animale in relazione alle specie coinvolte[9].

Diana Russo

[8] A mero titolo esemplificativo, il Consiglio di Stato indica la quantità di ungulati che frequentano la zona, la collocazione del fondo in relazione agli spostamenti abituali degli ungulati, le caratteristiche del fondo in relazione alla sua idoneità a costituire una zona di abituale permanenza degli ungulati che si sottrarrebbero così all'attività venatoria, presenza o meno, tra il fondo e le aree agricole, di cuscinetti in cui la caccia può essere esercitata evitando quindi l'espansione verso le zone coltivate.
[9] Tale concetto è stato ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato in materia di orsi (*ex multis* Cons. Stato, Sez. III 11 dicembre 2020, n. 7065 ord., su cui si rinvia a D. Russo, *Sicurezza pubblica e benessere animale. Osservazioni sull'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7065/2020*, in questa Riv., 2021, 1) e lupi (D. Russo, *Predazioni e tutela della fauna selvatica. Osservazioni sul decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3330/2023*, *ivi*, 2023, 5). E ancora, Cons. Stato, Sez. VII 4 gennaio 2024, n. 157, in *www.osservatorioagromafie.it*, ha ritenuto l'indispensabilità dello svolgimento degli accertamenti di carattere specialistico nella competente sede amministrativa per dimostrare l'assenza di controindicazioni di sorta, sotto i profili della salute degli animali e dell'incolumità degli esseri umani, nelle iniziative di educazione e sensibilizzazione del pubblico alla biodiversità. Per approfondimenti si rimanda a D. Russo, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni*, *ivi*, 2024, 2).

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Trasferimento di azienda agricola mediante «patto di Famiglia» al figlio del disponente con liquidazione di una somma alla sorella legittimaria non assegnataria

Cass. Sez. Trib. 19 marzo 2026, n. 6612 ord. - Stalla, pres.; Dell'Orfano, est. - Ba.Si. ed a. (avv. Serra) c. Agenzia delle Entrate. *(Cassa in carte con rinvio Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 9 novembre 2020)*

Imposte e tasse - Imposte di Donazione/Registro - Patto di Famiglia - Trasferimento azienda agricola al figlio del disponente - Contestuale liquidazione di una somma alla sorella legittimaria non assegnataria - Esclusione dell'esenzione *ex* art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 - Assoggettamento a imposta di donazione - Calcolo dell'imposta con aliquota propria del rapporto di parentela.

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater *c.c., è applicabile il disposto del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.*

Il testo dell'ordinanza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

Introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 2 della legge n. 55/2006, il c.d. «patto di famiglia» è attualmente disciplinato dall'art 768 *bis* e seguenti del codice civile che lo definisce come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Sebbene inserito nell'ambito delle disposizioni che regolano la materia successoria va inteso quale «atto tra vivi» traslativo, ad efficacia reale e necessariamente gratuito[1].
Lo scopo di questo «nuovo contratto tipico», che deve essere stipulato, a pena di nullità, nelle forme dell'atto pubblico (art. 768 *ter* c.c.), è quello di agevolare il passaggio, all'interno del nucleo familiare al

[1] Agenzia delle Entrate circ. 22 gennaio 2008 n. 3/E.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

quale già appartengano, aziende o partecipazioni societarie. Consente, quindi, di anticipare, per tale tipologia di beni, gli effetti stessi della successione, mediante la loro immediata attribuzione al discendente (o ai discendenti) che, fra tutti, è ritenuto maggiormente idoneo a garantire la continuità generazionale dell'impresa familiare, prevenendo, al contempo, future liti divisionali come anche di riduzione tra coeredi[2]. Nel perseguire questi scopi, che derogano al divieto di patti successori, il legislatore ha inteso garantire una successione familiare certa e stabile nell'interesse dell'impresa, evitando il rischio di una sua eventuale frammentazione. Posto che l'obiettivo primario è quello di assicurare l'intangibilità del patto, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (art. 768 *quater*, comma 1), con la previsione di compensazioni in denaro o in natura, salvo rinuncia, del valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss., con imputazione alla quota di legittima per i partecipanti non assegnatari dell'azienda; l'assetto viene reso stabile dalla prescrizione secondo la quale quanto ricevuto non è soggetto a collazione o a riduzione.
Al fine di assecondare il raggiungimento di tale traguardo, la normativa tributaria prevede determinate norme di favore per i trasferimenti, effettuati tramite i «Patti di famiglia», a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il legislatore ha, infatti, stabilito che il tutto avviene in esenzione non solo dall'imposta di donazione, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 123/2025 (*ex* art. 3, comma 4 *ter*, del d.lgs. n. 346/1990), ma anche dalle imposte ipotecaria e catastale, in base al combinato disposto degli artt. 71, comma 2, e 79, comma 3, dello stesso decreto (*ex* art. 1, comma 2 e art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347/1990)[3]. È tuttavia necessario che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. I citati benefici fiscali costituiscono, quindi, un valido incentivo ad avvalersi del «patto di famiglia»; di tale istituto possono giovarsene,

[2] L'azione di riduzione, che si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, tutela i diritti degli eredi legittimari, garantendo loro la quota di riserva qualora sia stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni.
[3] Con il d.lgs. n. 123/2025 sono state accorpate in un solo Testo Unico parte delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, già contemplate in distinti Testi Unici. Il provvedimento, entrato in vigore il 13 agosto 2025, ha, tuttavia, effetti dal 1° gennaio 2027.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

pertanto, anche (e soprattutto) i coltivatori diretti e IAP qualora intendano anticipare in vita il trasferimento della propria azienda al coniuge e/o ai relativi discendenti. Fra tutte le agevolazioni che le norme fiscali riconoscono alla categoria, in materia successoria, questa è sicuramente la più «redditizia» per le ragioni esposte.
Che sia importante ed economicamente vantaggioso il patto di famiglia è la stessa Corte costituzionale ad affermarlo[4], rilevando come l'esenzione miri ad agevolare – attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione *mortis causa*, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria. Lo scopo della norma, riporta la citata sentenza, «è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio a condizione che i discendenti proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni». Ciò che merita rilievo – sempre secondo la Corte – «è la necessaria ed indispensabile presenza dell'oggetto principale della disposizione agevolativa, vale a dire la sussistenza di un'azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva, meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, per evitare una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico». Di contro, in assenza di una azienda, l'applicazione dell'agevolazione violerebbe la ratio della disposizione medesima. Per coerenza sistematica con la descritta ratio agevolativa, quindi, anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell'attività d'impresa possono fruire dell'esenzione, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell'azienda familiare».
La Suprema Corte[5] ha, quindi, individuato quelli che sono i presupposti indispensabili affinché si abbia il «patto di famiglia», che di seguito sono così riassunti:
- il trasferimento, anche solo parziale dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.);

[4] Corte costituzionale 23 giugno 2020, n. 120, in *Foro it*., 2021, 4, I, 1197.
[5] Cfr. Cass. Sez. II 27 febbraio 2026, n. 4376, in *Diritto & Giustiza*, 2026 2 marzo.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

- la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore;
- gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all' art. 536 e ss. c.c.

Per i giudici di legittimità il patto di famiglia è pertanto ammesso anche quando ha ad oggetto il solo trasferimento «parziale» dell'azienda perché questo stabilisce la normativa di riferimento.

Va da sé che, come anticipato, il trattamento agevolato è concesso solo se gli interessati, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, attestino di impegnarsi a continuare l'attività aziendale o la detenzione del controllo o il mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

A testimonianza del fatto che il «patto di famiglia» possa riguardare anche il trasferimento di aziende agricole valga, a tal proposito, quanto deciso dalla Suprema Corte con l'ordinanza 19 marzo 2026, n. 6612, in epigrafe, relativa ad una vertenza dove il motivo del contendere era incentrato sulla debenza o meno dei benefici fiscali previsti dall'art. 3, comma 4 *ter*, del d.lgs. n. 346/1990. La controversia era sorta a seguito della notifica di determinati avvisi di liquidazione ai figli e coniuge del titolare di un'azienda agricola finalizzati al recupero delle imposte di donazione e registro poiché l'ufficio riteneva che non ci fossero i presupposti per il riconoscimento del regime agevolato. Nello specifico, il patto di famiglia, opportunamente redatto con atto pubblico, prevedeva il trasferimento dell'azienda, comprensiva di tutti i beni e diritti che la costituivano (del valore di 1 milione di euro) al figlio; contestualmente, con lo stesso atto, era pattuito che la moglie rinunciasse alla liquidazione in suo favore, quale legittimaria non assegnataria dell'azienda, ed inoltre era prevista la corresponsione di una somma (250.000 euro) da parte del figlio alla sorella legittimaria, anch'essa non assegnataria dell'azienda[6].

Gli interessati ricorrevano alla C.T.P. che accoglieva le loro doglianze

[6] I legittimari, ai sensi dell'art. 536 c.c., sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione: Nello specifico, sono il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

mentre la C.T.R., di diverso avviso, riteneva legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria condividendo i motivi d'appello. In pratica, per i giudici tributari, era da escludersi a priori qualsiasi esenzione da imposta per tutte le disposizioni patrimoniali previste nell'atto, comprese quindi anche le liquidazioni delle quote compiute in favore dei legittimari non assegnatari del bene produttivo, per espressa previsione normativa.

Come anticipato, le imposte, di cui l'Agenzia delle Entrate rivendicava il pagamento, erano quelle di donazione e registro. Quest'ultima, era richiesta, in misura fissa, in regione della rinuncia alla quota di legittima espressa dal coniuge del disponente. Sul punto, la Corte di legittimità ha condiviso la tassazione sul presupposto che, essendo stata formalizzata la rinuncia con atto pubblico (sottoposto come tutti gli atti di tal genere a registrazione) ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 11, Tariffa, Parte I, del d.p.r. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro)[7].

Relativamente all'imposta di donazione, il problema riguardava essenzialmente l'individuazione della franchigia e dell'aliquota da applicare, in ragione del grado di parentela, nei rapporti intercorsi fra le parti, ed indicati in atto. Nella fattispecie, la Commissione tributaria era giunta alla conclusione che il versamento della somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda alla sorella, legittimaria non assegnataria, oltre a non beneficiare dell'esenzione, prevista dalla normativa di riferimento, era soggetta all'imposta sulle donazioni in ragione del rapporto intercorrente tra l'assegnatario del bene ed il legittimario non assegnatario (ossia tra il fratello e la sorella): in termini pratici, nel caso di specie, doveva applicarsi l'imposta con l'aliquota del 6 per cento, che riguarda importi eccedenti 100.000 euro. Tale assunto non era però condiviso dai contribuenti i quali sostenevano che il rapporto da prendere in esame fosse quello intercorrente tra il disponente e il legittimario non assegnatario (ossia tra il padre e la figlia), in applicazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 346/1990 il quale prevede che gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. Questo avrebbe comportato, pertanto, una diversa tassazione: in altri termini, l'imposta con l'aliquota del 4 per cento.

---

[7] L'art. 11, Tariffa, Parte prima, del TUR assoggetta a imposta in misura fissa gli atti pubblici e scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (articolo previsto anche dall'Allegato 1 del d.lgs n. 123/2025)

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Sul punto, la Suprema Corte ripercorre le tappe che l'hanno portata, nel corso degli anni, a mutare indirizzo in merito alla particolare questione, circa la tassabilità di questi passaggi, su cui sembra opportuno soffermarsi.
In origine, i giudici di legittimità[8] ritennero che la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima da parte dell'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari fosse assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario (rapportato al caso: tra fratelli e/o sorelle). Questo primo orientamento era volto, dunque, a considerare la liquidazione posta in essere nei confronti del legittimario non assegnatario da parte del beneficiario come una donazione vera e propria, con l'applicazione delle aliquote e franchigie previste sulla base del grado di parentela esistente tra il suddetto legittimario non assegnatario e l'assegnatario. In sostanza, l'esenzione (*ex* art. 3, comma 4 *ter*, del d.lgs. n. 346/1990) si applicava esclusivamente con riferimento al trasferimento dal disponente (padre) al beneficiario (figlio/a) mentre i trasferimenti a favore degli altri legittimari sarebbero stati assoggettati ordinariamente all'imposta sulle successioni e donazioni. Quindi nella prima ipotesi si sarebbe applicata la franchigia di 1.000.000 euro, con l'aliquota del 4 per cento (coniuge/figlio) mentre nel secondo caso ricorreva la franchigia di 100.000 euro, con l'aliquota del 6 per cento (fratelli/sorelle)[9].
In seguito, la Suprema Corte ha mutato indirizzo[10], consolidandosi così il principio, suffragato dalla giurisprudenza, secondo il quale «*In*

[8] Cfr. Cass. Sez. Trib. 19 dicembre 2018, n. 32823 ord., in *Giur. comm.*, 2020, 5, II, 1140.
[9] L'art. 93 del d.l.gs. n. 123/2025 (*ex* art. 7 del d.lgs. n. 346/1990) prevede tre distinte aliquote, applicabili sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario, differenziate a seconda del grado di parentela o di affinità intercorrente fra il beneficiario stesso e il dante causa, così individuate: - a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con valore complessivo netto inferiore a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario: esente; - a favore dei fratelli e sorelle, con valore complessivo netto inferiore a 100.000 euro per ciascun beneficiario: esente; - a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario: 4 per cento; - a favore dei fratelli e sorelle, sul valore complessivo netto eccedente 100.000 euro per ciascun beneficiario: 6 per cento; - a favore di altri parenti fino al quarto grado di parentele e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; - a favore di altri soggetti: 8 per cento.
[10] Cfr. Cass. Sez. Trib. 24 dicembre 2020, n. 29506, in *Giust. civ. Mass.*, 2021; 17

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater *c.c., è applicabile il disposto del d.lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio*»[11].

Pertanto, in base a questo principio di diritto:

- il patto di famiglia di cui agli artt. 768 *bis* e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari;
- in materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 *quater* c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.l.gs. n. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio;
- l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 *ter*, del d.lgs. n. 346/1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.

Venendo alle conclusioni del caso in esame, la Corte ha osservato che la C.T.R., con riguardo alla liquidazione della somma di denaro trasferita dal beneficiario del trasferimento dell'azienda agricola (cioè il figlio del disponente) in favore della sorella legittimaria (anch'ella figlia del disponente ma non assegnataria di alcuna quota di tale azienda), pur avendo correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 *ter*, del d.lgs. n. 346/1990,

giugno 2022 n. 19561, in *Guida al diritto*, 2022, 26.

[11] Cass. Sez. Trib. 16 luglio 2024, n. 19627 ord., in *DeJure*.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

aveva comunque errato nel determinare l'imposta, applicabile al caso concreto, con l'aliquota e la franchigia corrispondenti non al rapporto padre-figlia (4 per cento), ma a quello fratello-sorella (6 per cento). La Commissione si era, quindi, discostata da quello che è ormai considerato l'orientamento costante della giurisprudenza.

Luigi Cenicola

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Agevolazioni fiscali per fondi rustici e comunione legale *de residuo*: il requisito di coltivatore diretto è necessario in capo al solo coniuge acquirente

Cass. Sez. Trib. 20 maggio 2026, n. 15246 ord. - Be.Cr. (avv. Trebastoni) c. Agenzia delle Entrate. (Cassa senza rinvio Comm. tirb. Reg. Sicilia 13 dicembre 2021)

Imposte e tasse - Imposta di registro - Terreni montani - Agevolazioni *ex* art. 9 del d.p.r. n. 601/1973 - Acquisto di appezzamento da parte del coniuge coltivatore diretto - Comunione *de residuo* - Acquisto per l'esercizio dell'attività individuale - Sussistenza del requisito soggettivo della qualifica professionale e rispetto dell'art. 178 c.c. - Competono interamente i benefici fiscali.

In tema di agevolazioni fiscali di cui all'art. 9, d.p.r. n. 601/1973 per i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti, il requisito soggettivo di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi solo quando l'acquisto avvenga in comunione immediata, con intestazione ad entrambi, mentre, ove il fondo sia acquistato dal solo coniuge coltivatore diretto con utili realizzati durante il matrimonio e destinato all'esercizio della sua attività imprenditoriale agricola, trova applicazione l'art. 178 c.c., rientrando il bene nella comunione legale solo come comunione de residuo *al momento dello scioglimento del regime e restando fino ad allora intestato esclusivamente al coniuge acquirente, il quale ha diritto alle agevolazioni, essendo irrilevante, ai fini del beneficio, il regime di comunione legale.*

Il testo dell'ordinanza è pubblicato in *www.osservatorioagromafie.it*

Al fine di salvaguardare il patrimonio colturale e le popolazioni che ne traevano sostentamento, lo Stato decise di introdurre norme agevolative, di natura fiscale, idonee a favorire l'acquisto di terreni agricoli situati in territori montani. Con l'art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973, venne, quindi, disposto che in tali territori i trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, usufruissero di particolari benefici consistenti nel pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell'esenzione da quelle catastali e di bollo. La disposizione di favore era, tuttavia, destinata ad esaurire i suoi effetti entro la fine dell'anno 2013, quando, con l'art. 10,

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

comma 4, del d.l. n. 23/2011, fu decisa la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, previste anche da leggi speciali, riguardanti vari settori, compreso quello agricolo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2014 ai trasferimenti in questione era applicata l'imposta di registro in misura proporzionale. Ma le vicende di questa norma erano destinate a cambiare nuovamente perché con l'art. 1, comma 47, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) è stato disposto il ripristino dell'art. 9, comma 2, il quale, unitamente alla normativa sulla piccola proprietà contadina, si ricolloca nell'ambito delle disposizioni di aiuto per l'acquisto di terreni agricoli. A decorrere, così, dal 1° gennaio 2017, queste compravendite hanno riacquisito le originarie agevolazioni tributarie. Da ultimo, con l'art. 1, comma 111, della legge n. 197/2022, è stata riscritta la norma di modo che, nell'attuale versione, il beneficio fiscale è concesso per l'acquisto, a qualsiasi titolo, di fondi rustici (e non più a solo scopo di arrotondamento) a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, si impegnino, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente.

Questa, in sintesi, la storia che ha, fino ad oggi, caratterizzato il percorso di una norma che mantiene ancora vivo l'interesse per coloro che intendono esercitare, come soggetti qualificati professionalmente, l'attività agricola in quei territori montani dove il tutto avviene non senza talune difficoltà. Ma tale affezione si spiega con il forte legame che lega quella gente al territorio dove la loro presenza funge anche da naturale presidio distrettuale.

Ciò premesso, la Suprema Corte, con l'ordinanza 20 maggio 2026, n. 15246, in epigrafe, è intervenuta sull'argomento specifico affrontando il tema riguardante il particolare rapporto intercorrente tra il conseguimento delle agevolazioni tributarie in parola e il regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi, soffermandosi sugli aspetti civilistici che regolano la stessa comunione. L'oggetto della vertenza era il confronto che si era istaurato fra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, il quale aveva acquistato un appezzamento di terreno usufruendo, in qualità di coltivatore diretto, dei benefici previsti

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dall'art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973; la compravendita era avvenuta in regime di comunione legale per cui la titolarità del bene doveva intendersi equamente ripartita cosicché era logico ritenere che l'acquisto dell'immobile rendesse comunque la moglie comproprietaria al 50 per cento del medesimo terreno. Tuttavia, l'ufficio, con avviso di liquidazione, revocava le agevolazioni a suo tempo concesse, sostenendo che al coniuge non fosse possibile estendere gli stessi privilegi, atteso che non rivestiva la qualifica di coltivatrice diretta, per cui i benefici fiscali erano stati ridotti in ragione del 50 per cento del totale.
Ricorreva, con esito sfavorevole, alla C.T.P. il contribuente il cui appello era successivamente rigettato anche dalla C.T.R. che giudicava fondate e legittime le pretese dell'ufficio. Il tutto era così demandato al giudizio della Suprema Corte dove l'interessato eccepiva l'errore di valutazione in cui erano incorsi i giudici di secondo grado poiché non erano state, da questi, tenute nel debito conto le norme civilistiche che regolano la comunione legale tra coniugi. Questa, come noto, è "immediata" quando i beni acquistati durante il matrimonio appartengono, in eguale misura, a entrambi i coniugi a prescindere da chi abbia sostenuto la spesa (art. 177 c.c.); riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi[1]. Come riportato dalla giurisprudenza, la disciplina della comunione legale tra marito e moglie è animata dall'intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione degli stessi che si manifesta, nel regime dell'attribuzione comune degli acquisti compiuti durante il matrimonio[2].
Esiste poi la comunione c.d. "*de residuo*" (art.178 c.c.) che riguarda quei beni che rimangono di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi fino al momento dello scioglimento della comunione legale per divorzio o separazione. La norma stabilisce, infatti, che i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell'impresa, costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa; in altri termini, taluni beni dei coniugi diventano comuni solo quando avviene lo scioglimento della comunione legale, per le suddetta ragioni, rimanendo fino ad allora nella disponibilità esclusiva del coniuge imprenditore.
Ed è proprio a questo articolo che, nel caso di specie, il ricorrente faceva riferimento in quanto lamentava il fatto che il terreno era stato

[1] Cass. Sez. II Civ. 6 marzo 2008, n. 6120, in *Giust. civ.*, 2008, 6, I, 1408.
[2] Cass, Sez. II Civ 5 marzo 2010, n. 5424, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 3, 328.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

acquistato per l'esclusivo esercizio della sua attività agricola e, pertanto, sussistevano, a suo giudizio, i presupposti del regime riferibile all'art. 178 c.c. Nell'ottica, pertanto, della norma citata il contribuente coltivatore diretto giustificava il diritto all'agevolazione *in toto* poiché l'appezzamento di terreno era stato acquistato in funzione dell'esercizio dell'attività agricola e non poteva essere considerato immediatamente comune ad entrambi i coniugi poiché lo scioglimento della comunione non si era verificato; era, quindi, insussistente la pretesa che anche la moglie dovesse rivestire la qualifica di coltivatrice diretta.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in via preliminare, che:
- la nozione di «coltivatore diretto»[3], ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 601/1973, va ricondotta nell'ambito dell'art. 2083 c.c. cioè del piccolo imprenditore che esercita professionalmente l'attività economica della coltivazione della terra allo scopo della produzione, servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio, anche se non manuale, e dei componenti della famiglia;
- è indirizzo consolidato della giurisprudenza quello secondo il quale «*Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "*de residuo*", e quindi se e nei limiti in cui sussistano*

[3] Cass. Sez. Trib. 4 giugno 2025, n. 14915, in *www.osservatorioagromafie.it*. La Corte ha chiarito che la definizione di coltivatore diretto è contenuta in norme di carattere speciale previste per il settore agricolo quali: *a*) l'art. 48, legge n. 454 del 1961 che definisce coltivatori diretti «coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame»; *b*) l'art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 secondo cui «ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole»; *c*) l'art. 2, legge n. 1047 del 1957 ai sensi del quale «agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratori, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame». Con l'ordinanza n. 15246/2026, in oggetto, ha chiarito che ai fini fiscali la definizione di coltivatore diretto è quella di cui all'art. 2083 c.c.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purché all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacché detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d*) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale*»[4] [5].

Da tali considerazioni, è stato tratto il principio di diritto secondo il quale il requisito soggettivo della qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduto da entrambi i coniugi soltanto nell'ipotesi di acquisto mediante comunione immediata (art. 177 c.c.); diversamente, se la compravendita è effettuata solo dal coniuge imprenditore agricolo per finalità inerenti alla propria attività, trova riscontro la disciplina della comunione "*de residuo*" (art. 178 c.c.), con conseguente piena spettanza delle agevolazioni fiscali. I beni richiamati dall'art. 178 c.c. vanno, quindi, presi a riferimento in ragione della loro effettiva destinazione (oggettiva), da parte di uno dei citati soggetti, finalizzata alla sua attività imprenditoriale (non di entrambi, poiché in questo caso tornerebbe applicabile l'art. 177 c.c.).

Nello specifico, si erano verificate in capo al contribuente entrambe le condizioni, sia di rispetto della normativa civilistica che di quella fiscale con la conseguenza che i benefici, di cui all'art. 9 del d.p.r. n. 601/1973, competevano per intero al coniuge imprenditore.

Il chiarimento dei giudici di legittimità pone, di riflesso, la domanda se il principio dagli stessi affermato con l'ordinanza n. 15246/2026 sia estensibile anche in presenza di un caso analogo ma riguardante l'altra agevolazione tributaria che la normativa attuale riconosce, ai fini

---

[4] Cass. Sez. I Civ. 19 settembre 2005, n. 18456, in *Foro.it*., 2006, 1, 103.

[5] Ciò che differenzia i due articoli (l'art. 178 c.c. e successivo art. 179 c.c.) per la Suprema Corte riguarda la natura dei beni che costituiscono oggetto della comunione legale. In particolare, il primo è riferibile a quelli destinati all'esercizio di un'attività imprenditoriale di uno dei due coniugi mentre il secondo riguarda i beni personali destinati all'esercizio della professione di uno dei due coniugi. Consegue che i beni destinati all'attività imprenditoriale sono oggetto della comunione legale mentre gli altri ne sono esclusi. Da qui la puntualizzazione posto che, nella fattispecie, si trattava di una comunione legale per cui non poteva trovare applicazione l'art. 179 c.c.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dell'imposta di registro, a favore del settore agricolo; il riferimento, ovviamente, è alla «piccola proprietà contadina», disciplinata dall'art. 2, commi 4 *bis* e 4 *ter*, del d.l. n. 194/2009 (dal 1° gennaio 2027: art. 173 del d.lgs. n. 123/2025)[6]. La disposizione stabilisce che i beneficiari (CD e IAP) decadono dalle relative agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Rapportando tale precetto al disposto dell'art. 178 c.c., non dovrebbero sussistere dubbi, per quanto già evidenziato, sulla possibile applicazione dello stesso principio sempreché permanga la comunione fra coniugi per l'intero quinquennio poiché un eventuale scioglimento anticipato (per divorzio o separazione) comporterebbe (si presume) automaticamente la decadenza dai richiamati privilegi fiscali (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e catastale all'1 per cento).

Luigi Cenicola

[6] Nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di imposte di registro, successioni e donazioni, ipotecaria e catastale e di bollo (con effetti dal 1° gennaio 2027).

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

MASSIMARIO

Massimario di giurisprudenza penale
(a cura di **PATRIZIA MAZZA**)

Cass. Sez. III 20 aprile 2026, n. 14225 - Aceto, pres.; Pazienza, est.; Monferini, P.M. (conf.) - Frasson, ric. *(Conferma App. Milano 10 giugno 2025)*

Animali - Maltrattamento di animali - Nozione di lesione - Integrità fisica dell'animale - Omissione di cure e malnutrizione - Nesso causale - Aggravante del decesso - Reato omissivo.

In tema di maltrattamento di animali (art. 544 ter *c.p.), la nozione di lesione non è perfettamente sovrapponibile a quella civilistica o di cui all'art. 582 c.p., comprendendo ogni apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur senza sfociare in un processo patologico o menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di condotte volontarie, anche omissive, quali l'assenza di cure e profilassi. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessaria la compiuta identificazione di ogni singolo animale offeso. Sussiste l'aggravante del decesso di cui al terzo comma dell'art. 544* ter *c.p. qualora la morte sia riconducibile a uno stato di grave malnutrizione e incuria ascrivibile all'imputato; eventuali complicazioni sopravvenute (quali una caduta durante il trasporto d'urgenza in ospedale) non costituiscono cause da sole sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p., qualora esse stesse siano state rese possibili o inevitabili dalle precarie condizioni di salute dell'animale.*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 gennaio 2018, n. 3674 (udienza 5 dicembre 2017), G., rv. 272.157.

*

Cass. Sez. III 10 aprile 2026, n. 13144 (c.c.) - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Casella, P.M. (diff.) - P.M. presso Trib. Bari, ric. *(G.I.P. Bari 22 ottobre 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti pericolosi - Arresto facoltativo Reato ambientale - Delitto - Reclusione - Arresto facoltativo in flagranza - Flagranza di reato - Tutela ambientale - Attività non autorizzata - Smaltimento illecito.

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce un delitto punito con la reclusione da 1a 5 anni quando riguarda i rifiuti pericolosi (come nel caso di specie), così da autorizzare l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 5 maggio 2026, n. 16172, Troka.

*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Cass. Sez. III 2 aprile 2026, n. 12379 - Aceto, pres.; Battistini, est.; Molino, P.M. (conf.) - Tarabuso, ric. *(Dichiara inammissibile App. Napoli 24 gennaio 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione rifiuti - Stato di necessità - Art. 54 c.p. - Art. 256 d.lgs. 152/2006 - Violazione autorizzazioni - Elemento soggettivo - Crisi imprenditoriale - Superamento limiti di stoccaggio - Responsabilità penale - Tutela della salute pubblica.

In tema di gestione dei rifiuti, non configura la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) la condotta del titolare di un'azienda che violi le prescrizioni dell'autorizzazione, superando i limiti quantitativi di stoccaggio, adducendo una crisi imprenditoriale e la necessità di non interrompere il pubblico servizio di raccolta. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256, d.lgs. 152/2006 è integrato dalla piena consapevolezza di operare in difformità dai titoli autorizzativi. L'eventuale situazione di difficoltà economica non esclude l'elemento soggettivo né giustifica l'illecito, potendo l'agente ricorrere a strumenti legittimi, quali la denuncia della crisi agli organi preposti o la richiesta di deroghe, per gestire correttamente i flussi di rifiuti in esubero ed evitare pericoli per la salute pubblica.

(1) Sulla posizione di garanzia del legale rappresentante di società al quale è imposto non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma anche di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto, cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 2025, n. 29233, A.

*

Cass. Sez. III 30 marzo 2026, n. 11792 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Lettieri, P.M. (conf.) - De Biasi, ric. *(Conferma App. Venezia 30 settembre 2024)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Digestato da rifiuti solidi urbani (FORSU) - Natura - Qualifica di rifiuto – Sottoprodotto - Traffico illecito di rifiuti - Smaltimento non autorizzato - Attività organizzate - Onere della prova - Errore non scusabile - Responsabilità professionale.

In tema di gestione dei rifiuti, il "digestato" (liquido o solido) residuato dal trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mantiene la natura tecnica di "rifiuto" e non di "sottoprodotto", salvo la prova positiva - gravante sull'imputato - del rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 184 bis*, d.lgs. n. 152/2006 e delle norme tecniche di settore. Integra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. n. 152/2006, ora art. 452* quaterdecies *c.p.) la condotta di smaltimento di ingenti quantità di tale digestato presso un'azienda agricola per fini di concimazione in assenza di autorizzazione, qualora attuata attraverso una struttura operativa complessa e coordinata tra produttore, trasportatore e utilizzatore. L'ignoranza della normativa tecnica e dei profili giuridici della gestione non costituisce errore scusabile* ex *art. 5 c.p. per soggetti dotati di specifica competenza professionale nel settore ambientale (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 dicembre 2017, n. 56066, Sacco, rv. 272.428, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 2, 48.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

*

Cass. Sez. III 23 marzo 2026, n. 10849 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Gentili, est.; Coco, ric. *(Conferma Trib. Latina 26 giugno 2025)*

Animali - Reati contro il sentimento per gli animali - Nozione di terzo estraneo - Confisca di animali *ex* art. 544 *sexies* c.p.

In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la confisca prevista dall'art. 544 sexies *c.p. ha natura obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento per il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544* ter *c.p. Tale misura non può essere evitata invocando la qualifica di "persona estranea al reato" qualora il diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene sia stato acquisito in un momento successivo all'esecuzione del sequestro. La nozione di terzo estraneo richiede infatti la buona fede, intesa come l'ignoranza incolpevole dell'esistenza di vincoli sull'animale o dell'uso illecito dello stesso, condizione non predicabile in capo a chi acquisti beni già sottoposti a vincolo cautelare segregativo, del quale era o doveva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza (1).*

(1) In tema confisca prevista dall'art. 544 *sexies* c.p. nei delitti contro il sentimento per gli animali, cfr. Cass. Sez. III 21 marzo 2017, n. 20934, Bruscolini, rv. 270.135. Sulla nozione di "persona estranea al reato" intesa quale soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, cfr. Cass. Sez. III 8 agosto 2023, n. 34548, D., rv 285.207.

*

Cass. Sez. III 16 marzo 2026, n. 10056 (c.c.) - Pres. Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Tocci, P.M. (conf.) - Petrecca e Signorini, ric. *(Conferma Trib. Pisa 4 luglio 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Profitto del reato - Confisca per equivalente.

In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies *c.p.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo, anche per equivalente, può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali "doverosi" per il corretto smaltimento. Tale profitto, pur se acquisito immediatamente al patrimonio della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso, legittima la misura ablatoria nei confronti della persona fisica autrice della condotta (amministratore o legale rappresentante) qualora non sia possibile l'apprensione diretta presso l'ente. In tale scenario, la confisca per equivalente assume una funzione sanzionatoria, rendendo l'autore del reato garante dell'eventuale incapienza del patrimonio sociale. La ripartizione paritaria del* quantum *dell'ablazione tra i diversi concorrenti nel reato risulta conforme ai princìpi di proporzionalità e solidarietà delineati dalle Sezioni Unite (1).*

(1) In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, cfr. Cass. Sez. III 26 febbraio 2026 (udienza 4 dicembre 2025), n. 7647, A. Sulla confisca avente carattere sanzionatorio, in quanto colpisce beni o denaro dell'autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, cfr. Cass. Sez. III 28 aprile 2021, n. 15968, Di Nardo.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

*

Cass. Sez. III 16 marzo 2026, n. 10042 - Liberati, pres.; Scarcella, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Nicolae, ric. *(Cassa con rinvio Trib. Fermo 25 novembre 2024)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di trasporto abusivo di rifiuti - Trasporto con mezzo non iscritto all'Albo - Qualificazione giuridica - Particolare tenuità del fatto.

L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello oggetto della comunicazione di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali integra la meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e non la fattispecie di trasporto abusivo prevista dal comma 1, atteso che il soggetto agisce in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex *art. 131* bis *c.p., il giudice deve fondare la propria valutazione su parametri di natura e struttura oggettiva, i quali operano su un piano distinto rispetto a quelli riguardanti la personalità e la "biografia penale" del reo; ne consegue che l'esistenza di precedenti penali non preclude di per sé l'applicazione dell'istituto, qualora le modalità dell'azione e l'esiguità del danno o del pericolo ne giustifichino il riconoscimento (1).*

(1) Ai fini del reato di trasporto abusivo di rifiuti, sull'utilizzo di veicolo diverso da quello oggetto di comunicazione, cfr. Cass. Sez. III 18 gennaio 2016 (udienza 18 novembre 2015), Cifaldi, rv. 265.933, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 3, 219. Sui parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131 *bis* c.p., cfr. Cass. Sez. III 20 luglio 2017 (udienza 23 novembre 2016), n. 35757, Sacco, rv. 270.948, in *Quotidiano giuridico*, 2017.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2026, n. 8783 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Esposito, P.M. (conf.) - Polimeni, ric. *(Dichiara inammissibile App. Reggio Calabrese 3 aprile 2025)*

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Elementi costitutivi - Produzione di compost - Natura dei materiali.

Il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006, ora art. 452 quaterdecies *c.p.) è reato abituale che richiede un'organizzazione professionale di mezzi e capitali per la gestione continuativa di ingenti quantitativi di rifiuti in modo abusivo. Tale abusività si configura non solo in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di violazione delle prescrizioni o gestione di tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo. In tema di produzione di compost, l'utilizzo di fanghi da depurazione provenienti da centri urbani superiori a 10.000 abitanti, che includono reflui industriali non assimilabili a quelli civili, rende i materiali inidonei alla produzione di ammendanti di qualità e ne determina la natura di rifiuto. Gli accertamenti tecnici volti a verificare la natura di tali materiali hanno carattere ripetibile* ex *art. 359 c.p.p. qualora non comportino l'alterazione o distruzione della cosa o dei luoghi, non richiedendo pertanto gli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p. (1).*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

(1) Relativamente alla natura ed agli elementi caratterizzanti del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 12 settembre 2023, n. 37113, Foti, non massimata; Sez. III 4 novembre 2013, n. 44449, Ghidoli, rv. 258.326, in *Ragiusan*, 2014, 361/362, 129.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2026, n. 8015 - Ramacci, pres.; Macrì, est.; Miranda, P.M. (conf.) - Chiarelli, ric. *(Dichiara inammissibile App. Caltanissetta 9 aprile 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Abbandono occasionale - Differenze.

In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitualità (1).

(1) Sulla distinzione tra l'ipotesi di cui all'art. 255 e quella di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Cass. Sez. III 6 ottobre 2014, n. 41352, Parpaiola, rv. 260.648, in *Foro it.*, 2015, 2, 2, 79; in *Quotidiano giuridico*, 2014, con nota di SCARCELLA; in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 1, 53. Sugli indici sintomatici dell'abbandono incontrollato, cfr. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 24 febbraio 2026, n. 7376 - Ramacci, pres.; Gai, est.; Gesualdi, ric. *(Conferma App. Firenze 16 maggio 2025)*

Bellezze naturali - Lavori di taglio e manutenzione della fascia ripariale, effettuato, in area boscata - Realizzazione di piste in area boscata - Autorizzazione paesaggistica

Integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione senza autorizzazione, in area boschiva vincolata, di "piste" in terra battuta mediante sradicamento di ceppaie e movimenti terra che comportino una radicale trasformazione del suolo, esulando tali interventi dalla nozione di "manutenzione ordinaria della viabilità esistente" prevista dalla normativa regionale. L'onere di munirsi del titolo abilitativo grava sul legale rappresentante dell'impresa esecutrice che, quale direttore esecutivo, operi le scelte sulle modalità materiali di intervento. La causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1 quinquies*, d.lgs. n. 42 del 2004 postula il ripristino integrale dello stato dei luoghi e non è integrata dal mero riporto di fogliame o materiali di risulta. L'esclusione della particolare tenuità del fatto* ex *art. 131* bis *c.p. è legittima ove l'entità dei lavori e l'impatto sul terreno evidenzino una non esigua offesa al bene ambientale e un potenziale aggravamento del rischio idrogeologico (1).*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

(1) Sull'integrazione del reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 con la realizzazione, in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di "piste" in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie, cfr. Cass. Sez. III 13 gennaio 2015 (udienza 25 novembre 2014), n. 962, Scoleri, rv. 261.791; Sez. III 10 marzo 2020 (udienza 17 ottobre 2019), n. 9402, Cresti, rv. 278.420.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7095 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Maiorana ed a. *(Conferma App. Messina)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti - Particolare tenuità del fatto.

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex *art. 178, d.lgs. n. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto* ex *art. 131* bis *c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati (1).*

(1) Sul principio della responsabilità condivisa secondo cui la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi, cfr. Cass. Sez. III 14 febbraio 2020 (udienza 11 dicembre 2019), n. 5912, rv. 278.411, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2020, 1-2, 396; in *Foro it.*, 2020, 2, 7-8, 469; in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 4, 329.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7068 - Ramacci, pres.; Galanti, es.; Esposito, P.M. (diff.) - Lu.Ma. *(Conferma Trib. Velletri 29 maggio 2024)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Criterio discriminatorio tra abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Natura di reato istantaneo e reato permanente del secondo

In tema di reati ambientali, la distinzione tra l'abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006) risiede non nella condotta materiale, ma nella finalità dell'agente: l'abbandono è reato istantaneo con volontà esclusivamente dismissiva, mentre il deposito incontrollato è reato permanente che implica una volontà gestoria prodromica al recupero o allo smaltimento. La riqualificazione del fatto da "abbandono" a "deposito incontrollato" operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), né l'obbligo di attivazione del contraddittorio per diversa definizione giuridica (art. 611, comma 1 sexies*, c.p.p.), qualora la condotta mate-riale resti identica e l'imputato abbia potuto interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto nel corso del processo, configurandosi una mera* emendatio libelli *(1).*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

(1) Sulla natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti dell'abbandono di rifiuti e sulla natura di reato permanente del reato di deposito incontrollato, cfr. Cass. Sez. III 29 luglio 2024, n. 30929, Duse, rv. 286.838, in *Ambiente e sviluppo*, 2024, 11, 740.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Massimario di giurisprudenza tributaria
(a cura di **LUIGI CENICOLA**)

Cass. Sez. Trib. 25 marzo 2026, n. 7139 ord. - Balsamo, pres.; Lo Sardo, est. - Co.Ce. (avv. Muccari) c. Comune di Torbole Casaglia (BS) (avv.ti Morotti, Panni e Andreotti). *(Cassa in parte con rinvio Comm. trib. reg. Lombardia 28 marzo 2022)*

Imposte e tasse - ICI/IMU - Fabbricati rurali - Esenzione - Decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato - Esclusa - Stato di inagibilità e fatiscenza di fabbricato - Omessa richiesta di riduzione d'imposta - Il Comune non può negarla quando ne è comunque a conoscenza - Principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con il contribuente.

In tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b*), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 4, comma 5, lett.* b*), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell'ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (1).*

(1) Il caso esaminato è comune a tanti altri sottoposti all'attenzione della Suprema Corte, e riguarda l'omessa denuncia e insufficiente versamento dell'ICI (nello specifico: anni 2003 e 2004) a fronte del quale il Comune rivendicava la relativa imposta, a mezzo avvisi di accertamento, essendo stata disconosciuta la natura agricola per alcuni terreni e la destinazione rurale per determinati fabbricati in categorie catastali A/3, A/4 e D/1. A seguito del rigetto dell'appello da parte della C.T.R. il contribuente ricorreva ai giudici di legittimità contestando la sentenza della Commissione tributaria poiché aveva erroneamente considerato l'area, di natura agricola, come fabbricabile quando invece il certificato di destinazione urbanistica dello stesso Comune la ricomprende tra le aree agricole di salvaguardia (zona E2) e edifici rurali di interesse storico ambientale (zona E3) sussistendo sull'area antichi ruderi che nel nuovo P.G.T. erano stati classificati come area boscata. Questo, ed altri undici motivi di impugnazione, costituivano i presupposti su cui si fondava la difesa del titolare, rivolti, in massima parte, ad asserire la sussistenza della ruralità di alloggi agroturistici, strumentali all'attività agricola, costruiti su di un'area vincolata. Nessuna delle motivazioni addotte dalla parte è stata ritenuta degna di accoglimento perché ritenute del tutto inammissibili o infondate ad esclusione di una che riguardava l'inagibilità di uno dei fabbricati per i quali non era stata presentata la dichiarazione per avvalersi della riduzione d'imposta per inagibilità e fatiscenza del medesimo. Il Supremo Organo, richiamandosi a princìpi consolidati della giurisprudenza, ha ritenuto che in ogni caso la riduzione competesse anche in assenza di apposita richiesta del contribuente poiché il Comune, allorquando lo stato di inagibilità è perfettamente noto, deve ispirarsi al principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già noti, in modo documentato, al Comune. Cfr. Cass. Sez. Trib., 10 giugno 2015, n. 12015, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; 11 dicembre 2020, n. 28251, in *DeJure*; 30

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

dicembre 2020, n. 29901, *ivi*; 18 novembre 2021, n. 35474, in *Gius, civ. Mass*., 2022; 2 marzo 2023, n. 6270 ord., in *DeJure*; 8 maggio 2023, n. 12226 ord., in *Giust. civ. Mass*., 2023; 7 dicembre 2024, n. 31479, in *DeJure*; 10 luglio 2025, n. 18892, *ivi*.

*

Cass. Sez. Trib. 23 marzo 2026, n. 6967 ord. - Candia, pres.; Benatti, est. - Me.Ca., Me.Ma., Me.Fr. (avv. Di Tolle) c. Comune di Carugate (avv. Corbetta). *(Cassa in parte con rinvio Comm. trib. reg. Lombardia 17 aprile 2023)*

Imposte e tasse - IMU - Accertamento - Intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell'area da agricola a edificabile - Comproprietà - Terreno coltivato da imprenditrice agricola professionale (IAP) mediante contratto di comodato - Criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli.

La scelta del proprietario fondiario, i cui terreni siano stati precedentemente dichiarati fabbricabili, d'iniziare su di essi un'attività agricola non può ritenersi preclusiva del diritto alle riduzioni, previste per tal sorta d'imprenditori, che fanno riferimento all'oggettività della utilizzazione agricola del fondo (1).

(1) Come noto, l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, in materia di ICI, prevedeva particolari riduzioni d'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli; riduzioni determinate in base al valore dei medesimi terreni. Lo stesso decreto, all'art. 2, comma 1, lett. *b*) considerava comunque non fabbricabili tali terreni sui quali persisteva l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Con l'avvento dell'IMU quest'ultima regola non ha subìto modifiche, come confermato dall'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. A seguire, con l'art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, a decorrere dall'anno 2016, sono stati esentati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Le disposizioni citate sono state oggetto di una controversia laddove il Comune richiedeva l'IMU, per l'anno 2016, a due sorelle comproprietarie di un'area in ragione dell'intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell'area da agricola a edificabile, avvenuta nell'anno 2009. Le contribuenti impugnarono gli atti alla C.T.P. che respinse il ricorso come anche la C.T.R. che rigettò l'appello ritenendo che la modifica della destinazione urbanistica fosse avvenuta nell'anno 2009, quando alcuna delle ricorrenti svolgeva attività d'imprenditore agricola. Tale attività era stata avviata da una delle sorelle solamente nell'anno 2012, beneficiando poi del comodato della rispettiva quota di proprietà dell'area, per cui non sussisteva il diritto all'esenzione dall'imposta. Portata la vertenza all'esame dei Supremi Giudici le contribuenti sostenevano la spettanza del beneficio ai sensi della richiamata legge n. 208/2015. Era, tuttavia, pacifico che sin dall'anno 2009 in questione erano divenute aree fabbricabili e pertanto estranee alla norma invocata. Nel merito, la Corte di legittimità, contrariamente a quanto ipotizzato dalla C.T.R., ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui il requisito della persistenza dell'attività agricola implicasse la necessaria preesistenza della medesima al momento del mutamento di destinazione urbanistica dei fondi, atteso che la norma, cioè l'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, non contiene tale specificazione, dovendo invece ritenersi che l'avere iniziato l'attività agricola prima del periodo impositivo poteva originare il diritto alla prospettata riduzione, indipendentemente dalla risalenza del mutamento predetto. Nel caso specifico, la scelta del proprietario, i cui terreni erano stati precedentemente dichiarati fabbricabili d'iniziare su di essi un'attività agricola non poteva ritenersi preclusiva del diritto alle riduzioni previste in ragione dell'oggettività della utilizzazione agricola dei fondi. Pertanto, pur non essendo configurabile l'esenzione invocata, andavano considerate non fabbricabili, ai fini della predetta riduzione, le aree in cui persisteva l'attività agricola nel senso sopra indicato; attività che doveva comunque essere provata in tal senso. Cfr. Cass. Sez. VI 12 maggio 2017, n. 11979, in *Riv. giur. edil*., 2017, 3, I, 763; Sez. Trib. 28 aprile 2010, n. 10144, in *Giust. civ. Mass*., 2010, 4, 622.

*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Cass. Sez. Trib. 20 marzo 2026, n. 6736 ord. - De Rosa, pres.; Marconi, est. - Di.Fr. (avv.ti Sammartino e Rabiolo) c. Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato). *(Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Sicilia 20 gennaio 2020)*

Imposte e tasse - IRPEF e IRAP - Imprenditore agricolo - Percezione del contributo in conto capitale per la realizzazione di un agriturismo - Reddito di impresa non dichiarato - Indebita sottrazione a tassazione - Qualificazione del contributo come contributo in conto impianti - Legittimità.

La differenza sotto il profilo della imposizione fiscale tra le due tipologie di contributo (in conto capitale e in conto impianti) risiede esclusivamente nella finalità obiettiva perseguita dalla disciplina di favore con la sua erogazione: sono, infatti, contributi in conto capitale quelli erogati per incrementare la struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento mentre sono contributi in conto impianti quelli vincolati alla destinazione all'acquisto di beni materiali o immateriali strumentali (1).

(1) I contributi in conto capitale sono contributi a fondo perduto che mirano genericamente al rafforzamento patrimoniale dell'impresa e non sono legati ad una particolare destinazione o all'acquisto di beni strumentali costituenti, ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. n. 917/1986, sopravvenienze attive da annotare in conto economico nella apposita voce per cassa cioè nell'esercizio in cui vengono erogati. La puntualizzazione è della Suprema Corte la quale si è espressa, con l'ordinanza in oggetto, su di una controversia generata da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva accertato, ai fini IRPEF e IRAP, un reddito d'impresa, a carico di un imprenditore agricolo, derivante dalla percezione del contributo in conto capitale per la realizzazione di un agriturismo che aveva indebitamente sottratto alla tassazione. Il ricorso era accolto dalla C.T.P. ritenendo corretta la qualificazione del contributo come contributo in conto impianti e corretta la sua imputazione ad annualità diverse da quella in cui lo aveva percepito. Di diverso parere la C.T.R. che condivideva la legittimità dell'operato dell'ufficio in quanto, nella fattispecie, a suo giudizio, l'erogazione aveva natura di contributo in conto capitale soggetto a tassazione per cassa nell'anno in cui l'impresa lo aveva percepito. Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva davanti ai giudici di legittimità contestando le motivazioni. Nel merito, la Suprema Corte ha confutato la decisione della Commissione tributaria che aveva attribuito al contributo percepito dal ricorrente per l'avvio dell'attività di agriturismo natura di contributo in conto capitale tassabile come sopravvenienza attiva per cassa nell'annualità in cui era stato percepito anziché di contributo in conto impianti vincolato all'investimento nell'acquisto di beni strumentali destinato a confluire nel reddito, secondo il principio di competenza, per quote di ammortamento, così violando il citato art. 88 del T.U.I.R. e le previsioni della legge regionale istitutiva dell'agevolazione. Richiamandosi alla giurisprudenza ha osservato che nell'individuazione delle caratteristiche del contributo a fondo perduto previsto dalla norma che lo istituisce è necessario tener conto che la categoria generale del contributo in conto capitale concesso a rafforzamento della struttura patrimoniale della società comprende anche la sottocategoria del contributo in conto impianti e che la caratteristica fondamentale che connota, sotto il profilo dell'imposizione fiscale, in base alla normativa di riferimento, i contributi in conto impianti è il loro vincolo alla destinazione all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili e il loro stretto collegamento con i costi sostenuti per l'acquisto medesimo che rende operativo il criterio di competenza anziché quello di cassa. Il collegamento necessario con l'acquisto di beni ammortizzabili è, dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai contributi pubblici la natura di contributi «in conto impianti». D'altronde risultava pacifico, anche dalla sentenza impugnata, che i contributi erano stati erogati all'impresa agricola dalla Regione Sicilia in forza di un bando pubblico per la realizzazione di un'attività di agriturismo e cioè per la ristrutturazione del fabbricato rurale e la sua trasformazione in struttura recettizia, la sistemazione delle aree e l'acquisto di impianti, arredi e mobili. Il ricorso è stato così accolto. Sul punto cfr. Cass. Sez. Trib. 6 agosto 2020, n. 16776 ord., in *Giust. civ.Mass.*, 2020; 23 luglio 2020, n. 15754, *ivi*; 21 aprile 2023, n. 10779, in *DeJure*.

*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Cass. Sez. Trib. 5 marzo 2026, n. 4972 - Stalla, pres.; Benatti, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. La.Lo. (avv.ti Marini e Artico). *(Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Veneto 26 settembre 2019)*

Imposte e tasse - Catasto - Edificio rurale ad uso abitativo - Iscrizione nella categoria catastale A/2 - Domanda di riconoscimento della ruralità - Accertata superfice superiore ai 240 mq. - Condizioni richieste dall'art. 9, comma 3, lett. *e*) del d.l. n. 557/1993 e d.m. 6 agosto 1969 - Immobile di lusso - Esclusa la ruralità.

L'interpretazione corretta riguardante l'art. 9, comma 3, lett. e) del d.l. n. 557/1993 esclude dalla ruralità gli immobili aventi le caratteristiche delle unità immobiliari urbane per essere censiti in A/1 e A/8 oppure con le caratteristiche indicate dal d.m. 2 agosto 1969, tra cui rientrano le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) (1).

(1) La Suprema Corte, con la decisione in oggetto, richiama l'attenzione sulle norme che regolano il riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo osservando che l'art. 9, comma 3, lett. *e*) del d.l. n. 557/1993 espressamente prevede che i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in villa) ovvero le caratteristiche di lusso previste dal d.m. 6 agosto 1969 non possono comunque essere riconosciuti rurali. Quest'ultimo decreto, in aggiunta ad altri limiti, considera di lusso (art. 6) quelle unità immobiliari che hanno una superficie superiore ai 240 mq. Nel caso di specie il titolare di una abitazione, censita nella categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile) aveva presentato domanda per il riconoscimento della ruralità al fine di usufruire poi dei benefici fiscali connessi alla ruralità medesima. Da un riscontro dell'ufficio catastale era però emerso che l'unità immobiliare in questione aveva una superficie eccedente i 240 mq, per cui doveva qualificarsi come abitazione di lusso e fuori dalla ruralità. La C.T.P. respinse il ricorso del contribuente mentre la C.T.R., di diverso avviso, accolse l'appello sostenendo, fra l'altro, che la disposizione citata riguarderebbe le agevolazioni c.d. prima casa e non anche la classificazione catastale dell'immobile. L'Amministrazione contestava simile sentenza davanti ai giudici di legittimità i quali hanno rilevato che a nulla rileva che il decreto qualifichi le abitazioni di lusso anche a diversi fini, atteso che le disposizioni sono richiamate integralmente dall'art. 9, comma 3, lett. *e*) del d.l. n. 557/1993, sicché la sussistenza di una delle caratteristiche indicate in uno degli articoli del d.m. 6 agosto 1969 (vedi art. 6), esclude di per sé la ruralità. Deve pertanto ritenersi corretta l'interpretazione sostenuta, nel caso di specie, dal «Fisco» posto che la superficie accertata, superiore ai 240 mq., induceva a ritenere che si trattasse di un immobile con le caratteristiche tipiche dei fabbricati di «lusso», come tali censiti nelle categorie A/1 e A/8. Non si può che condividere e apprezzare una simile decisione anche perché sul riconoscimento della ruralità dei fabbricati (specialmente quelli strumentali: vedi agriturismi) ci sono state decisioni alquanto discutibili. Sul punto v. Cass. Sez. Trib. 26 ottobre 2021, n. 30078, in *DeJure*.

*

Cass. Sez. Trib. 17 febbraio 2026 n. 3538 ord. - Candia, pres.; Dell'Orfano, est. - Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio (avv.ti Di Vita e Corbyons) c. Società Agricola Asti (avv. Leopoldo Asti). *(Conferma Comm. trib. reg. Lazio 20 luglio 2020)*

Imposte e tasse - Consorzio di bonifica - Contributi consortili - Riscossione a mezzo ruolo - Omesso pagamento da parte di società agricola - Presenza di immobili - Sussistenza del Piano di classifica - Onere della

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

prova a carico della consorziata di dimostrare la non sussistenza dei benefici originati dalle opere di difesa idraulica - Valore intrinseco delle opere - Sussiste l'obbligo del pagamento.

In presenza di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsi intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (1).

(1) Come noto, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 21 del r.d. n. 215/1933 (Nuove norme sulla bonifica integrale), che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46/1999. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che anche dopo la disciplina introdotta dal citato decreto (da ultimo menzionato) i Consorzi potessero avvalersi della riscossione a mezzo ruolo. Sempre secondo i giudici di legittimità il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Il caso di specie è quello di una società agricola la quale non riteneva giustificato il pagamento dei contributi in quanto, a suo giudizio, il terreno, di sua proprietà, non avrebbe ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento fondiario e il Consorzio non era stato in grado di fornire elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione. Di diverso avviso il Consorzio che contestava la decisione della C.T.R. a vantaggio della consorziata. La soluzione della controversia era demandata all'esame della Suprema Corte la quale, nel merito, evidenziava come la cartella esattoriale fosse sufficiente motivata poiché faceva riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, per cui nessun onere probatorio aggiuntivo gravava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica; pertanto, sussisteva una presunzione *iuris tantum* di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria. Spettava, quindi, alla consorziata, stante l'accertata legittimità del Piano di classifica, l'onere di dimostrare la non sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiavano l'area nella quale erano ubicati gli immobili della società, laddove i giudici del gravame si erano, invece, limitati ad asserire che il terreno dell'interessata non avesse tratto alcuno vantaggio reale dagli interventi di miglioramento fondiario. Poiché la consorziata società agricola non era stata in grado di dimostrare quanto asserito il ricorso è stato respinto ribadendo che in presenza di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsi intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse. In senso conforme cfr. Cass. Sez. Trib. 19 dicembre 2014, n. 27057, in *Gius. civ. Mass.*, 2014; 23 aprile 2020, n.8080, *ivi,* 2020; 22 settembre 2025, n. 25858, in *DeJure*.

*

Cass. Sez. Trib. 17 febbraio 2026, n. 3488 ord. - Balsamo, pres.; Lo Sardo, est. - Co.Ce. (avv. Muccari) c. Comune di Torbole Casaglia (BS) (avv.ti Morotti, Panni e Andreotti). *(Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. Brescia 22 dicembre 2016)*

Imposte e tasse - ICI - Terreni e fabbricati - Esenzione - Omessa denuncia e insufficiente versamento dell'imposta - Disconoscimento della natura agricola per alcuni terreni e della destinazione rurale per alcuni fabbricati asserviti all'attività di agriturismo - Domanda di regolarizzazione dei fabbricati - Presenza dell'annotazione di ruralità nella visura catastale - Compete l'agevolazione.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 bis*, del d.l. n. 70/201, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che la normativa di riferimento porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (1).*

(1) Il caso, posto all'attenzione della Suprema Corte è analogo ad altri già ampiamente trattati. Nello specifico, il Comune aveva emesso degli avvisi di accertamento per omessa denuncia e insufficiente versamento dell'ICI relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, essendo stata disconosciuta la natura agricola di alcuni terreni e la destinazione rurale di diversi fabbricati classificati in categorie A/3, A/4 e D/1. Sostanzialmente, questi ultimi, non risultavano censiti in quelle categorie ritenute (allora) consone al riconoscimento della ruralità: cioè le categorie A/6 e D/10. Era, quindi, necessario procedere alla relativa regolarizzazione nei termini di legge. Vale a tale scopo rammentare quello che è stato l'evolversi della normativa in materia. Come noto, al fine di risolvere le incertezze interpretative emerse per il riconoscimento della ruralità degli immobili, con l'art. 7, comma 2 *bis*, della legge n. 106/2011 venne consentito ai contribuenti di poter presentare domanda di variazione della categoria catastale (A/6 a D/10) sulla base di autocertificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della ruralità (di cui all'art. 9 del d.l. n. 557/1993); variazioni della categoria catastale cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto valore retroattivo, dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, in virtù della norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 5 *ter* , del d.l. n. 102/2011. In seguito, con l'art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 è stato disposto che ai fabbricati rurali (di abitazione e strumentali) fosse attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Per l'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è stata, quindi, disposta l'apposizione di una specifica annotazione. Da ultimo, con l'art. 2, comma 5 ter, del d.l. n. 102/2013 venne chiarito che le domande di variazione catastale presentate ai sensi della predetta legge n. 106/2011 producevano gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. A supporto di questo, sempre la Corte di legittimità sottolineò che la ruralità non era messa in discussione laddove fosse stata presentata tempestivamente la domanda di variazione catastale al fine poi di ottenere l'apposita annotazione; di questo ne avrebbero beneficiato tutte le tipologie immobiliari a carattere abitativo e strumentale per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. La normativa di riferimento, sopra riportata, prevedeva, infatti, che la richiesta di regolarizzazione (di ruralità) fosse effettuata nei termini di legge (facoltà esercitabile entro 30 settembre 2011, poi prorogata al 30 settembre 2012) la qual cosa consentiva di usufruire dell'esenzione dall'imposta per il quinquennio precedente. Era così possibile, per quanto già detto, pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati anche retroattivamente, godendo dei benefici in questione. Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento dello *status* di ruralità era stata presentata nel settembre del 2011 per cui poteva valere retroattivamente per le annualità oggetto di accertamento ad esclusione di quella riferibile all'anno 2005 per la quale era, quindi, dovuta l'ICI. In tale contesto, era sorto il problema riguardante l'immobile in categoria D/1 (costituito da stalle, fienili e magazzini agricoli) utilizzato per l'agriturismo. Da visura, risultava regolarmente censito in D/10 (a seguito di regolarizzazione) per cui non poteva qualificarsi come opificio industriale (così accertato erroneamente dal Comune) ma risultava essere una struttura rurale asservita all'attività agricola sebbene condotta dalla figlia della contribuente alla quale era stato concesso in uso per la conduzione del fondo insieme alle altre unità immobiliari strumentali all'attività agricola. Relativamente a questo punto, la richiesta del Comune era pertanto illegittima. Sul punto v. Cass. Sez. Trib. 10 febbraio 2021, n. 3226, in *Giust. civ. Mass.*, 2021; 10 giugno 2021, n. 16252, in *DeJure*; 15 settembre 2022, n. 27198 ord., in *Giust civ. Mass.*, 2022; 12 agosto 2024, n. 22674, *ivi*, 2024; 1° marzo 2025, n. 5458 ord., in *DeJure*.

*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Cass. Sez. Trib. 5 febbraio 2026, n. 2527 ord. - Stalla, pres.; Libri, est. - Comune di Zevio (avv.ti Russo e Coli) c. Mi.An. (avv. Massella). *(Conferma Comm. trib. reg. Veneto, Sez. staccata Verona 16 giugno 2022).*

Imposte e tasse - IMU - Terreni agricoli - Agevolazioni - Recupero dell'imposta da parte del Comune - Pensionato agricolo iscritto alla previdenza agricola - Partecipazione all'attività dell'impresa agricola - Sussistono le condizioni per usufruire del beneficio fiscale.

Alla luce della recente normativa, chiaramente ispirata dalla volontà del legislatore di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU previste per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi. La permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege*, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali (1).*

(1) Continua il contenzioso avviato da taluni Comuni nei confronti di pensionati agricoli ai quali viene richiesto il pagamento dell'IMU. Come noto, in tema di terreni agricoli la disciplina dell'imposta in questione richiama testualmente le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 (in tema di ICI), senza fare alcun cenno a quanto disposto sia dall'art. 9 dello stesso decreto che dall'art. 58 del d.lgs. n. 446/1997, in quanto precisa che i soggetti ammessi al beneficio sono individuati nei «coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola». Consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all'ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall'iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali. Posto che nell'ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento all'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, circa l'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione a tale istituto, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi. L'art. 78 *bis*, comma 3, del d.l. n. 104/2020, nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente l'art. 1, comma 705, della legge n. 145/2018, applicabile retroattivamente, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all'impresa del familiare con le modalità dell'abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell'iscrizione. Le conclusioni a cui perviene la Suprema Corte sono le medesime già ampiamente esposte in occasione di casi analoghi a quello qui esaminato ed oggetto della presente ordinanza. Nello specifico, un Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento a due coniugi pensionati agricoli con cui veniva recuperata l'IMU ritenendo che non avessero diritto al regime agevolato. Richiesta ritenuta non legittima. In senso conforme cfr. Cass. Sez. Trib. 12 maggio 2023, n. 13131, in *www.osservatorioagromafie.it*; 23 giugno 2023, n. 18083 ord., in *DeJure*.

*

Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2026, n. 1527 ord. - D'Ascola pres.; Ponterio, est. - Corte dei conti per il Veneto c. Fabilia Jesolo s.r.l. ed a. *(Regola giurisdizione)*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Imposte e tasse - Imposta di soggiorno - Strutture ricettive - Gestore - Responsabile d'imposta - Obbligazione tributaria - Giurisdizione demandata alle Corti di giustizia tributaria.

La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, fa sì che i gestori delle strutture ricettive siano obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30 per cento (ex *art. 13, d.lgs. n. 471/1997). Il responsabile della struttura ricettiva, nella veste di responsabile d'imposta, incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (1).*

(1) Con l'ordinanza in oggetto la Suprema Corte pone il principio di carattere generale valido per qualunque gestore di strutture ricettive, compresi gli agriturismi, in tema di imposta di soggiorno. Viene chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 34/2020 e dell'interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 *ter*, del d.lgs. n. 23/2011, contenuta nell'art. 5 *quinquies*, d.l. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile/ausiliario dell'ente locale tenuto alla riscossione. Di conseguenza, l'obbligazione in capo al gestore ha natura esclusivamente tributaria; l'imposta è dovuta anche nel caso in cui il soggetto ospitato dalla struttura non abbia versato il corrispondente ammontare. L'eventuale contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte di legittimità ha inteso così affermare la sussistenza, nelle vertenze riguardanti l'imposta di soggiorno, della giurisdizione del giudice tributario e non della Corte dei conti, cioè della giurisdizione del giudice contabile. Il caso in esame riguardava proprio l'opposizione di una società che, condannata al pagamento dell'imposta di soggiorno da una Sezione distaccata regionale della Corte dei conti, aveva chiesto alla Corte Suprema di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. Ovviamente, per quanto già detto, il chiarimento di rilievo è quello attinente alla qualifica del gestore come responsabile di imposta da cui discendono una serie di implicazioni, sia sul piano sostanziale, sia su quello procedurale. Come sottolineato, l'obbligazione che grava sul responsabile d'imposta partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo che fa carico al soggetto passivo dell'imposta, nel caso di specie gli ospiti della struttura ricettiva; la responsabilità dell'albergatore (come anche del titolare dell'agriturismo) non è limitata, come invece quella dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa. Sul punto cfr. Cass. Sez. Un. 9 agosto 2025, n. 22963, in *Gius. civ. Mass.*, 2025; Sez. Trib. 24 luglio 2024, n. 19654, in *DeJure*; 19 agosto 2020, n. 17357, in *Gius. civ. Mass.*, 2020; 24 marzo 2022, n. 9538, *ivi.*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Massimario di giurisprudenza civile
(a cura della **REDAZIONE**)

Cass. Sez. I 14 aprile 2026, n. 9577 ord. - Ferro, pres.; D'Orazio, est. - Ga.Gi. (avv. Gorietti) c. Liquidazione Giudiziale Immobiliare BPL di Pi. E C. s.a.s. (avv. Orlando) ed a. *(Dichiara inammissibile App. Perugia 26 marzo 2024)*

Liquidazione giudiziale - Impresa agricola - Impresa commerciale - Art. 2135 c.c. - Codice della crisi d'impresa (CCII) - Esenzione fallimentare - Oggetto sociale - Criterio formale vs sostanziale - Attività agricola (ciclo biologico) - Attività commerciale prevalente - Onere della prova - Principio di vicinanza della prova - Iscrizione registro imprese - Irrilevanza del dato formale - Assoggettabilità al fallimento (liquidazione giudiziale).

In tema di liquidazione giudiziale, le società costituite in forma commerciale sono assoggettabili alla relativa procedura in base al dato dell'oggetto sociale risultante dallo statuto, che rileva come criterio prevalente di qualificazione dell'imprenditore, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività. Ne consegue che l'esenzione prevista per l'imprenditore agricolo non opera quando non sia dimostrato lo svolgimento in concreto di attività riconducibili all'art. 2135 c.c., ossia alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, gravando su chi la invoca l'onere di provare la natura agricola prevalente dell'attività esercitata (1).

(1) Sull'onere di dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'effettiva attività agricola cfr. Cass. Sez. I 8 agosto 2016, n. 16614, in *Giust. civ. Mass.*, 2016; Cass. Sez. I 28 novembre 2023, n. 32977, in *www.osservatorioagromafie.it*. Sulla negazione della qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale cfr. Cass. Sez. 1 7 luglio 2023, n. 19311, *ivi*.

*

Cass. Sez. III 8 aprile 2026, n. 8788 - Di Stefano, pres.; Giannitti, est. - Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 (avv. Carmenato) c. Azienda Agricola Camarzano di Ba.Pa. c. (avv. Lumachini). *(Cassa con rinvio Trib. Ancona 11 febbraio 2020)*

Unione europea - Aiuti di Stato *de minimis* nel settore agricolo - Reg. u. 1408/2013 - Non operatività del sistema informativo centralizzato nazionale - Dichiarazione in forma di autocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tetto massimo - Presentazione in un momento antecedente la concessione dell'aiuto - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di aiuti di Stato de minimis *nel settore agricolo, ai sensi del reg. UE/1408/2013, fino alla data di piena operatività del sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione dell'impresa richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, finalizzata alla verifica di non superamento del tetto massimo previsto, pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

della domanda, integra un adempimento che, quale strumento di controllo dell'ente e forma di collaborazione dell'impresa, deve risultare acquisito dall'autorità concedente prima della concessione dell'aiuto di Stato e, dunque, al momento deliberativo dell'aiuto medesimo, con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, non sorge in capo all'impresa il diritto all'erogazione delle somme richieste a titolo di indennizzo, risultando illegittimo, per violazione del diritto eurounitario, il loro pagamento, restando irrilevante sia una normativa regionale che, in contrasto con quella eurounitaria, non contempli tale dichiarazione, sia l'eventuale affidamento del richiedente sul punto (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini. V. Cass. Sez. V 27 dicembre 2024, n. 34530, in *Giust. civ. Mass.*, 2025; 8 gennaio 2025, n. 289 ord., *ivi*; 11 febbraio 2025, n. 3490, ord., *ivi*; 8 luglio 2025, n. 18673, ord., *ivi*.

*

Cass. Sez. III 17 marzo 2026, n. 5996 ord. - Rubino, pres.; Gianniti, est. - De.Fr. (avv.ti Romano e Nisi) c. Ca.Fe. (avv. Macrì). *(Cassa in parte con rinvio App. Lecce 10 dicembre 2021)*

Prelazione e riscatto - Riscatto - Coltivatore diretto proprietario del fondo confinante - Mancanza di prova della coltivazione del fondo confinante nel biennio precedente la vendita - Illegittima esclusione dell'attendibilità di un testimone per l'aprioristica prevalutazione negativa conseguente alla esistenza di un vincolo di parentela o coniugale con una delle parti.

In materia di prova testimoniale, l'attendibilità di un testimone non può essere esclusa sulla base della aprioristica prevalutazione negativa conseguente alla esistenza di un vincolo di parentela o coniugale con una delle parti; l'attendibilità del teste, legato da tali vincoli, deve essere invece verificata dal giudice di merito attraverso l'esame di elementi concreti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cass. Sez. III 12 marzo 2026, n. 5647 ord. - Rubino, pres.; Gianniti, est. - Società Agricola San Mario Srl (avv.ti Malpede e Sorrentino) c. Ar.Vi. (avv.ti Sciaudone) ed a. *(Conferma App. Napoli 31 dicembre 2024)*

Contratti agrari - Affitto - Comproprietà - Comunione - Straordinaria amministrazione - Art. 1108 c.c. - Durata legale quindicennale - Sostituzione automatica della clausola - Consenso unanime - Inefficacia - Inopponibilità - Validità del contratto - Gestione di affari altrui - Terzo conduttore.

Qualora un contratto di affitto agrario di fondo rustico, stipulato da uno solo dei comproprietari, assuma per effetto della sostituzione automatica della clausola che stabilisca una durata inferiore a quella di legge ex *artt. 45 e 58 della legge n. 203*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

del 1982 la durata legale quindicennale, l'atto deve qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 1108, comma 3, del codice civile; ne consegue che la mancanza del consenso unanime dei partecipanti alla comunione non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia (inopponibilità) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, restando il contratto valido ed efficace tra il comproprietario stipulante e il terzo conduttore, secondo lo schema della gestione di affari altrui (1).

(1) Sul punto V. Cass. Sez. Un. 4 luglio 2012, n. 11135, in *Giust. civ.*, 2012, 9, 1977.

*

Cass. Sez. I 9 marzo 2026, n. 5268 ord. - Pazzi, pres.; Amatore, est. - Energy Flowers Soc. Agricola Srl (avv. Casini Ropa) c. Ci.Ci. ed a. *(Conferma App. Ancona 9 maggio 2023)*

Fallimento – Impresa agricola - Sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti ai fini della dichiarazione di fallimento - Onere di provare di essere esente da fallimento a carico del debitore,

L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'articolo 2697, comma 2, del codice civile (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. I 7 febbraio 2023, n. 3647, in www.osservatorioagromafie.it; Cass. Sez. I 28 novembre 2023, n. 32977, *ivi*.

*

Trib. Bari 12 febbraio 2026, n. 1006 - Cantore, giudice unico - La.Sa. (avv. Picicci) c. Ma.Do.

Usucapione - Fondo agricolo - Insufficienza della mera coltivazione ai fini del possesso *uti dominus* - Recinzione quale indice di esclusione dei terzi - Sufficienza.

In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus *del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso* uti dominus *del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più*

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e*, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.*

(1) Sulla insufficienza della sola coltivazione del fondo ai fini del possesso uti dominus cfr. Cass. Sez. I 11 gennaio 2024, n. 1121, in *Guida al diritto*, 2024, 7. Più specificamente sulla dimostrazione, attraverso una recinzione, dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di *ius excludendi alios* e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite, cfr. Cass. Sez. II 20 gennaio 2022, n. 1796, in *www.osservatorioagromafie.it*.

*

Trib. Avellino, Sez. spec. agr. 28 gennaio 2026, n. 155 - Pellecchia, pres.; Del Vecchio, est. - Ca. Le. (avv. Colacurcio) c. Do. Ga.

Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Domanda di risoluzione proposta dal concedente - Condizioni di proponibilità - Contestazione scritta dell'inadempimento - Richiesta di avvio del procedimento di conciliazione - Atti separati - Necessità.

La proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due presupposti processuali e cioè oltre al previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 46, legge n. 203/82 anche ad un adempimento ulteriore e speciale costituito dalla previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all'affittuario a norma dell'art. 5, comma 3, legge n. 203/82 preordinata a consentire al conduttore di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando così l'instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di funzione, l'adempimento speciale è autonomo, separato e distinto dal primo nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege *per adeguare l'attuazione del contratto alle motivate richieste del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di risoluzione nel caso in cui il concedente con un'unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l'avvio del procedimento conciliativo.*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 15 gennaio 2001, n. 503, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 87; Cass. Sez. Un. 19 gennaio 1993, n. 633, in questa Riv., 1993, 405, con nota di G. Morsillo, *Sanatoria delle inadempienze e convocazione innanzi all'Ispettorato agrario.*

*

Cass. Sez. III 23 gennaio 2026, n. 1519 ord. - Frasca, pres.; Cirillo, est. - Ra.St. e Li.Bi. (avv.ti Puglisi e Schininà) c. Di.Ma. e Gu.Da. (avv.ti Barone) ed a. *(Conferma App. Catania 19 dicembre 2019)*

Prelazione e riscatto - Riscatto di un fondo confinante - Momento nel quale verificare l'esistenza delle condizioni di legge, in capo al retraente, per l'esercizio del diritto - Acquisto della proprietà del terreno confinante in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

Non compete il diritto di riscatto al proprietario coltivatore diretto del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, qualora egli abbia acquistato la proprietà del detto terreno in epoca successiva alla stipulazione del preliminare di vendita del secondo, essendosi in presenza di una situazione obbligatoria già definita in base ad un'attività negoziale legittima posta in essere dal proprietario del fondo allorquando il diritto di prelazione era insussistente (1).

(1) Sul punto v., tra le altre, le sentenze Sez. III 22 gennaio 2004, n. 1103, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1; Sez. III 8 luglio 2005, n. 14448, in *Foro it.*, 2005, I, 3027; Sez. III 25 ottobre 2010, n. 21822, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 10, 1365; Sez. III 28 febbraio 2012, n. 3010, in *Riv. notariato*, 2012, 5, 2, 1123; Cass. Sez. Un. 21 giugno 1984, n. 3654, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 312.

*

Trib. Venezia, Sez. I 5 settembre 2025, n. 4152 - Quota, pres. ed est. - F.A. ed a. (avv.ti Facco e Vangelisti) c. A.C. ed a. (avv. Vespani) ed a.

Prelazione e riscatto - Diritto di prelazione - Contratto preliminare - Trasferimento della proprietà di un terreno agrico-lo, compresi i titoli PAC - Termine di legge per il pagamento del prezzo da parte del prelazionario - È perentorio.

Il termine di legge per il pagamento del prezzo da parte del prelazionario è perentorio, essendo irrilevanti eventuali accordi per un maggior termine intervenuti tra il promittente alienante ed il soggetto prelazionario, in quanto occorre tu-telare i diritti del promissario acquirente, che sono sospesi in attesa dell'avveramento della condizione, non solo dell'esercizio della prelazione ma anche del pagamento del prezzo nel termine di legge (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. II 8 agosto 2002, n. 11757, in questa Riv., 2003, 153, con nota di L. Costantino, *L'equilibrio degli interessi in gioco nella prelazione agraria.*

*

Cass. Sez. I 16 gennaio 2026, 880 - Terrusi, pres.; Crolla, est.; Nardecchia, P.M. (diff.) - Faro soc coop agricola per azioni (avv. Santangeli) c. Itaka Srl (avv. Di Paola). *(Conferma App. Catania 28 aprile 2020)*

Composizione della crisi da sovraindebitamento - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Possibilità per l'imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa e sottoposto a liquidazione coatta amministrativa di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Esclusione.

L'imprenditore agricolo organizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, in forma di cooperativa di imprenditori agricoli è assoggettato, ex *art. 2545* terdecies *c.c., alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in quanto tale, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, stante il divieto previsto dall'art. 6, legge n. 3/2012 (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

PANORAMI

Libri

I consumatori nel metaverso. Diritti e strumenti di tutela nell'economia digitale, di STEFANO MASINI (a cura di), Franco Angeli Editore, 2026, pp. 201

I consumatori nel metaverso. Diritti e strumenti di tutela nell'economia digitale, curato da Stefano Masini per FrancoAngeli Editore, compone una cartografia critica delle nuove forme dell'esperienza umana nel contesto digitale. Da figura astratta, il consumatore viene prezzato quale *agente di razionalità*, in quanto esposto a copiosi flussi informativi e inserti predittivi. Il volume trova nella *cultura della comunicazione digitale* il motivo che accosta i vari contributi: una richiesta che passa per il riordino delle dinamiche consensuali e per una stima dei rapporti tra persona e mercato. In tale scenario, il *marketing* algoritmico diventa fattore delle dinamiche negoziali e stimola – in un incerto divenire – la sfera emotiva del navigante, con l'effetto di una pericolosa fragilità dei soggetti meno alfabetizzati. Intensa altresì è la rilettura testuale del *Metaverso*: ambiente ombroso e sfuggente, in cui sembrano dissolversi i termini della regolazione e il perimetro dell'azione decisoria. Di qui l'esigenza di una tutela giuridica capace di oltrepassare il paradigma formale della trasparenza informativa, per assumere come orizzonte la salvaguardia della determinazione comportamentale negli spazi intangibili.
In base all'ordine riportato nell'indice, hanno partecipato:
CARLO RIENZI - GIANLUCA DI ASCENZO
La tutela del consumatore dalle pratiche commerciali scorrette nel Metaverso tra casistica, normativa e giurisprudenza
STEFANO MASINI
Vulnerabilità digitale e personalizzazione del consumo
ANTONIO PUNZI
Tutele virtuali o tutele aumentate? Le "intelligenze" del consumatore verso il Digital Fairness Act
ANTONIO MUSIO
Meta-commerce e consapevolezza del consenso

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE

ENRICO AL MUREDEN
La tutela del consumatore nel mercato digitale tra commercio elettronico e nuove prospettive giuridiche del Metaverso
MAURO GRONDONA
Tecnologia e sicurezza agroalimentare
FRANCESCO AVERSANO
Responsabilità da fake news *e manipolazione dell'offerta nel labirinto del Metaverso*
ALESSANDRA DI LAURO
Consumi e comportamenti alimentari: quali regole per la protezione dei minori nella pubblicità (anche digitale)
OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA PUBBLICITÀ DEL CODACONS
Raccolta sistematica della pubblicità

Copyright © - www.rivistadga.it - ISSN 2421 - 4132 ONLINE